

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (III e VIII) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII) .....	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) .....	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI) .....	»	17
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	18
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	29
DIFESA (IV) .....	»	30
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	47
FINANZE (VI) .....	»	59
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	60
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	63
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	66
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	74

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Movimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Sogno Italia-10 Volte Meglio: Misto-SI-10VM.**

AGRICOLTURA (XIII) .....	<i>Pag.</i>	88
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	95
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	109
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	110

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; *b)* Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1476 Governo (*Esame e rinvio*) ...

3

##### SEDE REFERENTE

*Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.*

##### La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; *b)* Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 1476 Governo.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Cristian ROMANIELLO (M5S), *relatore per la III Commissione*, nella sua esposizione si concentrerà sulla cornice giuridico-internazionale all'interno della quale s'inseriscono i due Protocolli all'esame delle nostre Commissioni, lasciando gli aspetti inerenti alla recezione delle norme internazionali nel nostro ordinamento alla collega Terzoni.

I due protocolli, firmati a Parigi il 12 febbraio 2004, intervengono in tema di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare modificando per la terza volta la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e la complementare Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963. Entrambe le Convenzioni, infatti, sono già state modificate, una prima volta dai rispettivi Protocolli addizionali del 28 gennaio 1964 e, successivamente, dai Protocolli di Parigi del 16 novembre 1982.

La Convenzione di Parigi, la Convenzione di Bruxelles e i Protocolli del 1964

e del 1982 sono in vigore, e l'Italia ne è parte. Il nostro Paese, infatti, ha proceduto alla ratifica delle due Convenzioni e dei relativi Protocolli del 1964 con la legge n. 109/1974, mentre gli ulteriori protocolli del 1982 sono stati ratificati con la legge n. 131/1985.

La Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile di Parti terze nel campo dell'energia nucleare, adottata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), costituisce il primo strumento internazionale sulla questione della responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare e detta regole uniformi da adottare negli Stati che ne sono Parte.

Attualmente essi sono 15, ossia Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia e Regno Unito. Austria e Lussemburgo hanno firmato ma non ancora proceduto alla ratifica.

Il secondo strumento è rappresentato dalla Convenzione sulla responsabilità civile da danno nucleare (Convenzione di Vienna), adottata il 21 maggio 1963 nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA), che ha lo stesso oggetto della Convenzione di Parigi ed è ispirata ai medesimi principi.

Entrambe le Convenzioni miravano a fornire sia un'adeguata protezione al pubblico da possibili danni, derivanti da rischi piccoli ma di potenziale gravità, sia una garanzia di crescita per l'industria nucleare, da non ostacolare con un sovraccarico di responsabilità.

L'incidente di Chernobyl del 26 aprile 1986 – classificato come «catastrofico» con livello 7 (il massimo) della scala IAEA, insieme all'incidente nella centrale di Fukushima del marzo 2011 – evidenziò le insufficienze della normativa internazionale richiamata e, in particolare, della definizione di danno nucleare risarcibile.

Per fare fronte a tale situazione, la Comunità internazionale decise di collegare tra loro gli Stati Parte delle due Convenzioni, di Parigi e di Vienna, le quali, per quanto ispirate da principi co-

muni, avevano ambiti di applicazione diversi. La Convenzione di Parigi e la complementare Convenzione di Bruxelles, infatti, hanno portata regionale, in quanto ne sono parte gli Stati dell'Europa occidentale, e sono aperte all'adesione libera di tutti gli Stati membri dell'OCSE, mentre i Paesi non membri OCSE possono accedere solo con il consenso delle altre Parti contraenti.

La Convenzione di Vienna ha invece portata universale poiché vi aderiscono Paesi estranei all'area europea e trova applicazione al danno ovunque sofferto.

Poiché gli Stati Parte della Convenzione di Parigi non erano divenuti Parte di quella di Vienna, anche a motivo, tra il resto, dei limiti inferiori da questa predisposti per la responsabilità civile degli operatori nucleari, nel 1988 fu adottato a Vienna il Protocollo comune relativo all'applicazione delle Convenzioni di Vienna e di Parigi, mirato a instaurare legami convenzionali tra gli Stati Parte dell'una e dell'altra Convenzione.

Con il Protocollo comune, ratificato dall'Italia ai sensi della legge n. 147/1991 sono state introdotte regole che mirano a realizzare un'integrazione tra la disciplina del risarcimento del danno nucleare di cui alla Convenzione di Parigi e quella di cui alla Convenzione di Vienna.

In virtù del Protocollo congiunto, se un incidente si verifica sul territorio di uno Stato contraente la Convenzione di Parigi, hanno diritto a essere risarcite sia le vittime che si trovano nel territorio dello Stato che sia Parte di essa, sia coloro che per effetto di quell'incidente abbiano subito danni nel territorio di uno Stato aderente alla Convenzione di Vienna. Il Protocollo si applica solo agli Stati che abbiano stipulato l'una o l'altra Convenzione (di Parigi o di Vienna); restano pertanto esclusi i Paesi che non sono Parti né dell'una né dell'altra Convenzione, tra cui, ad esempio, gli Stati Uniti d'America.

Nel 2004 la Convenzione di Parigi è stata oggetto di un'ulteriore modifica, ossia il Protocollo emendativo ora all'esame delle Commissioni Affari esteri e Ambiente.

Il Protocollo del 2004 è stato negoziato per migliorare la compensazione delle vittime di danni causati da incidenti nucleari.

Esso prevede un aumento degli importi di responsabilità e l'estensione del regime di responsabilità civile nucleare ai danni ambientali.

Il Protocollo consta degli articoli I e II.

L'articolo I reca le modifiche alla Convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960 come emendata dal Protocollo addizionale del 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982.

L'articolo II dispone che il Protocollo del 2004 costituisce parte integrante della Convenzione di Parigi del 1960 come già modificata da Protocolli del 1964 e del 1982.

I principi fondanti le disposizioni del Protocollo possono essere così sinteticamente riassunti: la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico del gestore dell'impianto nucleare; il gestore di un impianto nucleare è esclusivamente responsabile per incidenti a tale installazione e in relazione a essa, inclusi gli incidenti a e in relazione a tale impianto, compresi quelli verificatisi nel corso del trasporto delle sostanze nucleari; la natura della responsabilità prevista dall'articolo 6 della Convenzione di Parigi è legale e non economica: pertanto la responsabilità si applica nei confronti dell'operatore dell'impianto, in quanto il gestore è la persona designata o riconosciuta in anticipo dalle autorità nazionali come l'operatore dell'impianto nucleare in questione; la responsabilità è di natura oggettiva e assoluta: ai sensi della Convenzione, l'operatore di un impianto nucleare è responsabile indipendentemente dal fatto che la colpa possa essere provata; la responsabilità ricade esclusivamente sull'operatore dell'impianto nucleare; è stato ampliato il concetto di danno e viene prescritto, in linea di principio, il risarcimento dei danni « immateriali » alle persone e ai beni, del costo delle « misure di ripristino » dell'ambiente e delle « misure preventive » adottate dopo l'incidente per prevenire e

minimizzare i danni, nonché del lucro cessante a causa di una significativa degradazione dell'ambiente.

I miglioramenti apportati dal Protocollo sulla responsabilità civile nel settore nucleare sono stati finalizzati sostanzialmente alla copertura di una gamma più ampia di danni risarcibili e ad aumentare i massimali di indennizzo dei danni causati da un incidente nucleare.

Il Protocollo di Parigi (2004) non è ancora in vigore: come accennato, ai sensi dell'articolo II, *lett. e)* è necessaria la ratifica dei due terzi dei Paesi contraenti e tale quota potrà essere raggiunta solo con l'adesione degli Stati membri dell'Unione europea che siano anche Parti contraenti della Convenzione.

Tali Stati, tra cui l'Italia, si sono impegnati a depositare simultaneamente gli strumenti di ratifica come previsto dall'articolo 2 della decisione 2004/294/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2004.

L'Italia è l'unico Stato membro a non avere concluso le procedure interne per la ratifica del Protocollo, impedendo così il deposito simultaneo deciso nel 2004. La mancata ratifica da parte italiana ha pertanto determinato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La procedura è stata annunciata con una lettera di costituzione in mora inviata alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea in data 27 settembre 2012 e successivamente (20 giugno 2013) chiusa sulla base dell'assicurazione, da parte italiana, che si sarebbe proceduto con ogni urgenza alla ratifica.

Quanto ai motivi all'origine del ritardo italiano nella ratifica, occorre rilevare che l'Italia ha avviato una riflessione e ha espresso delle riserve sulle conseguenze derivanti dall'adozione del documento illustrativo del Protocollo, presentato alle Parti contraenti dopo la firma del Protocollo.

In tale documento (e non nel Protocollo stesso) si consideravano ammissibili le richieste di risarcimento del danno nucleare

per le dosi delle esposizioni alle radiazioni emesse dagli impianti durante il normale esercizio, anche al di sotto della soglia prescritta dalla normativa nazionale, assimilando tali condizioni di funzionamento a eventi incidentali.

Tale riserva ha rallentato il procedimento per la ratifica del Protocollo, fino a quando si è addivenuti a un accordo, presso il Comitato giuridico dell'Agenzia per l'energia nucleare (NEA/OCSE), in cui è stata accolta la richiesta italiana e si è raggiunta una soluzione di compromesso, che lascia un maggiore margine interpretativo al legislatore nazionale in vista della trasposizione della Convenzione stessa nella normativa nazionale.

Per quanto attiene al secondo protocollo alla nostra attenzione, ricorda preliminarmente che la convenzione alla quale si riferisce, la Convenzione di Bruxelles, è stata adottata nel 1963 allo scopo di fornire risorse finanziarie ulteriori per risarcire i danni derivanti da incidente nucleare.

La Convenzione di Bruxelles stabilisce che tale risarcimento deve avvenire non solo a valere su fondi pubblici forniti dallo Stato sul territorio del quale si trova l'impianto nucleare dell'operatore responsabile, ma anche con il contributo di tutte le Parti alla Convenzione complementare di Bruxelles medesima.

La Convenzione complementare di Bruxelles è soggetta alle disposizioni contenute nella Convenzione di Parigi, e il suo ambito di applicazione geografico è limitato al danno subito sul territorio di una parte contraente o in alto mare, causato da incidenti nucleari diversi da quelli che si verificano interamente nel territorio di uno Stato non contraente.

Il combinato disposto delle Convenzioni di Parigi e di Bruxelles prevede un risarcimento fino a un importo massimo di circa 330 milioni di euro.

Nessuno Stato può diventare o rimanere parte contraente della Convenzione di Bruxelles a meno che non sia già parte contraente della Convenzione di Parigi.

Come accennato l'Italia è parte della Convenzione di Bruxelles e ha ratificato i

due protocolli emendativi, del 1964 e del 1982. Il Protocollo fatto a Parigi il 12 febbraio 2004 in esame, depositato presso il Governo belga, non è ancora in vigore in quanto non sono ancora stati depositati i sei strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione necessari.

Secondo i dati più aggiornati il Protocollo è stato ratificato da Spagna, Svizzera e Norvegia.

Con riferimento al contenuto, particolare rilievo assume il paragrafo B che sostituisce l'articolo 2 della Convenzione, nel quale viene ribadito il principio cardine della Convenzione di Parigi, per cui la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico dell'esercente di un impianto nucleare per usi pacifici.

Si tratta, come precisa la relazione illustrativa, di una forma di responsabilità oggettiva, indipendente dalla prova della colpa dell'esercente.

Quanto all'ambito di applicazione, l'articolo 2 in commento richiede che la responsabilità dei danni incomba all'esercente di un impianto nucleare situato nel territorio di una Parte contraente e che essi siano stati subiti: nel territorio di una Parte contraente; oppure nelle zone marittime situate al di là del mare territoriale di una Parte contraente o al di sopra di esse, a bordo di una nave battente bandiera o immatricolata nel territorio di una Parte contraente o da un cittadino di una Parte contraente; oppure nella zona economica esclusiva (ZEE) di una Parte contraente.

Viene espressamente escluso il danno subito nel mare territoriale di uno Stato non contraente o sovrastante lo stesso.

Il paragrafo C sostituisce l'articolo 3 della Convenzione prevedendo che il risarcimento per ogni incidente nucleare sia effettuato fino a concorrenza di 1.500 milioni di euro; entro questo massimale, sono stabilite le quote di fondi, privati e pubblici, da utilizzare per effettuare il risarcimento (assicurazione privata, altra garanzia finanziaria, fondi pubblici).

La responsabilità risarcitoria dell'esercente è stabilita fino a concorrenza di un ammontare almeno pari a 700 milioni di



euro per mezzo di fondi provenienti da un'assicurazione o da un'altra garanzia finanziaria o anche da fondi pubblici stanziati conformemente alla Convenzione di Parigi.

A partire da 700 e fino a 1.200 milioni di euro, devono essere resi disponibili fondi pubblici nazionali, da stanziare a opera della Parte contraente nel cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile.

Se il risarcimento è di ammontare compreso tra 1.200 e 1.500 milioni di euro, interviene una forma di solidarietà inter-statale, con un riparto tra tutte le Parti contraenti o aderenti alla Convenzione, secondo la chiave di ripartizione individuata dal successivo articolo 12; tale massimale di 1.500 milioni di euro è suscettibile di aumento per i Paesi che aderiscano alla Convenzione in base all'articolo 12-bis, introdotto *ex novo* dal Protocollo in esame.

Ai sensi del nuovo articolo 8, introdotto al paragrafo H, al danneggiato viene riconosciuto il diritto al risarcimento integrale del danno nucleare subito conformemente alle disposizioni previste dal diritto nazionale a condizione che ove l'entità del danno superi o sia suscettibile di superare la soglia di 1.500 milioni di euro, una Parte contraente possa stabilire criteri equitativi per distribuire l'ammontare del risarcimento, a prescindere dall'origine dei fondi.

L'Allegato alla Convenzione, sostituito dal paragrafo V del Protocollo, prevede poi un'altra ipotesi in cui il massimale risarcitorio di 1.500 milioni di euro può essere superato. Si tratta dei danni causati da incidente nucleare non coperti dalla Convenzione del 1963, per il fatto che l'impianto nucleare non sia inserito nella lista che, ai sensi dell'articolo 13 della predetta Convenzione, ciascuna Parte contraente deve predisporre e comunicare contestualmente al deposito degli strumenti di ratifica del Protocollo in esame.

Conformemente con quanto previsto dal Protocollo emendativo del 2004 della Convenzione di Parigi, è ribadita la distin-

zione tra le due ipotesi di danno: decesso o danni alle persone, da un lato, e ogni altro danno nucleare dall'altro.

Nel primo caso, l'azione risarcitoria deve essere esercitata entro trenta anni a decorrere dalla data dell'incidente nucleare, nel secondo entro dieci anni (nuovo articolo 6, introdotto dal paragrafo F del Protocollo). Tuttavia, a certe condizioni, una Parte contraente può stabilire un termine di prescrizione di almeno tre anni, a decorrere dal momento in cui la persona lesa ha avuto effettiva conoscenza del danno nucleare, o avrebbe dovuto ragionevolmente esserne venuta a conoscenza.

Gli articoli 10 e 11 (sostituiti dai paragrafi J e K) regolano gli obblighi gravanti sugli Stati Parte della Convenzione i cui tribunali sono competenti a decidere del risarcimento del danno, che vanno dall'obbligo di informare le altre Parti contraenti circa la sopravvenienza di un incidente nucleare qualora i danni causati superino o siano suscettibili di superare i 1.200 milioni di euro (articolo 10, lett. a)), al potere di chiedere alle altre Parti di rendere disponibili i fondi pubblici per il risarcimento, unitamente all'esclusiva competenza all'erogazione di tali fondi (articolo 10, lett. b)).

Raccomanda una rapida approvazione del disegno di legge che consentirà l'adesione del nostro Paese a due importanti accordi internazionali sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare poiché consente di migliorare la compensazione dei danni causati da incidenti nucleari.

Patrizia TERZONI (M5S), *relatrice per la VIII Commissione*, riferisce sui contenuti del disegno di legge in esame.

Il disegno di legge – che si compone di cinque articoli – autorizza la ratifica: 1) del Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; 2) del Protocollo emendativo

della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Protocolli citati.

L'articolo 3 modifica in più punti la legge n. 1860 del 1962, che contiene norme sulla responsabilità civile dipendente dall'impiego pacifico dell'energia nucleare ed elenca, in particolare, specifiche definizioni finalizzate all'applicazione della medesima legge.

Il comma 1 prevede che le modifiche alla citata legge n. 1860 decorrano dalla data di entrata in vigore del Protocollo *sub* 1).

Solo per l'articolo 19 è prevista una disciplina transitoria che si applica dalla medesima data e fino alla data di entrata in vigore del Protocollo *sub* 2).

Il comma 2, alla lettera *a*) modifica le definizioni di incidente nucleare e impianto nucleare e alla lettera *c*) introduce le definizioni di danno nucleare, misure di reintegro, misure preventive e misure ragionevoli, nell'ambito delle definizioni elencate all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, in accordo con le modifiche recate all'articolo 1 della Convenzione di Parigi del 1960 dal Protocollo *sub* 1).

Con la nuova definizione, ampliativa rispetto a quella vigente, si intende per incidente nucleare qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni nucleari. Nella vigente normativa, si precisa invece che l'incidente nucleare – oltre ad essere qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine, che abbia causato danni – deve provenire o risultare dalle proprietà radioattive o dalla unione delle proprietà radioattive con proprietà tossiche o esplo-

sive, o altre proprietà pericolose, di combustibili nucleari o di prodotti o di rifiuti radioattivi.

Viene poi modificata la definizione di «impianti nucleari», per specificare – conformemente a quanto stabilito nel Protocollo – che sono impianti nucleari gli impianti – anziché, come attualmente previsto, gli stabilimenti – per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari, nonché per il riprocessamento (anziché la rigenerazione) di combustibili nucleari irraggiati. Viene altresì precisato che sono impianti nucleari gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari e ogni reattore, stabilimento o impianto in corso di disattivazione.

Si ridefinisce poi la nozione di danno nucleare, per il quale si intende qualsiasi decesso o danno alle persone, ogni perdita di beni o danno agli stessi, qualsiasi perdita economica risultante da danni alle persone o ai beni se questi sono subiti da persone aventi titolo per chiedere il risarcimento, il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato, qualsiasi mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o godimento dell'ambiente, risultante da un importante degrado di tale ambiente, il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o danno causato da tali misure.

Le misure di reintegro sono definite come tutte le misure ragionevoli approvate dal Ministero dell'ambiente, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e che mirano a reintegrare o a ristabilire componenti dell'ambiente danneggiati o distrutti, ovvero a introdurre, quando ciò sia ragionevole, l'equivalente di tali componenti nell'ambiente.

Per misure preventive si intendono tutte le misure ragionevoli, da chiunque adottate dopo la sopravvenienza di un incidente nucleare o di un avvenimento che crea una minaccia grave e imminente di danno nucleare, per prevenire o ridurre al minimo i danni nucleari.



Le misure ragionevoli sono ridefinite come tutte le misure considerate adeguate e proporzionate dal diritto nazionale dello Stato competente in considerazione di tutte le circostanze, quali, ad esempio, la natura e l'ampiezza del danno nucleare subito oppure, in caso di misure preventive, la natura e l'ampiezza del rischio di tale danno e il grado di probabilità, nel momento in cui le misure sono adottate, che esse siano efficaci.

Viene poi modificato l'articolo 1, terzo comma, della citata legge n. 1860, al fine di stabilire che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, che recepisce le decisioni del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E. in materia di esclusione di impianti nucleari, combustibili nucleari o materie nucleari dal campo di applicazione delle convenzioni internazionali, ratificate con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, deve essere emanato di concerto con il Ministero dell'ambiente, su proposta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Il comma 4 novella in più punti l'articolo 15 della legge n. 1860, al fine di estendere la responsabilità dell' esercente di un impianto nucleare a quanto indicato dalla nuova definizione di danno nucleare e di escludere dalla responsabilità dell' esercente i danni prodotti, oltre che all'impianto nucleare in sé, anche agli impianti in corso di costruzione.

Il comma 5 modifica in più punti l'articolo 16 della legge 1860, che disciplina la responsabilità dell' esercente nel caso di trasporto di materie nucleari, al fine di estendere la responsabilità civile dell' esercente ai casi previsti nella nuova definizione di danno nucleare.

I commi 6 e 7 modificano gli articoli 17 e 18 della legge 1860 al fine di estendere la responsabilità civile dell' esercente agli ambiti indicati nella nuova definizione di danno nucleare sia in caso di incidente relativo alla detenzione di materie nucleari sia in caso di diritto al risarcimento. Si modifica inoltre l'articolo 18, relativo ai casi previsti per il diritto al risarcimento, prevedendo che se l' esercente dimostra

che il danno nucleare risulta interamente o in parte o da grave negligenza o omissione della persona che ha subito il danno, il tribunale competente può esonerare l' esercente in tutto o in parte dall'obbligo di risarcimento.

I commi 5, lettera e), 8 e 9 recepiscono le modifiche operate con il Protocollo sub 1) relativamente alla responsabilità finanziaria dell' esercente di un impianto nucleare per i danni causati da un incidente nucleare. In particolare, da un lato si conferma il principio attualmente previsto per il quale l'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un trasporto di sostanze nucleari debbono estendersi anche a tutti i danni nucleari derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario, e, dall'altro, si introduce la previsione per la quale il risarcimento dei danni nucleari causati al trasportatore ferroviario che trasporta le sostanze nucleari al momento dell'incidente nucleare non può comunque avere come effetto quello di ridurre la responsabilità dell' esercente per gli altri danni nucleari fino a un limite inferiore a 80 milioni di euro, ovvero all'ammontare maggiore stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico che approva le condizioni generali della polizza assicurativa.

In tal modo, si implementa il principio, sotteso alla Convenzione, come emendata nel 2004, per cui la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico del gestore dell'impianto nucleare, il quale è esclusivamente responsabile per incidenti a tale installazione e in relazione a essa, inclusi gli incidenti a un impianto e in relazione ad esso, compresi quelli verificatisi nel corso del trasporto delle sostanze nucleari.

Il comma 8, intervenendo sull'articolo 19 della legge, prevede che, per ciascun incidente nucleare, l'indennità dovuta dall' esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati, è pari a 700 milioni di euro, demandandosi ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ri-

cerca, sentiti l'ISIN e l'ISPRA, la possibilità di determinare anche in misura inferiore il predetto limite, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e comunque per importi non inferiori a 70 milioni di euro per ogni incidente.

Si segnala che dall'entrata in vigore del Protocollo sub 1) e fino all'entrata in vigore del Protocollo sub 2) gli importi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge n. 1860 del 1962, come da ultimo sostituito dall'articolo in esame, sono, rispettivamente, fissati in 700 milioni di euro e, secondo quanto previsto dalla normativa previgente, in circa 380.734 euro (75 miliardi di lire). Si tratta degli importi riguardanti, rispettivamente, la quota di danno eccedente l'ammontare dell'assicurazione o altra garanzia finanziaria stipulata dall'esercente, fino alla concorrenza di 1,2 miliardi di euro, che è posta a carico dello Stato, e la quota di danno eccedente l'ammontare di 1,2 miliardi di euro fino alla concorrenza di 1,5 miliardi di euro, che è posta a carico delle parti contraenti del Protocollo sub 2).

Il comma 9 interviene sull'obbligo per ogni esercente un impianto nucleare di stipulare e mantenere un'assicurazione per un ammontare pari a quello previsto dalla stessa legge o di fornire altra garanzia finanziaria di pari importo e, in materia di non sequestrabilità e pignorabilità delle somme dovute per il risarcimento di danni derivanti da incidenti nucleari, specifica che si deve trattare di danni nucleari.

Il comma 10, in materia di decadenza e prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari, conferma il termine di decadenza di tre anni per l'esercizio dell'azione di risarcimento, mentre, con riguardo alla prescrizione del diritto al risarcimento in caso di decesso o di danni alle persone, il termine è ampliato — rispetto alla normativa vigente — da 10 a 30 anni decorrenti dalla data dell'incidente. Resta invece invariato il termine di 10 anni dall'incidente per tutti gli altri casi di danno nucleare.

L'articolo 4, che contiene le disposizioni finanziarie, dispone la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni del Protocollo sub 1) pari ad euro 3,5 milioni annui a decorrere dal 2019. Le richiamate disposizioni del Protocollo sub 1) stabiliscono che ogni Parte contraente debba prevedere, nella propria legislazione, che la responsabilità dell'esercente per i danni nucleari causati da ciascun incidente non sia inferiore a 700 milioni di euro, e che per fare fronte a tale responsabilità ogni esercente sia tenuto ad avere e mantenere un'assicurazione o altra garanzia finanziaria, corrispondente al tipo ed alle condizioni determinate dall'autorità pubblica competente.

Ai sensi del comma 3, qualora il danno da risarcire ecceda l'ammontare dell'assicurazione o della diversa garanzia finanziaria stipulata dall'esercente, il risarcimento, come previsto dai Protocolli emendativi delle Convenzioni in esame, sarà a carico dello Stato fino all'importo di 1,2 miliardi di euro (cioè fino a 700 milioni di euro ai sensi della Convenzione di Parigi e fino a 1.200 milioni di euro ai sensi della Convenzione di Bruxelles). A tale onere, del tutto eventuale, si farà fronte ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge n. 131/1985 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo « per memoria » con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale imputare eventuali maggiori oneri discendenti dall'attuazione delle Convenzioni. In caso di ulteriori eventuali maggiori oneri, rispetto a quanto disponibile a legislazione vigente per le spese obbligatorie, si farà comunque fronte con un apposito provvedimento legislativo. Parimenti si farà fronte con un provvedimento *ad hoc* alle eventuali necessità finanziarie a carico dell'Italia nel caso di danno da incidente di importo superiore a 1.200 milioni di euro (fino a 1.500 milioni di euro), per il quale la Convenzione di Bruxelles prevede un intervento solidale di tutti gli Stati firmatari.

L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore per il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del testo in

*Gazzetta Ufficiale*. Per un maggiore dettaglio, rinvia, in conclusione, al testo a fronte predisposto dagli uffici tra le disposizioni vigenti della legge n. 1860 e quelle risultanti dalle modifiche apportate dal provvedimento in esame.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO, nel ricordare preliminarmente che l'Italia è ad oggi l'ultimo Stato membro che non ha ancora provveduto alla ratifica del Protocollo emendativo della Convenzione del 1960 e che è stata avviata una proce-

dura di infrazione al riguardo, sospesa in ragione delle rassicurazioni date dallo Stato italiano in ordine ad una pronta ratifica, manifesta l'interesse del Governo a che i Protocolli in oggetto vengano al più presto ratificati.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente per la VIII Commissione*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **III (Affari esteri e comunitari) e XIII (Agricoltura)**

---

#### *S O M M A R I O*

AVVERTENZA .....	12
------------------	----

*Lunedì 13 maggio 2019.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno  
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	13
---	----

#### SEDE REFERENTE

*Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza della presidente della VI Commissione, Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2019.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che, nella seduta dell'8 maggio scorso, le Commissioni hanno avviato l'esame del provvedimento, con l'illustrazione dei contenuti dello stesso da parte dei relatori.

Luigi MARATTIN (PD), riservandosi di esprimere una valutazione complessiva del provvedimento nel corso dell'esame dello stesso, sottolinea con soddisfazione come nel decreto-legge siano contenute alcune

misure di politica economica che vanno nella direzione di quelle adottate dai precedenti Governi nella scorsa legislatura, quali quelle relative al superamento e revisione della mini-IRES e alla reintroduzione del superammortamento, e considera questa decisione un riconoscimento *ex post* della validità delle scelte effettuate dal precedente Governo. Si stupisce quindi del fatto che il giudizio sulla politica del precedente Governo sia cambiato improvvisamente e non comprende come mai questo cambiamento non sia avvenuto già nello scorso autunno, quando il gruppo del Partito Democratico aveva presentato emendamenti al disegno di legge di bilancio volti a introdurre alcune delle misure che ora compongono il presente provvedimento.

Ciò premesso, pone quindi alcuni quesiti specifici al rappresentante del Governo.

Innanzitutto si riferisce all'articolo 23, che reca modifiche della normativa in tema di cartolarizzazioni. Giudicando sicuramente condivisibile la *ratio* dell'intervento, finalizzato a velocizzare il mercato dei crediti deteriorati presenti nel bilancio di banche e intermediari finanziari, ricorda come nella scorsa legislatura fossero già state introdotte misure in questa di-

reazione e ritiene opportuno l'ulteriore impulso alla cartolarizzazione dato dalle misure del decreto-legge. Si dichiara però colpito dalla previsione di agevolazioni fiscali per le operazioni poste in essere dalle società veicolo ed aventi ad oggetto beni immobili. Si tratta infatti di un'agevolazione al settore bancario che appare in netto contrasto con quanto enunciato in passato dai partiti dell'attuale maggioranza, i quali accusavano il Partito Democratico di riconoscere un trattamento di favore alle banche.

Con riferimento all'articolo 38, relativo alla gestione commissariale del comune di Roma, segnala che la norma inizialmente sottoposta al Consiglio dei ministri non era diretta a concedere agevolazioni al comune con oneri a carico del bilancio statale, a differenza di quanto avvenne invece nel 2008 ad opera del Governo di centro-destra di cui faceva parte anche l'attuale Lega, all'epoca denominata Lega Nord-Padania. Sottolinea come la norma poi approvata dal Consiglio dei ministri non sia una norma di favore ma comporti un sostanziale peggioramento della situazione economica del comune di Roma e rechi previsioni contrarie alla disciplina di bilancio degli enti locali, giacché pone a carico del comune medesimo i buoni ordinari comunali (BOC) che sono titoli di tipo *bullet*, ossia con capitale da restituire in un'unica soluzione alla scadenza del prestito. Paventa inoltre che l'intervento previsto per il comune di Roma possa rappresentare il pretesto per l'adozione di misure di favore nei confronti di altri comuni, con conseguenti effetti pregiudizievoli sulla finanza pubblica.

Passa poi ad esaminare l'articolo 36, relativo al Fondo indennizzo risparmiatori. Al riguardo osserva che tale norma costituisce un cambio di rotta rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2019, secondo la quale il rimborso — a differenza di quanto era stato più volte affermato dalla maggioranza nel corso dell'esame della predetta legge — era concesso solo a chi avesse visto riconosciuto il proprio diritto da un apposito arbitro. Con la nuova disciplina sono invece previsti

indennizzi automatici per i soggetti che percepiscono un reddito annuo non superiore a 35.000 euro e che posseggono un patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro, mentre per coloro che superano detti limiti si prevede una forma semplificata di arbitrato.

Fatta questa premessa pone quindi alcuni quesiti al rappresentante del Governo. Chiede innanzitutto se l'importo massimo dell'indennizzo spettante ai soggetti i quali, in esito a una procedura di arbitrato semplificato, vengono riconosciuti vittime di truffa, sia pari al 30 o al 100 per cento del costo di acquisto dei titoli.

Desidera quindi sapere se sia ancora possibile adire l'Arbitro per le controversie finanziarie previsto dalla disciplina previgente e quale sia la percentuale massima di indennizzo spettante in tal caso. Inoltre chiede se sia mai stato concesso, nella vigenza del precedente regime, un indennizzo pari al 100 per cento del costo di acquisto dei titoli.

Segnala al riguardo un paradosso costituito dal fatto che i soggetti che superano i richiamati limiti di reddito e di patrimonio mobiliare, che avevano avanzato istanza di indennizzo e che, sulla base della previgente disciplina, avrebbero potuto ottenere sino al 100 per cento del costo di acquisto dei titoli, ora con l'attuale regime potrebbero avere diritto a non più del 30 per cento di detto costo. Si potrà invece verificare il caso in cui chi non è stato truffato, avendo acquistato le obbligazioni consapevole dei rischi che ne derivavano, possa ottenere un rimborso integrale solo perché non supera i citati limiti di reddito e di patrimonio mobiliare, mentre chi è stato effettivamente truffato e supera i predetti limiti, con la nuova disciplina non possa ottenere più del 30 per cento della perdita subita.

Infine osserva come non sia chiaro, in relazione all'articolo 39, se sia possibile per ANPAL implementare le piattaforme informatiche per la gestione delle attività connesse all'attuazione del reddito di cittadinanza tramite affidamento diretto, ovvero senza gara. Sottolinea in proposito il



rischio di conflitto di interesse, in quanto uno dei principali produttori di *software* in questo campo è proprio l'attuale presidente di ANPAL.

Ribadisce quindi come il giudizio sulle singole misure contenute nel provvedimento verrà espresso nel corso dell'esame, anche sulla base delle risposte che verranno fornite dal Governo ai quesiti testé formulati. Ritiene però opportuno esprimere immediatamente una critica in merito alla scelta del titolo del decreto-legge in esame, in quanto sono poche le misure del provvedimento idonee a realizzare un'effettiva crescita, come d'altronde testimoniato dallo stesso Documento di economia e finanza, il quale attribuisce complessivamente al provvedimento in esame e al decreto-legge cosiddetto « sblocca cantieri » effetti pari allo 0,1 per cento del PIL.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) esprime innanzitutto soddisfazione per il ritorno, operato dal provvedimento in esame, al piano Industria 4.0 portato avanti dal precedente Governo.

Nonostante ciò osserva come l'esame del contenuto dei singoli articoli faccia sorgere dubbi sulle reali intenzioni dell'attuale Governo. Cita in particolare l'articolo 2, relativo alla revisione della mini-IRES, che modifica misure recentemente introdotte dalla legge di bilancio per il 2019, e l'articolo 3, a proposito del quale chiede, anche in considerazione delle modifiche introdotte dal presente provvedimento, se non sia il caso di unificare l'IMU e la TASI, che gravano sulla medesima base imponibile. Con riferimento all'articolo 10, relativo all'introduzione di una modalità alternativa di fruizione dei benefici fiscali in favore dei soggetti che effettuano interventi di efficientamento energetico e contro il rischio sismico, ritiene gravosa la posizione dei fornitori che devono anticipare attraverso uno sconto sul corrispettivo il credito di imposta riconosciuto ai soggetti che effettuano tali interventi. Infine, con riferimento all'articolo 38, esprime una profonda delusione per il fatto che rechi misure solo per il debito

del comune di Roma e non anche per altri enti locali. Per evitare equivoci, quindi, suggerisce quantomeno di cambiare il titolo della predetta rubrica.

Preannuncia infine la presentazione di emendamenti in relazione a diverse disposizioni del provvedimento e segnala in particolare l'intenzione di reintrodurre ulteriori misure che erano contemplate nel piano Industria 4.0, predisposto dal precedente Governo.

Maria Elena BOSCHI (PD) si associa alle considerazioni espresse dai colleghi del Partito Democratico, pur ritenendo di soffermarsi su due disposizioni del decreto-legge.

Con riferimento all'articolo 25, riguardante le dismissioni immobiliari degli enti territoriali, chiede al Governo se sia stato già adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che la legge di bilancio 2019 stabilisce debba emanarsi entro il 30 aprile, con il quale è approvato il piano di cessione di immobili dello Stato e sono disciplinati i criteri e le modalità di dismissione. Poiché inoltre il Governo si è impegnato ad attuare un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo pari a 950 milioni di euro per l'anno 2019, chiede quanti di questi 950 milioni di euro siano già entrati nelle casse dello Stato.

Riguardo invece all'articolo 46, che modifica il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo dell'area di Taranto, vorrebbe conoscere le ragioni — che non emergono dalla relazione illustrativa del Governo — che hanno condotto alla proroga al 6 settembre 2019 dell'esonero da responsabilità penali o amministrative dei dirigenti dell'ILVA con riferimento alle condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale. Tale disposizione contrasta infatti con la propaganda elettorale posta in essere in queste settimane dal Vicepresidente del Consiglio Di Maio, che invece ha sempre sostenuto che la disposizione in esame è volta ad

escludere che i citati dirigenti siano esonerati dalla responsabilità penale e amministrativa.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di rispondere nella seduta di domani alle domande poste nei precedenti interventi. Tuttavia ritiene di poter rispondere al quesito posto dal deputato Marattin sul Fondo di indennizzo dei risparmiatori (FIR), dichiarando di aver seguito in prima persona tale questione.

Ricorda al riguardo che la misura dell'indennizzo per gli azionisti è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.

Per ciò che riguarda le domande di ristoro presentate all'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) istituito presso la Consob, è ancora possibile presentarle. Tuttavia fa presente che, non essendo stati stanziati ulteriori fondi, la pronuncia dell'Acf avrà effetti soltanto in sede civile, ma non ai fini del ristoro, cui i risparmiatori potranno accedere presentando domanda al Fondo di indennizzo dei risparmiatori, per il quale il Governo ha stanziato 1,5 miliardi di euro. Rammenta che hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario i risparmiatori il cui patrimonio mobiliare è di valore inferiore a 100.000 euro e il cui ammontare del reddito complessivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è stato inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018.

Luigi MARATTIN (PD) chiede conferma che quindi sia ancora possibile adire l'Acf e chiede di sapere se i risparmiatori che lo hanno fatto in passato e per i quali sia stato riconosciuto il *misselling*, abbiano

ottenuto un indennizzo pari al 100 per cento.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di verificare se sia mai stato concesso nel precedente regime un indennizzo pari al 100 per cento. Ribadisce che è sempre possibile adire l'Acf, ma che, non avendo quest'ultimo disponibilità di risorse, per ottenere il ristoro i risparmiatori dovranno presentare domanda al Fondo di indennizzo appositamente istituito.

Maria Elena BOSCHI (PD) evidenzia che se l'Acf non ha la possibilità di rimborsare i risparmiatori, allora non ha alcun senso che la sua attività abbia seguito.

Il sottosegretario Massimo BITONCI sottolinea che la scelta del Governo è stata quella di finanziare il Fondo di indennizzo dei risparmiatori con 1,5 miliardi di euro, 15 volte di più rispetto al Governo precedente.

Luigi MARATTIN (PD) esprime perplessità sui criteri stabiliti dal Governo per ottenere il rimborso; non è detto infatti che un risparmiatore che ha un reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro sia necessariamente stato truffato.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.50.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei direttori dei Conservatori di musica, della Conferenza nazionale dei direttori delle Accademie di belle arti e dell'Accademia d'arte drammatica, della Conferenza nazionale dei presidenti delle Consulte degli studenti delle Accademie di belle arti e degli Istituti superiori per le industrie artistiche ISIA (CPCSAI), della Conferenza dei presidenti delle Consulte degli studenti degli Istituti superiori musicali ISSM (CNSI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (atto n. 79) ..... 17

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Lunedì 13 maggio 2019.*

**Audizione di rappresentanti della Conferenza dei direttori dei Conservatori di musica, della Conferenza nazionale dei direttori delle Accademie di belle arti e dell'Accademia d'arte drammatica, della Conferenza nazionale dei presidenti delle Consulte degli studenti delle Accademie di belle arti e degli**

**Istituti superiori per le industrie artistiche ISIA (CPCSAI), della Conferenza dei presidenti delle Consulte degli studenti degli Istituti superiori musicali ISSM (CNSI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (atto n. 79).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.10.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. Emendamenti C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	18
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato. C. 1797 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	19
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	27
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale; <i>b)</i> Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione; <i>c)</i> Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione. C. 1798 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	22
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	28

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIORGIS.

##### La seduta comincia alle 14.45.

**DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. Emendamenti C. 1789 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIORGIS, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 1789, approvato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 22 del 2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato.**

**C. 1797 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Filippo MATURI (Lega), *relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1797, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.

Per quanto riguarda il contenuto della Convenzione di cui si propone la ratifica, si fa presente che essa è volta a realizzare la collaborazione tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di estradizione. L'obiettivo è quello di migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda sia il perseguimento dei reati sia l'esecuzione delle condanne, tenuto conto che è interesse comune degli Stati membri assicurare che le procedure di estradizione funzionino in maniera rapida ed efficace. Si tratta della seconda convenzione adottata in materia di estradizione dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea. La prima convenzione era stata stabilita e firmata a Bruxelles il 10 marzo 1995 e verteva sull'istituzione di una procedura semplificata di estradizione; essa non è stata ratificata dall'Italia.

Come sottolineato nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge, le Convenzioni di Bruxelles e di Dublino impegnano soltanto gli Stati appartenenti all'Unione europea, a differenza di quanto avviene maggior parte degli accordi con-

clusi nell'ambito del Consiglio d'Europa, che invece ammettono l'adesione di Stati esterni al Consiglio stesso.

La Convenzione in esame è volta, infatti, a completare e migliorare il funzionamento di due convenzioni concluse a suo tempo nell'ambito del Consiglio d'Europa: si tratta, in particolare, della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 (in vigore a livello internazionale dal 18 aprile 1960) e anche della Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 1977, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1977 (in vigore dal 4 agosto 1978).

Segnala quindi come la Convenzione di Dublino nasca dalla decisione degli Stati membri dell'Unione europea di considerare l'estradizione una questione di interesse comune, che rientra nella cooperazione prevista dal titolo V della Parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e ha come obiettivo l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo per la riduzione degli ostacoli all'estradizione, riguardando realtà nazionali la cui normativa interna – quanto a diritti dell'imputato e del condannato – è caratterizzata da un elevato grado di omogeneità.

In tale ottica si giustifica una più ampia collaborazione rispetto a quella tradizionalmente offerta agli Stati con i quali esistono rapporti di cooperazione internazionale. In particolare, vengono introdotte misure di razionalizzazione, semplificazione e accelerazione della disciplina, che garantiscono lo svolgimento delle procedure di estradizione dai Paesi membri del Consiglio d'Europa con modalità e tempi di realizzazione più efficaci. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di ratifica si afferma, in proposito, che « l'accordo, in sostanza, comporta l'attuazione di quanto previsto, sebbene in forma piuttosto sintetica, dall'Accordo di Schengen, al quale il nostro Paese ha già da tempo aderito ».

Sintetizzando le singole disposizioni della Convenzione, che consta di 20 articoli, preceduti da un preambolo, l'articolo 1 detta le disposizioni generali e richiama

le convenzioni vigenti in materia, di cui la Convenzione in esame intende completare le disposizioni e facilitare l'applicazione fra gli Stati membri. Il riferimento è ai seguenti atti pattizi: la Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957; la Convenzione europea per la repressione del terrorismo, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1977; la Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni: il « Trattato Benelux » (tra il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi) di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974, nelle relazioni tra gli Stati membri dell'Unione Benelux.

Il paragrafo 2 dell'articolo 1 specifica che non è pregiudicata l'applicazione delle norme più favorevoli contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri, né delle intese convenute in materia di estradizione sulla base di una legislazione uniforme o di leggi che prevedono reciprocamente l'esecuzione, sul territorio di uno Stato membro, dei mandati di arresto emessi da un altro Stato membro.

L'articolo 2 individua i fatti che danno luogo all'estradizione, specificando, al paragrafo 2, che essa non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede lo stesso tipo di misura di sicurezza privativa della libertà contemplata dalla legislazione dello Stato membro richiedente.

L'articolo 3 disciplina l'ipotesi in cui il fatto su cui si basa la domanda di estradizione secondo la legge dello Stato membro richiedente è configurato quale cospirazione o associazione per delinquere.

L'articolo 4 esclude che la domanda di estradizione ai fini del procedimento penale possa essere rifiutata per il solo fatto che il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente preveda la privazione della libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario.

L'articolo 5, al paragrafo 1 prevede che nessun reato può essere considerato dallo Stato membro richiesto, ai fini dell'applicazione della Convenzione, come un reato politico, un fatto connesso con un reato politico, ovvero un reato determinato da motivi politici, specificando, al paragrafo 2, che ciascun Stato membro può applicare tale disposizione solo in relazione a determinati reati.

L'articolo 6 disciplina l'estradizione in materia di reati fiscali e prevede, tra l'altro, che l'estradizione non possa essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio.

La disposizione prevede altresì la possibilità per ciascun Stato di dichiarare che concederà l'estradizione per un reato fiscale soltanto per fatti che possono costituire un reato in determinate materie.

L'articolo 7 detta la disciplina dell'estradizione dei nazionali, stabilendo, in particolare, che la domanda di estradizione non può essere rifiutata per il fatto che l'estradando è cittadino dello Stato membro richiesto, come invece previsto dall'articolo 6, lettera a), della Convenzione europea di estradizione.

Si prevede, inoltre, la possibilità per ciascuno Stato membro di dichiarare che non concederà l'estradizione dei propri cittadini o la concederà a determinate condizioni da esso specificate.

L'articolo 8 dispone che l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che secondo la legge dello Stato membro richiesto l'azione penale o la pena sono prescritte.

È inoltre espressamente previsto che lo Stato membro richiesto abbia la facoltà di non applicare tale disposizione quando la domanda di estradizione è basata sui fatti che, secondo la sua legge penale, rientrano nella giurisdizione del medesimo Stato membro.

L'articolo 9 prevede che l'estradizione non è concessa per un reato coperto da amnistia nello Stato membro richiesto,



qualora detto Stato sia competente a perseguire il reato in questione secondo la propria legge penale.

L'articolo 10 stabilisce che per fatti commessi anteriormente alla consegna, diversi da quelli che hanno dato luogo alla domanda di estradizione, la persona estradata può essere sottoposta a procedimento penale o essere giudicata, senza che sia necessario raccogliere il consenso dello Stato membro richiesto.

L'articolo 11 riguarda la presunzione di consenso dello Stato membro richiesto nel concedere l'estradizione in casi particolari, salva l'applicazione dell'articolo 10, nel caso in cui lo stesso Stato dichiari che il suo consenso non si deve presumere come dato.

L'articolo 12 concerne la riestradizione del soggetto da parte di uno Stato membro verso un altro.

L'articolo 13 stabilisce le procedure di individuazione, da parte di ciascuno Stato membro, di un'autorità centrale incaricata della trasmissione e ricezione delle domande di estradizione e dei relativi documenti giustificativi e di ogni altra corrispondenza ufficiale riguardante la domanda in questione.

La disposizione prevede altresì che gli Stati membri si consultino in merito alle disposizioni pratiche di applicazione dell'articolo e che l'autorità centrale dello Stato membro richiedente certifichi nella sua domanda che i documenti trasmessi a sostegno della stessa corrispondono agli originali.

L'articolo 14 riguarda le informazioni complementari, mentre l'articolo 15 prevede l'esenzione dall'autenticazione, salve disposizioni contrarie espresse dalla stessa Convenzione, dei documenti, o copie di essi, trasmessi ai fini dell'estradizione.

L'articolo 16 disciplina le ipotesi in cui l'individuo estradato verso lo Stato richiedente viene fatto transitare attraverso il territorio di un altro Paese contraente.

L'articolo 17 stabilisce che la Convenzione non può essere oggetto di alcuna riserva, ad eccezione di quelle che essa prevede espressamente.

L'articolo 18 relativo all'entrata in vigore della Convenzione, stabilisce, al paragrafo 1, che essa è sottoposta all'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali, specificando altresì, al paragrafo 2, che l'espletamento delle procedure costituzionali sarà notificato dagli Stati membri al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

Il paragrafo 3 stabilisce l'entrata in vigore è stabilita 90 giorni dopo la notifica da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione – da parte del Consiglio – dell'atto che stabilisce la Convenzione (avvenuta il 27 settembre 1996), che per ultimo procede a tale formalità, rammentando al riguardo che i Paesi membri dell'Unione europea alla data del 27 settembre 1996 erano quattordici: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria e Finlandia.

Il paragrafo 4 prevede che sino all'entrata in vigore della Convenzione, ciascuno Stato membro, all'atto della notifica o in qualsiasi altro momento, può dichiarare che la Convenzione è applicabile, per quanto lo riguarda, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione.

Ricorda in proposito che dei quattordici Paesi membri dell'Unione europea alla data di adozione della Convenzione solo l'Italia non ha proceduto alla notifica di cui al paragrafo 2 dell'articolo 18; conseguentemente la Convenzione non è in vigore. Gli altri 13 Paesi membri della UE nel 1996 hanno notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali tra il 1997 e il 2005 (la notifica più recente è della Francia), tutti accompagnando la notifica con la dichiarazione di applicabilità di cui al paragrafo 4.

L'articolo 19 stabilisce che la Convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea.

In merito rammenta che tra gli Stati divenuti membri della UE successivamente alla data di adozione della Convenzione

hanno aderito alla medesima Cipro, Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia e Slovenia.

L'articolo 20 individua il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea quale depositario della Convenzione.

L'Allegato alla Convenzione contiene:

la dichiarazione comune relativa al diritto d'asilo; la dichiarazione della Danimarca, della Finlandia e della Svezia relativa all'articolo 7 della Convenzione; la dichiarazione relativa al concetto di « nazionali »; la dichiarazione della Grecia relativa all'articolo 5 della Convenzione;

la dichiarazione del Portogallo riguardo all'estradizione richiesta per un reato cui corrisponde una pena o misura di sicurezza a carattere perpetuo; la dichiarazione del Consiglio relativa al seguito della Convenzione, con la quale il Consiglio afferma che ritiene opportuno procedere, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, a un esame periodico dell'attuazione e del funzionamento della Convenzione, della possibilità di modificare le riserve espresse o di ritirare tali riserve e del funzionamento delle procedure di estradizione in una prospettiva generale.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che consta di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione della Convenzione di Dublino.

L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie e stabilisce che agli oneri derivanti dalle disposizioni della Convenzione, valutati in euro 15.231 annui a decorrere dal 2019 per spese di missione ed euro 4.000 annui a decorrere dalla medesima annualità per altre spese, si provveda mediante riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione.**

**C. 1798 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIORGIS, *presidente*, in sostituzione della relatrice, Corneli, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1798, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.

Il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale mira a migliorare la capacità degli Stati di reagire contro la criminalità transfrontaliera alla luce delle evoluzioni politiche e sociali in Europa e dei progressi tecnologici intervenuti a livello mondiale, migliorando e completando la Convenzione del 1959 e il Protocollo addizionale del 1978; in particolare si amplia la varietà delle situazioni nelle quali potrà essere richiesta la reciproca assistenza, si rende più agevole, più rapida e più flessibile la fornitura di assistenza e si tiene conto dell'esigenza di proteggere i diritti individuali nell'elaborazione automatica dei dati a carattere personale.

Il Secondo Protocollo addizionale è stato elaborato tenendo ampiamente conto delle norme di assistenza giudiziaria adottate nel frattempo dall'Unione europea, e in particolare nella Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria dell'Unione europea del 29 maggio 2000 (MAP) e nella Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990, che prevedono nuove modalità e strumenti investigativi (come, ad esempio, l'audizione mediante videoconferenza o conferenza telefonica, la trasmissione spontanea di informazioni, la restituzione dei beni ottenuti attraverso reati, l'osservazione transfrontaliera, la consegna sorvegliata, le operazioni di infiltrazione, le squadre investigative comuni, la responsabilità penale e civile riguardo ai funzionari).

Passando a sintetizzare il contenuto delle disposizioni contenute nel Secondo Protocollo addizionale, esso è articolato in tre capitoli.

Il capitolo I (composto dagli articoli da 1 a 6) contiene le disposizioni che sostituiscono o completano diversi articoli della Convenzione del 1959, il capitolo II (composto dagli articoli da 7 a 29) raggruppa le disposizioni nuove, mentre il capitolo III (composto dagli articoli da 30 a 35) contiene le disposizioni finali.

L'articolo 1, relativo al campo di applicazione, obbliga lo Stato richiesto a trattare le domande di assistenza giudi-

ziaria con celerità, ed estende il campo d'applicazione ai reati perseguiti da un'autorità amministrativa.

La formulazione, che riprende quella dell'articolo 49, lettera *a*), della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, tiene conto del fatto che lo stesso reato è perseguito in alcuni Stati da un'autorità penale e in altri da un'autorità amministrativa.

Viene inoltre esteso il campo di applicazione alle persone giuridiche, prevenendo altresì che la domanda di assistenza giudiziaria non possa più essere rifiutata per il solo motivo che il diritto dello Stato richiesto non preveda la responsabilità penale delle persone giuridiche.

L'articolo 2 riguarda la presenza di autorità della Parte richiedente alla commissione rogatoria.

L'articolo 3 riguarda il trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiedente. Tale disposizione sostituisce l'articolo 11 della Convenzione, il cui campo di applicazione si è rivelato troppo limitato, il quale attualmente prevede che le persone detenute nello Stato richiesto possano essere trasferite nello Stato richiedente soltanto quando lo Stato richiedente domanda la loro comparizione in qualità di testimoni o per un confronto nel quadro di un procedimento penale.

L'articolo 4 è relativo alle vie di comunicazione e semplifica le modalità di trasmissione delle richieste. In particolare, si prevede la possibilità di ricorrere a mezzi elettronici per la trasmissione di domande di assistenza giudiziaria e di altre comunicazioni. Viene fatto salvo di diritto di ogni Stato di dichiarare a quali condizioni è disposto ad accettare le domande e le comunicazioni trasmesse per via elettronica o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione.

L'articolo 5 prevede una nuova regolamentazione in materia di spese, mantenendo il principio di gratuità dell'assistenza giudiziaria, salvo alcune deroghe.

L'articolo 6 concerne l'indicazione delle autorità giudiziarie da parte degli Stati contraenti.

L'articolo 7 disciplina l'esecuzione differita delle domande, permettendo non soltanto di rifiutare l'assistenza giudiziaria, ma anche di differire l'esecuzione della domanda, di eseguire la domanda soltanto in parte o di vincolare l'esecuzione della stessa a determinate condizioni.

L'articolo 8 è relativo alla procedura e attenua leggermente il principio previsto dall'articolo 3 della Convenzione, il quale stabilisce che le domande di assistenza giudiziaria siano trattate conformemente alla procedura dello Stato richiesto.

L'articolo 9 tratta delle audizioni in videoconferenza, fissandone le regole relativamente alle domande di audizione e allo svolgimento delle stesse.

L'articolo 10 prevede l'audizione mediante conferenza telefonica, limitatamente a testimoni e periti e con il consenso di questi. Tale audizione, inoltre, deve essere prevista dal diritto nazionale dello Stato richiedente e non deve essere contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto.

L'articolo 11 disciplina la trasmissione spontanea di informazioni.

L'articolo 12 disciplina la restituzione dei beni ottenuti attraverso reati.

L'articolo 13 regola il trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiesta.

L'articolo 14 dispone in materia di comparsa personale delle persone condannate e trasferite, stabilendo che gli articoli 11 e 12 della Convenzione relativi al trasferimento temporaneo e all'immunità si applichino per analogia alla comparsa personale, nel territorio della Parte che ha pronunciato la condanna, delle persone condannate e trasferite a fini di revisione della sentenza.

L'articolo 15 dispone in materia di lingua degli atti.

L'articolo 16 prevede, a fini di semplificazione, la possibilità di ricorrere in taluni casi alla notifica a mezzo posta di atti a persone che si trovino nel territorio di un'altra Parte.

Gli articoli da 17 a 20 riguardano la disciplina di specifiche modalità di assi-

stenza giudiziaria quali l'osservazione transfrontaliera, la consegna sorvegliata, le operazioni di infiltrazione, le squadre investigative comuni.

Gli articoli 21 e 22 dettano norme in materia di responsabilità civile e penale dei funzionari.

L'articolo 23 consente a uno Stato di richiedere misure di protezione di testimoni nel quadro di un procedimento penale e prevede che le Autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto debbano convenire misure volte a proteggere le persone interessate.

L'articolo 24 stabilisce che, su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta, conformemente al suo diritto nazionale, può ordinare misure provvisoriale al fine di preservare i mezzi probatori, di mantenere una situazione esistente oppure di proteggere interessi giuridici minacciati. La Parte richiesta può consentire alla domanda parzialmente o ponendo condizioni.

L'articolo 25 prevede che la Parte richiedente possa chiedere alla Parte richiesta la confidenzialità della domanda, purché ciò sia compatibile con la sua esecuzione.

L'articolo 26 è relativo alla protezione dei dati personali trasmessi sulla base della Convenzione e dei suoi protocolli.

Gli articoli da 27 a 35 contengono disposizioni relative alla designazione delle autorità, ai rapporti del Protocollo con altri trattati, alla composizione amichevole, alla firma ed entrata in vigore, all'adesione, all'applicazione territoriale, alle riserve, alla denuncia e alle notificazioni.

Passando a illustrare il Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, esso crea le basi legali che accelerano e semplificano la procedura di estradizione.

In dettaglio, l'articolo 1 introduce l'obbligo delle Parti di estradare reciprocamente gli individui ricercati secondo la procedura semplificata, a condizione che la Parte richiesta e la persona interessata acconsentano all'applicazione della procedura.

L'articolo 2, relativo all'avvio della procedura, prevede che se nei confronti dell'individuo ricercato è stata presentata una domanda di arresto provvisorio l'estradizione non è subordinata alla richiesta formale di estradizione, ma è sufficiente la comunicazione alla Parte richiesta di alcune informazioni specificamente indicate dal paragrafo 1, fra cui l'identità del ricercato, la natura del reato, la pena prevista e quella eventualmente già scontata, la descrizione delle circostanze del fatto.

L'articolo 3 prevede l'obbligo di informare l'interessato in merito alla domanda di estradizione e alla possibilità di applicazione della procedura semplificata.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano il consenso all'estradizione semplificata e la rinuncia alla regola della specialità da parte dell'estradando.

In tale ambito il paragrafo 5 dell'articolo 4 prevede che ciascuno Stato possa rendere una dichiarazione per cui il consenso e la rinuncia alla regola della specialità possono essere revocati: al riguardo segnala come l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica preveda che il Governo italiano renda tale dichiarazione, al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 703 del codice di procedura penale, che dispone l'irrevocabilità della rinuncia al principio di specialità alle condizioni di cui all'articolo 717, comma 2-bis, dello stesso codice, vale a dire salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia. L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede altresì che il Governo italiano renda la dichiarazione prevista dall'articolo 5, lettera b), del Protocollo, per cui il principio di specialità non si applica soltanto se l'individuo perseguito rinuncia espressamente alla sua applicazione.

L'articolo 6 riguarda le notificazioni in caso di arresto provvisorio.

L'articolo 7, al fine di snellire ulteriormente le procedure, stabilisce che, nel caso di consenso all'estradizione da parte da parte dell'interessato, lo Stato richiesto deve notificare la propria decisione allo

Stato richiedente entro venti giorni dalla data in cui è stato espresso il consenso dell'interessato.

L'articolo 8, relativo ai mezzi di comunicazione, semplifica le modalità di trasmissione delle notificazioni, che potrà avere luogo anche per via elettronica.

L'articolo 9 riguarda la consegna dell'estradato, che dovrà avvenire al più presto, preferibilmente entro dieci giorni dalla data della notificazione della decisione di estradizione.

L'articolo 10 prevede che la procedura di estradizione semplificata possa applicarsi anche nel caso in cui l'interessato abbia manifestato il consenso all'estradizione oltre il termine di dieci giorni dall'arresto previsto dall'articolo 6, qualora la Parte richiesta non abbia ancora ricevuto la domanda formale di estradizione ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione.

L'articolo 11 disciplina il transito delle persone estradate con procedura semplificata.

Gli articoli da 12 a 19 contengono le disposizioni finali, relative alla relazione del Protocollo con la Convenzione e con gli altri accordi internazionali, alla composizione amichevole, alla firma ed entrata in vigore, all'adesione, all'applicazione territoriale, alle dichiarazioni e alle riserve, alla denuncia e alle notificazioni.

Passando quindi a sintetizzare il contenuto del Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, esso emenda e completa un certo numero di disposizioni della Convenzione, al fine di adattarla meglio alle esigenze attuali.

Tali disposizioni riguardano in particolare i tempi di prescrizione, la richiesta e la presentazione dei documenti giustificativi, il principio di specialità, transito e riestradizione verso uno Stato terzo e le vie e i mezzi di comunicazione per l'applicazione della Convenzione.

In dettaglio, l'articolo 1, relativo alla prescrizione, modifica le norme previste all'articolo 10 della Convenzione e stabilisce, al paragrafo 1, che la prescrizione



può impedire l'estradizione solamente se il reato è prescritto secondo il diritto dello Stato richiedente.

Ai sensi del paragrafo 2, l'estradizione non può di principio essere rifiutata invocando che l'azione penale o l'esecuzione della pena è prescritta secondo il diritto dello Stato richiesto.

Tuttavia il paragrafo 3 prevede che ciascuno Stato possa dichiarare di riservarsi il diritto di non applicare il paragrafo 2: al riguardo segnala come l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica preveda che il Governo italiano si avvalga di tale riserva, rendendo la relativa dichiarazione all'atto del deposito dello strumento di ratifica. La riserva consente al nostro Paese di far valere le proprie norme interne in materia di prescrizione del reato e della pena nelle procedure passive di estradizione.

L'articolo 2 innova la normativa vigente semplificando le modalità di presentazione della domanda di estradizione.

L'articolo 3 modifica la regola della specialità prevista all'articolo 14 della Convenzione, con riferimento alle domande di estensione del perseguimento ad altri reati commessi prima dell'estradizione (cosiddetta « domanda suppletiva »).

Gli articoli 4 e 5 sono relativi, rispettivamente, alla riestradizione verso uno Stato terzo e al transito.

Per quanto concerne l'articolo 5, segnala come l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica preveda che il Governo italiano si avvalga della riserva prevista dall'articolo 21, paragrafo 5, della Convenzione, come modificato dal Quarto protocollo addizionale, rendendo una dichiarazione volta a fare salvi i poteri del Ministro della giustizia, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 697 del codice di procedura penale, a salvaguardia della sovranità, della sicurezza o di altri interessi essenziali dello Stato, e di ritagliare un'area di riserva con riguardo alle condizioni indicate dall'articolo 698 del codice di procedura penale in materia di rischio che il soggetto in transito possa essere sottoposto a trattamenti inumani, degradanti o che comunque violino i diritti fondamentali della persona ovvero che sia punito nel Paese di destinazione con la pena di morte.

L'articolo 6 interviene in materia di canali e mezzi di comunicazione, consentendo il ricorso anche a mezzi elettronici.

Gli articoli da 7 a 15 contengono disposizioni finali relative alla relazione del Protocollo con la Convenzione e con gli altri accordi internazionali, alla composizione amichevole, alla firma ed entrata in vigore, all'adesione, all'applicazione temporale e territoriale, alle dichiarazioni e riserve, alla denuncia e alle notificazioni.

Per quel che riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale consta di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 prevede che all'atto del deposito dello strumento di ratifica il Governo renda le dichiarazioni e apponga le riserve precedentemente citate.

L'articolo 4 reca un rinvio al decreto legislativo n. 52 del 2017, di attuazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, per quanto concerne la regolamentazione di talune forme di cooperazione previste dal Secondo Protocollo addizionale (consegne sorvegliate, operazioni di infiltrazione e squadre investigative comuni)

L'articolo 5 reca le norme sulla copertura finanziaria, mentre l'articolo 6 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 14.55.**



ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato (C. 1797 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1797, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996;

rilevato positivamente come l'obiettivo della Convenzione di cui si propone la ratifica è quello di migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda sia il perseguimento dei reati sia l'esecuzione delle condanne, tenuto conto che è interesse comune degli

Stati membri assicurare che le procedure di estradizione funzionino in maniera rapida ed efficace;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (C. 1798 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1798, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012;

segnalato positivamente come i protocolli di cui si dispone la ratifica siano volti a migliorare la capacità degli Stati di

reagire contro la criminalità transfrontaliera, estendendo i casi nei quali potrà essere richiesta la reciproca assistenza e rendendo più agevoli, rapide e flessibili le relative procedure;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di rappresentanti di *Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain* (ADHRB). (Svolgimento e conclusione) ..... 29

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza della presidente Iolanda DI STASIO.*

#### La seduta comincia alle 12.35.

**Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.**

**Audizione di rappresentanti di *Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain* (ADHRB).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Iolanda DI STASIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Yannick COCARD e Carnevale CLAUDIA, *Rappresentanti di Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Pino CABRAS (M5S) e Yana Chiara EHM (M5S).

Yannick COCARD e Carnevale CLAUDIA *Rappresentanti di Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain*, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Iolanda DI STASIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 13.10.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione sulla composizione della Commissione .....	30
Sulla pubblicità dei lavori .....	30
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	31
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	41
DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (Parere alla Commissione XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	32
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	42
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	34
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Esame rinvio</i> ) .....	34
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	36
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Nuovo testo C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	36
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamento 10.100 della Relatrice e subemendamenti</i> ) .....	43
ALLEGATO 4 ( <i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i> ) .....	45

#### SEDE CONSULTIVA

Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Raffaele Volpi.

**La seduta comincia alle 13.50.**

#### Variazione sulla composizione della Commissione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il deputato Giorgio SILLI entra a far parte

della Commissione, quale componente del gruppo Misto.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.****C. 1807 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide GALANTINO (M5S), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento osservando che il decreto-legge n. 34 del 2019 si compone di 51 articoli distribuiti in IV Capi, che recano molte e importanti novità economiche, fiscali e di sviluppo volte a dare un forte impulso alla ripresa economica del Paese, attraverso misure concrete a sostegno delle imprese e degli investimenti.

Evidenzia, quindi, che le principali misure del provvedimento prevedono sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela del *made in Italy* e ulteriori misure per la crescita.

In particolare, segnala: la reintroduzione dell'agevolazione che consente di aumentare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per i titolari di reddito d'impresa, arti e professioni, cosiddetto super-ammortamento (articolo 1); la sostituzione dell'agevolazione IRES al 15 per cento (cosiddetta mini-IRES) disposta dalla legge di bilancio 2019 in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni con un diverso incentivo che prevede una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili (articolo 2); l'incremento progressivo della percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali (articolo 3); la semplificazione delle procedure di fruizione della tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali, cosiddetta *patent box*, consentendo ai contribuenti di determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in

alternativa alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate (articolo 4); alcune modifiche alle vigenti agevolazioni in favore dei lavoratori rimpatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia (articolo 5); alcune modifiche al regime dei forfetari che dovranno effettuare le ritenute sui redditi da lavoro dipendenti corrisposti diventando di nuovo sostituti di imposta (articolo 6); alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico, nonché per la valorizzazione edilizia; (articoli 7, 8 e 10); gli incentivi alle aggregazioni d'impresa e per chi investe nella ricerca sulle tecnologie energetiche pulite (articolo 11); l'estensione della fattura elettronica obbligatoria per le operazioni con lo Stato di San Marino (articolo 12); la riapertura della rottamazione delle multe e del tributi degli enti locali (articolo 15); il credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante (articolo 16); alcune modifiche alla misura di sostegno che consente alle micro, piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature (articolo 20); la proroga e il rafforzamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo (articolo 26); la previsione di un nuovo tipo di impresa, la Società di investimento semplice (SIS), che potrà investire solo in *start-up* non quotate, in cambio di esenzione dalle imposte sui redditi da capitale (articolo 29); l'introduzione del cosiddetto « marchio storico di interesse nazionale » per i marchi di almeno 50 anni (articolo 31); misure per l'assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni (articolo 33); un piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali e nelle aree di crisi complessa, con particolare riferimento a Veneto e Campania (articolo 34).

Sottolinea, inoltre, che l'articolo 38 dispone il trasferimento a Roma capitale della titolarità dei crediti e del piano di estinzione dei debiti della Gestione commissariale del Comune di Roma, preve-

dendo l'iscrizione in bilancio, a fronte dei crediti, di un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché l'attribuzione a Roma Capitale delle risorse necessarie a far fronte al piano di estinzione dei debiti.

L'articolo 39 prevede invece, limitatamente al triennio 2019-2021, la possibilità per l'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) di avvalersi di società *in house* già esistenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'implementazione degli strumenti necessari all'attuazione del Reddito di cittadinanza.

L'articolo 41 amplia la platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concesso, in presenza di determinate condizioni, il trattamento di mobilità in deroga, mentre l'articolo 46 interviene sulla disposizione (comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015) che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente dell'ILVA di Taranto.

Infine, l'articolo 47 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere, a partire dal 1° dicembre 2019, 100 unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, di alta specializzazione ed elevata professionalità, allo scopo di rendere più efficiente e celere lo svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

Ciò premesso, osserva che la disposizione che riguarda gli ambiti di competenza della Commissione difesa (articolo 32, comma 4) si riferisce alla previsione di alcune modifiche al codice della proprietà industriale, volte a specificare, nell'ambito della lotta alla contraffazione, che nel divieto già vigente di registrazione come marchi di simboli emblematici e stemmi che rivestono interesse pubblico, siano inclusi i segni riconducibili alle Forze dell'ordine e alle Forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani. Si introduce altresì la previsione che non possono formare oggetto di registrazione come marchi parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia.

Alla luce di quanto evidenziato, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.**

**C. 1816 Governo.**

(Parere alla Commissione XII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Domenico FURGIUELE (Lega), *relatore*, riferisce, in premessa, che le recenti vicende di cronaca riguardanti il settore sanitario nella sua regione, la Calabria, hanno portato all'attenzione del Paese una realtà che non si può certo ascrivere tra quelle più prestigiose.

Rileva, quindi, che proprio per tale ragione l'Esecutivo ha deciso di tenere nella stessa regione Calabria una riunione del Consiglio dei ministri in cui è stato approvato il provvedimento in esame, dando così testimonianza dell'attenzione del Governo su una problematica di assoluta importanza quale quella del diritto della popolazione locale a ricevere gli stessi livelli essenziali di assistenza assicurati nelle altre regioni.

Osserva, quindi, che il decreto-legge n. 35 del 2019, composto da III Capi e da 16 articoli, reca diverse disposizioni relative alla previsione di misure urgenti per il servizio sanitario della Regione Calabria, nonché altre misure urgenti in materia sanitaria.

In particolare, il Capo I del decreto, composto da 10 articoli, è interamente dedicato a disposizioni speciali per la Regione Calabria volte a ripristinare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costitu-



zione, nonché ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale secondo i relativi programmi operativi. Tutti gli interventi proposti, pertanto, si configurano come provvedimenti normativi straordinari, assunti per un periodo temporale limitato a 18 mesi (ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del presente decreto), con i quali si intende traghettare la sanità calabrese verso situazioni amministrative « normali ».

Il Capo II (articoli da 11 a 13) reca invece misure urgenti su specifiche tematiche del settore sanitario su cui è necessario intervenire al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie afferenti ai livelli essenziali di assistenza, tra le quali viene in evidenza un tema di particolare rilevanza connesso ai limiti di spesa per le assunzioni di personale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, limite che, nel corso degli anni, ha determinato il blocco del turn over e, quindi, la carenza di personale sanitario.

Il Capo III (articoli da 14 a 16) reca le disposizioni finanziarie, transitorie e finali. In particolare, l'articolo 15 reca le disposizioni transitorie e finali riferite alle norme di cui al capo I, stabilendo che le misure introdotte dal decreto-legge in esame abbiano una vigenza di 18 mesi.

Con specifico riguardo ai profili di competenza della Commissione difesa, segnala l'articolo 9 che prevede lo svolgimento di un'attività di collaborazione da parte del Corpo della Guardia di finanza in favore del Commissario *ad acta* della regione Calabria, nonché degli eventuali Commissari straordinari e Commissari straordinari di liquidazione nominati, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto, rispettivamente, per i singoli enti o aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria e per l'eventuale gestione straordinaria del medesimo ente o azienda.

In particolare, il comma 1 prevede che, nell'esercizio delle proprie funzioni, i citati Commissari possano avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e

finanziari connessi all'attuazione, nella regione, del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario. Resta comunque fermo che il Corpo della Guardia di finanza opera nell'ambito delle autonome competenze istituzionali e dei propri poteri.

Il comma 2, invece, demanda ad un'apposita convenzione tra il Ministero della salute ed il Corpo della Guardia di finanza la definizione delle modalità operative della collaborazione e delle procedure di ristoro degli oneri sostenuti dal medesimo Corpo. Al riguardo, è autorizzata una spesa nel limite massimo, pari a 160.000 euro per il 2019 ed a 320.000 euro per il 2020 (comma 3).

Infine, la norma in esame richiama la possibilità, disciplinata dall'articolo 2133 del codice dell'ordinamento militare, di stipulazione, tra il Corpo in esame e soggetti pubblici e privati, di permuta di materiali o prestazioni ai fini del contenimento delle spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione al Corpo.

Tutto ciò considerato, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Maria TRIPODI (FI), anche a nome del gruppo di Forza Italia, preannuncia un voto contrario in considerazione del fatto che il provvedimento presenta molte criticità e non risulta adeguato a soddisfare le esigenze della popolazione di una regione dalla quale, a sua volta, proviene.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Raffaele Volpi.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese.**

**Atto n. 81.**

(Rilievi alla V Commissione).

(Esame rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, osserva che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la ripartizione delle risorse del fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, al fine di formulare dei rilievi alla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento.

Ricorda, quindi, che tale fondo – la cui dotazione complessiva è di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033 – è stato istituito dai commi 95 e 96 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) e che le relative risorse sono finalizzate al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

Osserva, inoltre, che tale dotazione è stata ridotta, ai sensi dello stesso comma 96, di un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, al fine di finanziare il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza e, pertanto, le risorse residue del Fondo ammontano a complessivi 42,7 miliardi di euro, con il seguente profilo finanziario:

725 milioni di euro per l'anno 2019, 1.250 milioni di euro per l'anno 2020, 1.575 milioni di euro per l'anno 2021, 3.155 milioni di euro per l'anno 2022, 3.070 milioni di euro per l'anno 2023, 3.055 milioni di euro per l'anno 2024, 3.100 milioni di euro per l'anno 2025, 3.180 milioni di euro per l'anno 2026, 3.290 milioni di euro per l'anno 2027, 3.300 milioni di euro per l'anno 2028, 3.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

Ricorda, infine, che al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza.

Passando al contenuto di merito del provvedimento, composto da 1 solo articolo, sottolinea che le risorse – ripartite ai sensi del comma 1 tra le amministrazioni centrali dello Stato, come da elenco riportato nell'Allegato 1 allo schema di decreto – sono state assegnate per oltre due terzi (37,7 per cento) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il 16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, per il 13,6 per cento al Ministero della difesa e per il 9,4 per cento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tutti gli altri Ministeri sono state assegnate quote inferiori al cinque per cento.

Segnala, quindi, che il comma 2 puntualizza che gli interventi da finanziare, nell'ambito dei settori di spesa individuati, sono realizzati secondo le procedure previste dalla vigente legislazione anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.

I commi 3 e 4 riguardano, invece, il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati, previsto nel comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019.

Infine, i commi 5 e 6 riguardano le somme assegnate ma non impegnate, in

relazione alle quali viene richiamato il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che prevede l'individuazione, nei decreti di riparto, dei criteri e delle modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione, e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità del fondo.

Quanto alle risorse destinate al Ministero della difesa, evidenzia che al dicastero sono stati assegnati nel complesso 5.800 milioni di euro per il periodo dal 2019 al 2033, di cui 69 milioni nel 2019, 100 milioni nel 2020, 138 milioni nel 2021 e quote superiori ai 400 milioni a partire dal 2022. Rispetto al totale complessivo delle risorse ripartite, le risorse assegnate al dicastero della difesa rappresentano circa il 9,5 per cento nel 2019, l'8 per cento nel 2020 e circa l'8,8 per cento nel 2021, per poi assestarsi su percentuali superiori al 13 per cento.

Infine, fa presente che l'allegato 1 non reca alcuna indicazione dei settori in cui le risorse verranno impiegate.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) condivide l'obiettivo dello schema di decreto in esame, che è quello di rilanciare gli investimenti pubblici nell'intento di promuovere la crescita del Paese.

Evidenzia, quindi, che con riguardo al comparto della Difesa, gli investimenti programmati hanno una duplice valenza perché servono, da un lato, a sostenere un settore di industrie particolarmente trainanti promuovendo anche la ricerca di nuove tecnologie e, dall'altro, a dotare le nostre Forze armate dei beni strumentali necessari affinché possano assolvere al meglio il loro compito istituzionale di garantire la difesa e la sicurezza dell'intero Paese.

Rileva, tuttavia, che l'allegato che correda lo schema di decreto riporta esclusivamente le somme assegnate al dicastero nel loro complesso e, pertanto, ritiene che senza ulteriori dettagli in merito ai singoli progetti in cui il dicastero impiegherà i

fondi assegnati non sia possibile esprimere alcun rilievo alla Commissione competente per il merito.

Salvatore DEIDDA (FdI) condivide le considerazioni del collega Ferrari, aggiungendo che occorre prestare la dovuta attenzione anche al fatto che gli investimenti siano equamente distribuiti a livello geografico.

Conclude evidenziando che, in considerazione degli effetti duali da essi prodotti, una considerevole parte degli investimenti della Difesa sono contabilizzati nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico ed auspica che, in futuro, questi possano essere assegnati direttamente al dicastero della difesa, in modo da evitare la possibile sottrazione di risorse.

Maria TRIPODI (FI) concorda con il ragionamento dei colleghi precedentemente intervenuti e sottolinea come occorra tutelare lo strumento militare e sforzarsi di assegnare alla Difesa fondi certi ed appositamente mirati, dal momento che la difesa del Paese è un obiettivo strategico inderogabile.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, sottolinea come effettivamente la tabella allegata non precisi l'allocazione dei fondi assegnati ai singoli dicasteri e condivide la richiesta di informazioni più dettagliate.

Quanto, invece, agli investimenti che vengono sostenuti attraverso risorse allocate nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico, precisa che un'eventuale riassegnazione al dicastero della Difesa comporterebbe che la quota di bilancio assegnata al settore degli investimenti potrebbe facilmente superare l'obiettivo, fissato dalla legge n. 244 del 2012, del raggiungimento della quota di bilancio della Difesa pari al 25 per cento.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**SEDE REFERENTE**

*Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Angelo Tofalo.*

**La seduta comincia alle 18.55.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.**

**Nuovo testo C. 875 Corda e abbinato C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 maggio 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta la Commissione ha proseguito l'esame degli emendamenti ed ha concluso le votazioni relative agli articoli da 1 a 9, da 11 a 14 e 18, restando accantonate tutte le proposte emendative riferite all'articolo 10 e alcune proposte emendative riferite agli articoli 15, 16 e 17.

Avverte, quindi, che nella giornata di giovedì 9 maggio la relatrice ha ritirato il proprio emendamento 10.4 ed ha presentato il nuovo emendamento 10.100 (*vedi allegato 3*); conseguentemente sono decaduti i sub-emendamenti Ferrari 0.10.4.1 e Maria Tripodi 0.10.4.2, riferiti all'emendamento della relatrice ritirato.

Comunica, infine, che alla scadenza del termine per la presentazione di sub-emen-

damenti, fissato per venerdì 10 maggio alle ore 13, sono stati presentati due sub-emendamenti, Maria Tripodi 0.10.100.1 e Ferrari 0.10.100.2, entrambi ritenuti ammissibili (*vedi allegato 3*).

Giovanni Luca ARESTA (M5S) ritira il proprio emendamento 10.8.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, propone di accantonare gli emendamenti riferiti agli articoli 10 e 16 e di procedere con l'esame delle restanti proposte accantonate.

Salvatore DEIDDA (Fdi) si dichiara contrario a rinviare ulteriormente l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 10 e 16, osservando che la maggioranza ha avuto moltissimo tempo a disposizione per approfondire tutte le questioni e cercare di risolvere le divergenze all'interno della stessa.

Osserva, quindi, che la situazione attuale è il frutto di una campagna di cattiva informazione che è stata fatta cercando di addossare ad alcuni gruppi parlamentari la responsabilità di non volere riconoscere i diritti sindacali al personale militare quando, al contrario, la maggioranza ha deciso in maniera irremovibile di respingere gli emendamenti presentati dal gruppo di Fratelli d'Italia che avrebbero consentito di concedere maggiori tutele ai nostri soldati.

Maria TRIPODI (FI) manifesta assoluta contrarietà alla proposta della relatrice ricordando che l'esame del provvedimento è stato già più volte dilazionato per consentire i necessari approfondimenti.

Non ravvisa, quindi, l'esigenza di rinviare ulteriormente l'esame delle proposte emendative che incidono su uno dei punti più qualificanti del provvedimento, sul quale il dibattito della Commissione è stato già ampiamente svolto anche in sede di comitato ristretto.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, confuta le argomentazioni che sostengono che la maggioranza sia divisa al suo in-

terno e manifesta, invece, l'esigenza di lavorare bene con i tempi più congrui.

Rileva inoltre che le dichiarazioni rilasciate da alcune associazioni sindacali di militari testimoniano che effettivamente c'è del malessere nel personale militare, rispetto al quale nessuna colpa può essere addossata al lavoro svolto dalla relatrice e dalla maggioranza.

Alberto PAGANI (PD) esprime forte disagio per un percorso tortuoso del provvedimento su cui il gruppo del Partito democratico aveva sin dall'inizio chiesto di riflettere adeguatamente e di procedere con cautela.

Sottolinea, quindi, che nonostante l'esame delle criticità emerse sia stato più volte rinviato, ad oggi la maggioranza non è ancora giunta ad una sintesi delle diverse posizioni.

Preannuncia, quindi, la disponibilità del proprio gruppo a procedere sin da ora all'esame di tutte le proposte emendative, anche in considerazione del fatto che non vede le ragioni di un ulteriore rinvio che lascerebbe la situazione immutata.

La Commissione respinge la proposta di accantonamento degli emendamenti riferiti agli articoli 10 e 16.

Emanuela CORDA, *relatrice*, formula parere favorevole sull'emendamento Ferrari 10.1, invitando al ritiro i presentatori degli emendamenti Russo 10.2 e Toccalini 10.3.

Formula, quindi, parere contrario sui subemendamenti Maria Tripodi 0.10.100.1 e Ferrari 0.10.100.2.

Formula, altresì, parere contrario sugli emendamenti Pettazzi 10.5, sugli identici emendamenti Maria Tripodi 10.6 e Pagani 10.7, nonché sugli emendamenti Maria Tripodi 10.01 e Pagani 10.02.

Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Ferrari 16.01, in precedenza accantonato.

Passando alle proposte emendative riferite agli articoli 15, 16 e 17, ribadisce i pareri già espressi nella seduta di giovedì 9 maggio, ovvero parere contrario sugli

emendamenti Deidda 15.02, 15.03 e 15.04, invito al ritiro altrimenti parere contrario sull'emendamento Iorio 16.2, parere contrario sull'emendamento Deidda 16.4 e favorevole sull'emendamento Iovino 16.6. Infine invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Lotti 17.1 e Roberto Rossini 17.2.

Il sottosegretario Angelo TOFALO esprime parere conforme alla relatrice.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

La Commissione approva l'emendamento Ferrari 10.1 (*vedi allegato 4*).

Giovanni RUSSO (M5S) ritira il proprio emendamento 10.2.

Luca TOCCALINI (Lega) ritira l'emendamento 10.3 a sua prima firma.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), intervenendo sul subemendamento Maria Tripodi 0.10.100.1, chiede alla presentatrice chiarimenti sul relativo contenuto.

Maria TRIPODI (FI) precisa che la proposta emendativa sostiene, sul tema della giurisdizione, una diversa posizione politica rispetto a quella della relatrice e del gruppo del M5S.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) osserva che l'emendamento 10.100 della relatrice introduce nel provvedimento un tema fondamentale che serve a completare il quadro delle tutele sindacali riconosciute al personale militare dal provvedimento stesso.

Sottolinea come la devoluzione delle controversie in materia sindacale del personale militare al giudice del lavoro sia necessaria affinché i diritti che il provvedimento disciplina siano effettivi e reali.

Al contrario, attribuire la giurisdizione su tali questioni del giudice amministrativo comporterebbe una serie di pregiu-



dizi, tra i quali cita l'impossibilità di ammettere tutti i mezzi di prova che sono consentiti nel rito ordinario.

Rileva, ancora, che nel rito ordinario i tempi del processo sono stati notevolmente ridotti e che, pertanto, l'emendamento della relatrice riconosce al personale militare una tutela completa che non rende possibile accettare deroghe a tale impianto.

Prende atto che il subemendamento della collega Maria Tripodi stravolge l'impianto del provvedimento ed auspica, quindi, che la Commissione non voglia scrivere una brutta pagina della storia del diritto sindacale e del lavoro prevedendo, per il personale militare, la risoluzione delle controversie sindacali tramite la giurisdizione amministrativa.

Aggiunge che la soluzione prospettata dal sub-emendamento risulta anche particolarmente gravosa per il personale militare in quanto la presentazione di ricorsi dinanzi ai tribunali amministrativi comporterà certamente degli oneri più consistenti rispetto a quelli previsti per i giudizi dinanzi al giudice ordinario.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, sottolinea la bontà del suo emendamento sul tema della giurisdizione e fa presente che questo è stato presentato nell'intento di rispondere nella maniera più completa alle sollecitazioni provenienti dalla sentenza della Corte costituzionale dell'ottobre 2018 che ha sancito l'illegittimità del divieto di costituire associazioni sindacali tra militari.

Si dichiara quindi preoccupata per l'eventualità che il personale militare non possa difendere i propri diritti sindacali in maniera adeguata ed evidenzia che il provvedimento già ha recepito i numerosi pareri che sono stati indicati nella citata sentenza della Corte costituzionale.

Ritiene che attraverso la modifica proposta al suo emendamento si tenti in realtà impedire il pieno svolgimento di quei diritti sindacali che il provvedimento intende riconoscere, depotenziandone così la portata.

Si tratta di un modo di procedere che considera scorretto e che non è disposta ad accettare.

Luca FRUSONE (M5S) considera paradossale la discussione che si sta svolgendo su una proposta emendativa che deroga a qualcosa che è del tutto normale. Osserva, infatti, che durante l'esame del provvedimento sembrava pacifico che la giurisdizione sulle controversie sindacali dovesse essere quella del giudice ordinario e avverte che le conseguenze di questo mutamento avranno serie conseguenze per i diritti sindacali del personale militare.

Occorre difendere la scelta operata dalla relatrice e dal Movimento 5 stelle e considera un attentato ai diritti sindacali dei militari il volere attribuire al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie sindacali.

Maria TRIPODI (FI) considera eccessivi i toni utilizzati anche perché il provvedimento si trova ancora in fase di prima lettura e non è ancora giunto all'esame dell'Assemblea.

Rammenta, quindi, che il gruppo di Forza Italia ha sempre sostenuto la necessità di approvare un testo che fosse il più condiviso possibile, proprio per testimoniare l'unità del Parlamento nei confronti di un tema così sentito dal mondo militare.

Antonio DEL MONACO (M5S) non comprende le ragioni per cui si vuole introdurre una differente forma di giurisdizione per le controversie sindacali riguardanti il mondo militare e ribadisce la necessità di approvare una buona legge che disciplini in maniera conforme a quanto avviene per il comparto del pubblico impiego.

Rivolge quindi un appello a respingere il subemendamento Maria Tripodi 0.10.100.1 ed a approvare, invece, l'emendamento della relatrice 10.100.

Salvatore DEIDDA (FdI) desidera illustrare i contenuti della sua proposta emendativa 15.04 che, intervenendo sullo



stesso tema, prospetta, al comma 1, la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario le controversie in materia sindacale del comparto militare, e al comma 2, la giurisdizione del giudice ordinario esclusivamente per la repressione della condotta antisindacale. Ritiene che tale proposta consenta di trovare un punto di equilibrio tra le due alternative in esame.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) evidenzia che la soluzione che affida alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia sindacale ben si concilia con le specificità e le peculiarità del comparto militare. Sottolinea come d'altra parte la prima e più evidente testimonianza di questa specificità sia contenuta nella disposizione che introduce il divieto di sciopero, che rappresenta, com'è noto, la tipica forma di protesta riconosciuta al lavoratore, e che è stata unanimemente condivisa dalla Commissione. Ricorda come autorevoli giuristi auditi dalla Commissione abbiano avallato le ragioni a fondamento di tale scelta e ritiene che la disposizione proposta con il sub-emendamento in esame sia anche la più coerente con il quadro giuridico delineato dalla sentenza della Corte Costituzionale.

Alberto PAGANI (PD) condivide le considerazioni del collega Deidda riguardo l'opportunità di utilizzare termini più appropriati e riportare il clima del dibattito su toni meno accesi.

Ricorda, quindi, che l'atteggiamento del gruppo del Partito democratico è sempre stato costruttivo e volto a far sì che il testo approvato dalla Commissione fosse il migliore possibile.

La Commissione approva il sub-emendamento Maria Tripodi 0.10.100.1.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione del sub-emendamento Maria Tripodi 0.10.100.1 risulta assorbito il sub-emendamento Ferrari 0.10.100.2.

**La seduta, sospesa alle 20.10, è ripresa alle 20.20.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, pone dunque in votazione l'emendamento della relatrice 10.100 come risultante dall'approvazione del sub-emendamento Maria Tripodi 0.10.100.1.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) esprime, a nome del suo gruppo, un voto di astensione in merito all'emendamento 10.100 della relatrice, così come risultante a seguito dell'approvazione del sub-emendamento Maria Tripodi 0.10.100.1 per le ragioni che ha già ampiamente illustrato nel corso della seduta.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, nel prendere atto dell'orientamento maturato in Commissione sulla materia della giurisdizione, preannuncia la sua astensione dal voto.

Il sottosegretario Angelo TOFALO si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento della relatrice 10.100 come risultante dall'approvazione del sub-emendamento Maria Tripodi 0.10.100.1 (*vedi allegato 4*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento della relatrice 10.100, così come modificato dal sub-emendamento Maria Tripodi 0.10.100.1, risultano assorbiti gli identici emendamenti Maria Tripodi 10.6 e Pagani 10.7. Precisa, altresì, che risulta precluso l'emendamento Pettazzi 10.5.

Avverte infine che, quanto all'emendamento Ferrari 16.01, trattandosi di contenuto identico al sub-emendamento Maria Tripodi 0.10.100.1, esso risulta a sua volta assorbito.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Maria Tripodi 10.01 e Pagani 10.02.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa adesso all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15.

Salvatore DEIDDA (FdI) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento relativo alla materia dei permessi sindacali che, a suo giudizio, merita un'appropriata disciplina.

Roger DE MENECH (PD) interviene per sottolineare il valore politico del voto appena espresso dalla Commissione sul sub-emendamento Maria Tripodi 0.10.100.1, laddove si è registrata una evidente spaccatura della maggioranza e domanda alla relatrice se intenda in qualche misura rivedere l'impianto dell'intero provvedimento alla luce di tale voto.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) sottolinea come nella maggioranza sia stata registrata una sostanziale unanimità su tutti i profili esaminati, procedendo anche in maniera spedita sull'esame degli emendamenti con l'unica eccezione della disciplina relativa alla giurisdizione dove è maturato un orientamento difforme tra le due forze di maggioranza.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) ribadisce come, fatta eccezione per il voto appena intervenuto, l'iter del provvedimento sia stato del tutto condiviso tra i due gruppi di maggioranza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Deidda 15.02 e 15.03.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento della relatrice 10.100, così come

modificato dal sub-emendamento Maria Tripodi 0.10.100.1, risulta altresì precluso l'emendamento Deidda 15.04.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16.

Marianna IORIO (M5S), ritira l'emendamento 16.3 sua firma.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Deidda 16.4 e approva l'emendamento Iovino 16.6.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 17.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) precisa che i contenuti della proposta emendativa Lotti 17.1 sono già stati sostanzialmente recepiti con l'approvazione dell'emendamento Rosato 9.3.

Roger DE MENECH (PD), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Lotti 17.1.

Roberto ROSSINI (M5S) ritira il proprio emendamento 17.2.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che, a seguito della conclusione dell'esame degli emendamenti e dei sub-emendamenti presentati, il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni ai fini dell'espressione del parere.

**La seduta termina alle 20.45.**

ALLEGATO 1

**DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (C. 1807 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (C. 1807 Governo);

considerato che il provvedimento si propone di dare un forte impulso alla ripresa economica del Paese attraverso l'introduzione di misure concrete a sostegno delle imprese e degli investimenti;

rilevato che l'articolo 32, comma 4, apporta alcune modifiche al codice della proprietà industriale, volte a specificare, nell'ambito della lotta alla contraffazione, che nel divieto già vigente di registrazione come marchi di simboli, emblemi e stemmi che rivestono interesse pubblico, siano inclusi i segni riconducibili alle Forze dell'ordine e alle Forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (C. 1816 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (C. 1816 Governo);

rilevato che l'articolo 9 del decreto-legge prevede lo svolgimento di un'attività di collaborazione da parte del Corpo della Guardia di finanza in favore del Commissario ad acta della Regione Calabria, nonché degli eventuali Commissari straordinari e Commissari straordinari di liquidazione nominati, ai sensi degli articoli 3 e 5 del medesimo decreto-legge;

sottolineato, in particolare, che il comma 1 del medesimo articolo 9 prevede che, nell'esercizio delle proprie funzioni, i citati Commissari possano avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività dirette al contrasto

delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione, nella Regione, del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario;

evidenziato, infine, che il comma 2 demanda ad un'apposita convenzione tra il Ministero della salute ed il Corpo della Guardia di finanza la definizione delle modalità operative della collaborazione e delle procedure di ristoro degli oneri sostenuti dal medesimo Corpo, richiamando anche la specifica possibilità, disciplinata dall'articolo 2133 del codice dell'ordinamento militare, di stipulazione, tra il Corpo in esame e soggetti pubblici e privati, di permute di materiali o prestazioni ai fini del contenimento delle spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione al Corpo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (Nuovo testo C. 875 Corda e abbinata C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).**

**EMENDAMENTO 10.100 DELLA RELATRICE  
E SUB-EMENDAMENTI**

## ART. 10.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Le eventuali controversie sono regolate dall'articolo 17-bis.

*Conseguentemente dopo l'articolo 17 inserire il seguente:*

Art. 17-bis.

*(Giurisdizione)*

1. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

2. Il presidente del Tribunale del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi al deposito del ricorso, procede all'assegnazione del fascicolo ai magistrati del suo ufficio affinché la causa sia trattata con immediatezza. Il giudice assegnatario del fascicolo, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione denunciata, ordina all'Amministrazione competente, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

3. Sono devolute al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio le controversie di cui all'articolo 3.

**10. 100.** La Relatrice.

*Alla parte consequenziale, al capoverso articolo 17-bis. (Giurisdizione), sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

Art. 17-bis.

*(Giurisdizione)*

1. Le controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dalla presente legge, possono essere introdotte con ricorso proposto da una associazione professionale di carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare.

2. Le controversie relative alle procedure di contrattazione nazionale di settore, disciplinate dalla presente legge, possono essere introdotte con ricorso proposto dall'amministrazione competente o da una associazione professionale di carattere sindacale tra militari.

3. Le controversie di cui ai commi 1 e 2 in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applica il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

**0. 10. 100. 1.** Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Peregò di Cremnago, Ripani.

*Alla parte conseguenziale, al capoverso articolo 17-bis (Giurisdizione), sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:*

Art. 17-bis.

(Giurisdizione)

1. In deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,

n. 300, le controversie in materia sindacale del personale militare e delle associazioni sindacali militari sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e si applica il rito ordinario di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

**0. 10. 100. 2.** Ferrari, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.



## ALLEGATO 4

**Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (Nuovo testo C. 875 Corda e abbinata C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).**

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 10.

*Al comma 2, dopo la parola: riunioni aggiungere le seguenti: con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari,.*

**10. 1.** Ferrari, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

*Alla parte consequenziale, al capoverso articolo 17-bis. (Giurisdizione), sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

Art. 17-bis.

*(Giurisdizione)*

1. Le controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dalla presente legge, possono essere introdotte con ricorso proposto da una associazione professionale di carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare.

2. Le controversie relative alle procedure di contrattazione nazionale di settore, disciplinate dalla presente legge, possono essere introdotte con ricorso proposto dall'amministrazione competente o da una associazione professionale di carattere sindacale tra militari.

3. Le controversie di cui ai commi 1 e 2 in deroga all'articolo 63 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applica il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

**0. 10. 100. 1.** Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Peregò di Cremnago, Ripani.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Le eventuali controversie sono regolate dall'articolo 17-bis.

*Conseguentemente dopo l'articolo 17 inserire il seguente:*

Art. 17-bis.

*(Giurisdizione)*

1. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

2. Il presidente del Tribunale del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi al deposito del ricorso, procede all'assegnazione del fascicolo ai magistrati del suo ufficio affinché la causa sia trattata con immediatezza. Il giudice assegnatario del fascicolo, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga

sussistente la violazione denunciata, ordina all'Amministrazione competente, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

3. Sono devolute al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio le controversie di cui all'articolo 3.

**10. 100.** La Relatrice.

ART. 16.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*  
Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia « elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare ».

**16. 6.** Iovino.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	47
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996. C. 1797 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	52
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; <i>b)</i> Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; <i>c)</i> Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012. C. 1798 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	52
DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	53
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Atto n. 82 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	58
<b>AVVERTENZA</b> .....	58

##### SEDE CONSULTIVA

Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

**La seduta comincia alle 13.30.**

**DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché**

**tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.**

**C. 1789 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, ricorda preliminarmente che il provvedimento in oggetto è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nelle sedute del 7 e 8 maggio scorsi ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VI Commissione finanze, senza tuttavia pervenire in quella sede alla deliberazione dello stesso. Rammenta peraltro che, per quanto concerne i profili di carattere finanziario del provvedimento, nelle suddette sedute il Governo ha provveduto, da un lato, a depositare la relazione tecnica sul provvedimento aggiornata all'atto del passaggio tra i due rami del Parlamento, dall'altro, a fornire ulteriori chiarimenti in merito alle questioni ad esso sottoposte. Rammenta infine che, in data 9 maggio 2019, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, senza apportare al testo trasmesso dal Senato alcuna modificazione e che pertanto oggi la Commissione bilancio è chiamata a rendere il parere di propria competenza sul testo ora all'esame dell'Assemblea.

Tanto premesso, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1789 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 22 del 2019, recante Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 13, che stabilisce che fino al termine del periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione Europea (UE),

non determina variazioni rispetto a quanto attualmente scontato nei saldi di finanza pubblica, atteso che la finalità degli interventi è quella di mantenere il vigente trattamento fiscale nei confronti del Regno Unito;

l'articolo 14, che stabilisce che i cittadini del Regno Unito iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, se in possesso della carta di soggiorno, possono richiedere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, sarà attuato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

con riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), recante integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, relativa alla corresponsione dell'indennità di servizio all'estero al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 51, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento, nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base;

l'onere, quantificato nella relazione tecnica in complessivi 115.000 euro lordi per ciascuna delle 13 unità aggiuntive di personale da destinare alle sedi diplomatico-consolari all'estero, è stato quindi determinato sulla base della media dell'esborso per trattamento economico del personale di ruolo attualmente presente nel Regno Unito;

poiché il costo effettivo dipenderà tuttavia dalla qualifica del dipendente, dalla sede di destinazione e da altri fattori, non è stato possibile determinare con esattezza l'ammontare degli effetti fiscali e previdenziali e pertanto, tenuto anche conto del limitato ammontare della spesa in questione, non sono stati prudenzialmente scontati effetti indotti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto;

il comma 3-*bis* dell'articolo 16, che prevede che agli impiegati a contratto per i viaggi di servizio siano rimborsate, in aggiunta alle spese di viaggio, anche le spese di vitto e alloggio nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di servizio per il personale di ruolo, poiché comporta la parametrizzazione del trattamento economico spettante ai predetti soggetti a quello previsto per i dipendenti di ruolo alle recenti disposizioni di contenimento della spesa, si può ritenere che esso generi complessivamente risparmi di spesa sulla rete estera e che comunque non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 17, commi 1 e 2, in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri rispetto alla normativa vigente giacché si limita a procrastinare di 18 mesi il regime vigente vale a dire i diritti in materia di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie riconosciuti ai cittadini del Regno Unito, agli apolidi e ai rifugiati che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonché dei loro familiari e superstiti, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani;

l'articolo 17, commi da 2-*bis* a 2-*quater*, che autorizza il Ministero della salute ad assumere a tempo indeterminato, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e mediante apposita procedura concorsuale pubblica per esami, un contingente di personale di 67 unità, comporta oneri, comprensivi delle competenze accessorie, quantificati nel limite massimo di una maggiore spesa pari a euro 423.614 per l'anno 2019 (corrispondente a un periodo di 1,5 mesi) e a euro 3.388.911 a decorrere dall'anno 2020;

l'articolo 17-*bis*, che fa salvi i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data di recesso e le qualifiche professionali riconosciute o in via di riconoscimento alla data di recesso, non appare determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, trattandosi di una norma che si limita a dettare un principio di carattere generale;

all'articolo 19, comma 1, terzo periodo, la riduzione – con finalità di copertura degli oneri assunzionali ivi previsti – del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, come da ultimo rifinanziato dall'articolo 1, comma 298, della legge n. 145 del 2018, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo e, per quanto concerne l'anno 2019, le risorse interessate dalla predetta riduzione non rientrano tra quelle accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018;

con riferimento all'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, che incrementa, in misura pari a 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, la dotazione finanziaria destinata alla concessione di un'indennità accessoria al personale di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, la misura della predetta indennità verrà determinata con apposito decreto del medesimo Ministro, nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2003, recante Regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, e dipenderà pertanto dal numero di personale effettivamente assegnato e dalla determinazione del Ministro;

l'articolo 19, comma 1-*ter*, laddove stabilisce che l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze – prevista dall'articolo 1, comma 351, della legge n. 145 del 2018, nell'ambito degli interventi di razionalizzazione delle articolazioni territoriali del medesimo Ministero – sia comunque assicurata con

decorrenza dal 1° gennaio 2019, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché il successivo comma 353 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 ha già stanziato le risorse finanziarie occorrenti a fronteggiare, per l'intero anno 2019, gli oneri derivanti dall'attuazione del citato comma 315;

all'articolo 19, comma 3, le risorse stanziate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge n. 145 del 2018 – di cui si prevede la riduzione con finalità di copertura degli oneri derivanti dalla stipula di contratti di consulenza e di lavoro a tempo determinato o flessibile da parte della delegazione per la Presidenza italiana del G20 – non risultano ancora trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

in tale quadro, l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di impegni già assunti sulla base della legislazione vigente, né le stesse rientrano, per quanto concerne l'anno 2019, tra quelle accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018;

l'articolo 19-ter, che include determinati istituti finanziari – fra i quali, per l'Italia, la Cassa depositi e prestiti Spa – tra i soggetti che possono negoziare per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, ha finalità essenzialmente interpretativa e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi piuttosto ascrivere alla disposizione in parola risparmi di spesa, allo stato prudenzialmente non quantificabili;

l'articolo 19-quater, recante disposizioni in materia di principi contabili internazionali, non determina effetti per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni con valenza solamente civilistica;

inoltre il comma 3 del medesimo articolo 19-quater fissa il principio di

neutralità fiscale senza prevedere la possibilità di riallineamento, garantendo così il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo comma 4;

pertanto, qualunque saldo contabile dovesse manifestarsi civilisticamente nel passaggio dai principi contabili internazionali a quelli nazionali, lo stesso saldo non avrebbe alcuna valenza fiscale;

l'articolo 20 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato sulle *tranche senior* emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di sofferenze originate da banche e intermediari finanziari per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato;

sebbene le modifiche introdotte alla legislazione vigente dal predetto articolo siano volte a rafforzare le tutele dello Stato garante, lo Stato resterebbe comunque esposto a rischi conseguenti a variazioni che dovessero intervenire, in particolare nel quadro normativo e nel contesto economico-finanziario, e che fossero in grado di incidere negativamente sui flussi di rientro valutati dalle agenzie di *rating*, esponendo così la garanzia pubblica;

si è ritenuto pertanto opportuno prevedere prudenzialmente, all'articolo 23, un incremento delle risorse finanziarie del Fondo di garanzia che fronteggia la GACS per ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2019;

in relazione al medesimo articolo 23, la riduzione con finalità di copertura del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato non è suscettibile di compromettere gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso a seguito dell'escussione delle garanzie ad esso imputate a legislazione vigente,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».



Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, per quanto concerne le proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Ungaro 12.1, che è volta a prevedere che, con apposito decreto interministeriale, siano definiti criteri e modalità per assicurare l'integrale riscatto dei contributi versati dai cittadini italiani nei fondi pensione previsti dal Regno Unito. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Ungaro 17.1, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 al fine di consentire il reclutamento a chiamata diretta di personale medico-sanitario già impiegato nel Regno Unito per sopprimere alla carenza di personale nell'ambito del sistema sanitario nazionale, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, reputa appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

Ungaro 17.100, che è volta ad ampliare il riconoscimento dell'assistenza sanitaria attraverso l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, prevista dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nei confronti di coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in deroga a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 34, per lo straniero regolarmente soggiornante. Al riguardo,

ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame.

Segnala che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tra queste segnala, in particolare, gli emendamenti Ungaro 16.1 e 16.4, che provvedono alla copertura dei relativi oneri, qualificati come limiti massimi di spesa, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che tuttavia allo stato reca le occorrenti disponibilità.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, in riferimento alle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Ungaro 12.1, 17.1 e 17.100, giacché gli stessi appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime invece nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, ivi compresi gli emendamenti Ungaro 16.1 e 16.4, rispetto ai quali il Governo – pur presentando l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui è previsto l'utilizzo, le occorrenti disponibilità – dichiara tuttavia la propria contrarietà nel merito.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 12.1, 17.1 e 17.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative comprese nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.**

**C. 1797 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge in titolo reca la ratifica della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Dublino il 27 settembre 1996 ed è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica e sulla base dell'ipotesi assunta dalla relazione tecnica riguardo al numero dei soggetti interessati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 1, fa fronte agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione della Convenzione oggetto di ratifica – configurati in parte come oneri « valutati » relativi alle spese di missione, in parte come oneri « autorizzati » – mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti

disponibilità. Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.**

**C. 1798 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, osserva che il disegno di legge di ratifica in titolo risulta corredato di relazione tecnica,

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento reca in particolare l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del II Protocollo addizionale alla Convenzione europea in materia di assistenza giudiziaria penale e del III e IV Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione.

Con riguardo al II Protocollo, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'articolo 5, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 75.061 annui a decorrere dal 2019. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, prevede che euro 58.311 hanno natura di oneri valutati, riferiti alle spese per trasferimento di

detenuti e per il loro accompagnamento, ed euro 16.750 di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti, videoconferenze, spese per interpreti e compensi periti.

Con riferimento al III e al IV Protocollo, rileva che gli oneri complessivi derivanti dagli stessi vengono indicati dall'articolo 5, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 31.382 annui a decorrere dal 2019. Nell'ambito di tale importo complessivo, la medesima disposizione prevede che euro 27.382 hanno natura di oneri valutati, riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di estradandi, ed euro 4.000 di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti.

Al riguardo, per quanto attiene ai dati e agli elementi utilizzati ai fini della quantificazione, osserva che gli stessi appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche, relative a accordi bilaterali di analogo contenuto.

Per quanto attiene invece alle ipotesi formulate dalla relazione tecnica riguardo ai soggetti detenuti da audire o da estradare, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la prudenzialità delle stesse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 5, comma 1, fa fronte agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei tre Protocolli oggetto di ratifica – configurati in parte come oneri « valutati » relativi alle spese di missione, in parte come oneri « autorizzati » – mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.**

**C. 1816 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, fa presente che il presente disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, in merito alla verifica delle quantificazioni segnala quanto segue.

Circa l'articolo 1, concernente, l'ambito di applicazione, non ha osservazioni da formulare.

In ordine all'articolo 2, riguardante la verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come affermato dalla relazione tecnica, le verifiche da parte del Commissario *ad acta* sulle attività dei direttori generali degli enti dei servizi sanitari della Regione Calabria interessata dal Piano di rientro da disavanzo possano essere svolte in assenza di oneri avvalendosi, come previsto a normativa vigente, delle risorse a tal fine messe a disposizione dalla medesima Regione. In proposito, reputa utile acquisire una conferma.

Con riferimento all'articolo 3, relativo ai Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale, evidenzia preliminarmente che la norma prevede la corresponsione al Commissario straordinario del compenso previsto per il direttore generale dallo stesso sostituito ai sensi dell'articolo 2 e del comma 1, della norma in esame. Viene, inoltre, riconosciuto al Commissario straordinario un compenso lordo aggiuntivo non superiore a euro 50.000 ed un rimborso delle spese entro il limite di 20.000 euro annui. A tale fine viene autorizzata la spesa di euro 472.500 annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al riguardo, considerato che il maggior onere appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa e alla luce dei dati forniti e delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione del medesimo onere – nomina di un numero massimo di 9 commissari straordinari corrispondenti alla totalità degli enti sanitari potenzialmente commissariabili e riconoscimento agli stessi del rimborso spese massimo ipotizzabile –, non ha osservazioni da formulare.

Con riguardo all'articolo 4, concernente i direttori amministrativi e direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

A proposito dell'articolo 5, riguardante il dissesto finanziario degli enti del Servizio sanitario regionale, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, volte ad estendere alle aziende sanitarie della regione Calabria la disciplina prevista per gli enti locali in tema di dissesto, assumono carattere prevalentemente ordinamentale. Per quanto riguarda gli oneri connessi alla nomina di un Commissario straordinario di liquidazione, non ha osservazioni da formulare, atteso che gli stessi sono posti dalle disposizioni di cui al comma 3 a carico della massa passiva dell'ente per il quale sia stata disposta la gestione straordinaria.

Per quanto attiene all'eventuale supporto fornito al Commissario straordinario dalla Guardia di finanza, osserva che la

relazione tecnica chiarisce che esso è previsto nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e, comunque, nell'ambito delle proprie risorse e di quelle ulteriori eventualmente concordate ai sensi del successivo articolo 9 del provvedimento in esame. Con riferimento all'avvalimento di AGENAS – soggetto ricompreso nell'ambito delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato – da parte del Commissario, rileva come la relazione tecnica specifichi inoltre che lo stesso opera nell'ambito delle risorse indicate dall'articolo 8 del provvedimento in esame.

In proposito, considera utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che gli adempimenti cui sono chiamati AGENAS e la Guardia di finanza, eventualmente aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla luce degli ulteriori stanziamenti di cui agli articoli 8 e 9.

Per quel che concerne l'articolo 6, relativo ad appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria, rileva che il comma 3 prevede l'adozione del Piano triennale straordinario in materia sanitaria e che con l'approvazione del Piano sono revocate le misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione. A tal proposito riterrebbe necessario che fosse esplicitata l'esatta portata della disposizione che consente «la revoca delle misure già adottate» al fine di chiarire se la disposizione consenta anche, ad esempio, di risolvere contratti o di annullare appalti aggiudicati, affidati o avviati. Osserva che, in tale ipotesi, la norma potrebbe determinare oneri in relazione all'instaurazione di un eventuale contenzioso di carattere civile; in proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Inoltre, in merito alla finalizzazione di risorse di cui al comma 5, ritiene che andrebbe chiarito se da tale previsione possano derivare accelerazioni delle dinamiche di cassa rispetto a quanto previsto a legislazione previgente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 5 dell'articolo 6, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie, autorizza in favore della regione Calabria la spesa di 82.164.205 euro per l'anno 2019 per il rinnovo e il potenziamento delle tecnologie, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Al riguardo, fa presente che le risorse di cui si prevede l'utilizzo sono quelle relative ad interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, che risultano allocate sul capitolo 7464 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento pari a 625 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.121,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.450 milioni di euro per l'anno 2021. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare, giacché, come risulta dalla relazione tecnica, la disposizione in commento si limita a vincolare quota parte di risorse già previste sulla base della legislazione vigente.

Per quanto attiene all'articolo 7, concernente misure preventive contro la corruzione, non ha osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

In merito all'articolo 8, che reca disposizioni sul supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGENAS, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma prevede che AGENAS possa concludere contratti di lavoro flessibile per il reperimento di specifiche figure professionali nel limite massimo di euro 2.000.000 nel 2019 e di euro 4.000.000 nel 2020 con copertura a valere sull'avanzo di amministrazione della medesima Agenzia. Al riguardo, prende atto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, secondo la quale l'avanzo di amministrazione generato da AGENAS nell'ultimo quinquennio è stato pari, in media, a circa 6 milioni di euro annui; tale quindi da coprire gli oneri recati dalla disposizione senza necessità di ulteriori finanziamenti pubblici.

In proposito, ritiene che andrebbe comunque specificato se l'utilizzo di quota

dell'avanzo di amministrazione non sia suscettibile di riflettersi sull'equilibrio di bilancio dell'ente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 dell'articolo 8 prevede agli oneri derivanti dal rafforzamento del contingente di personale dell'AGENAS, nel limite massimo di 2 milioni di euro per il 2019 e di 4 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione della stessa Agenzia, come approvato in sede di rendiconto generale annuale, in base a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 243 del 2012, in materia di equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali. Al riguardo, precisa che la suddetta spesa non rileva ai fini del saldo netto da finanziare, giacché essa viene realizzata a valere su risorse che fanno comunque capo ad AGENAS, senza quindi la necessità di uno specifico finanziamento pubblico.

Il medesimo comma 4 prevede quindi alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal predetto rafforzamento di personale, pari a 1.022.000 euro per il 2019 e a 2.044.000 per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Ciò posto, segnala che il Fondo in parola (cap. 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) reca per le annualità interessate, alla luce dell'ultima legge di bilancio, uno stanziamento in termini di sola cassa pari a 201,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 151,7 milioni di euro per l'anno 2020. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che il citato Fondo rechi le occorrenti disponibilità e che il suo utilizzo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente, anche alla luce del ricorso al medesimo Fondo disposto da ultimo dall'articolo 50 del decreto-legge n. 34 del 2019.



Riguardo all'articolo 9, che prevede ulteriori disposizioni in tema di collaborazione e supporto ai Commissari, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la disposizione prevede che, nell'ambito della gestione commissariale per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario nella Regione Calabria, i Commissari possano avvalersi della Guardia di finanza per attività di supporto, sulla base di condizioni economiche ed operative da definire in base ad una convenzione. A tal fine viene autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 160.000 per il 2019 e di euro 320.000 per il 2020, corrispondente all'impiego – riferito dalla relazione tecnica – di 20 militari della Guardia di finanza ripartiti tra ufficiali, sottufficiali e appuntati. Al riguardo, posto che l'applicazione della norma è limitata – ai sensi dell'articolo 15, comma 1 – a 18 mesi (9 mesi per il 2019 e 9 mesi per il 2020) e considerato che la spesa annua viene quantificata in circa 320.000 euro, la spesa autorizzata con riguardo al 2019 dovrebbe essere pari ad euro 240.000 (pari ai 9/12 dell'onere) mentre la norma con riguardo al medesimo esercizio reca un'autorizzazione di spesa di euro 160.000 (pari a 6/12 dell'onere). Sul punto ritiene opportuno acquisire un chiarimento.

Per quanto riguarda l'articolo 10, che reca disposizioni sulle aziende sanitarie sciolte per infiltrazioni mafiose, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame – che intendono collegare la normativa di cui al Testo unico sugli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa al commissariamento a causa di infiltrazioni mafiose con il regime speciale introdotto dal provvedimento per le aziende sanitarie della regione Calabria – risultano di carattere prevalentemente ordinamentale.

Con riferimento alla possibilità che vengano individuati esperti in materia sanitaria, in posizione di comando o di distacco, chiamati a fornire supporto alla commissione straordinaria, in aggiunta al personale già assegnabile in base a quanto disposto dall'articolo 145 del TUEL (per-

sonale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici), ritiene che andrebbe acquisita conferma della sostenibilità degli oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata.

In merito all'articolo 11, che reca disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale, in merito ai profili di quantificazione rileva che il comma 1 dell'articolo in esame prevede che la disciplina introdotta operi nel quadro delle risorse stanziata e ferma restando la compatibilità finanziaria; inoltre l'articolo 14, comma 3, prevede che all'attuazione delle disposizioni in esame si provveda senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò posto non ha dunque osservazioni da formulare, anche tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

Riguardo all'articolo 12, che reca disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che la norma è destinata ad operare nel limite delle risorse a tal fine vincolate e che il successivo articolo 14, comma 2, prevede che all'attuazione delle disposizioni in esame, si provveda senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ritiene pertanto che andrebbe confermato che l'utilizzo delle predette risorse non pregiudichi interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime.

Riguardo all'articolo 13, che prevede disposizioni in materia di carenza di medicinali e di riparto del Fondo sanitario nazionale, in merito ai profili di quantificazione rileva che il successivo articolo 14, comma 2, prevede che all'attuazione delle disposizioni in esame si provveda senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che le norme



in esame hanno natura ordinamentale (comma 1) e incidono sulle modalità di riparto di risorse già stanziare a legislazione vigente (comma 2); non ha dunque osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 14, che reca ulteriori disposizioni in materia di Piani di rientro da disavanzo sanitario, in merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene al comma 2, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come affermato dalla relazione tecnica, la complessiva attività degli organismi – puntualmente individuati dalla norma – coinvolti nella gestione commissariale del Piano di rientro da disavanzo sanitario relativo alla Regione Calabria possa essere svolta in assenza di oneri avvalendosi, come previsto a normativa vigente, delle risorse a tal fine messe a disposizione dalla medesima Regione Calabria. In proposito, nel rinviare alle considerazioni espresse riguardo agli articoli da 1 a 10, evidenzia la necessità di acquisire i relativi elementi di valutazione e di conferma.

In merito alla clausola di invarianza di cui al comma 3, rinvia alle considerazioni svolte con riguardo agli articoli da 11 a 13.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1 dell'articolo 14 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 5 (compenso aggiuntivo dei Commissari straordinari), e 9, comma 3 (attività di supporto del Corpo della Guardia di Finanza), pari complessivamente a 632.500 euro per il 2019 e a 792.500 euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo in commento reca invece una clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni di cui al capo I del presente decreto, prevedendo che la regione Calabria metta a disposizione dei soggetti ivi puntualmente richiamati il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'e-

spletamento dei relativi incarichi. Al riguardo, sotto il profilo strettamente formale, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità – ai fini di una maggiore chiarezza del testo – di riformulare il citato comma 2 nei seguenti termini: « 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del capo I, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, comma 5, e 8, comma 1, nonché dal comma 1 del presente articolo, la regione Calabria mette a disposizione del Commissario *ad acta*, del Commissario straordinario, del Commissario straordinario di liquidazione, del Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie e del personale impiegato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dei relativi incarichi, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Riguardo all'articolo 15, che reca disposizioni transitorie e finali, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza.**

**Atto n. 82.**

(Rilievi alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2019.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 8 maggio, evidenzia la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 1, facendo riferimento anziché al « Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese tra le Amministrazioni centrali dello Stato », al « Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese », conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 96, della legge di bilancio per il 2019.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (Atto n. 82);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che appare necessario riformulare il comma 1 dell'articolo 1, facendo riferimento anziché al « Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese tra le Amministrazioni centrali dello Stato », al « Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese », conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 96, della legge di bilancio per il 2019;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese tra le Amministrazioni centrali dello Stato con le seguenti: Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese ».*

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore

**La seduta termina alle 13.55.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. Atto del Governo n. 79.*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. Emendamenti C. 1789 Governo, approvato dal Senato ..... 59

##### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Emendamenti C. 1074-A Ruocco ..... 59

##### COMITATO DEI NOVE

*Lunedì 13 maggio 2019.*

**DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. Emendamenti C. 1789 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

##### COMITATO DEI NOVE

*Lunedì 13 maggio 2019.*

**Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Emendamenti C. 1074-A Ruocco.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.45 alle 14.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 478 e abbinate, recanti: Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, audizione di Franco Levi, presidente dell'Associazione italiana editori (AIE), e di altri rappresentanti della medesima associazione; di Filippo Arena, segretario generale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM); di Paola Passarelli, direttore della Direzione generale delle biblioteche e degli istituti culturali (MIBAC); di Paolo Fallai, presidente dell'Istituzione sistema biblioteche centri culturali di Roma; di Stefano Parise, direttore delle biblioteche del comune di Milano; di Claudio Saporiti, direttore generale di GDO Opportunity; e di rappresentanti del CODACONS ..... 60

##### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 61

DL 34/2019: Misure urgenti per la crescita economica e la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 61

DL 35/2019 recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 62

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Esame C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello ..... 62

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Lunedì 13 maggio 2019.*

Nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 478 e abbinate, recanti: Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, audizione di Franco Levi, presidente dell'Associazione italiana editori (AIE), e di altri rappresentanti della medesima associazione; di Filippo Arena, segretario generale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM); di Paola Passarelli, direttore della Direzione generale delle biblioteche e degli istituti culturali (MIBAC); di Paolo Fallai, presidente

dell'Istituzione sistema biblioteche centri culturali di Roma; di Stefano Parise, direttore delle biblioteche del comune di Milano; di Claudio Saporiti, direttore generale di GDO Opportunity; e di rappresentanti del CODACONS.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.10 alle 11.35, dalle 11.40 alle 12.10 e dalle 12.15 alle 13.05.

##### SEDE CONSULTIVA

*Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**DL 34/2019: Misure urgenti per la crescita economica e la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Domenico FURGIUELE (Lega), *relatore*, premette che quello in esame è un provvedimento articolato e complesso, strutturato in 51 articoli recanti misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Precisa che i contenuti di interesse della Commissione sono tuttavia limitati a pochi articoli, tra i quali, innanzitutto, l'articolo 5, che detta norme per favorire il rientro in Italia dei cosiddetti « cervelli ». In proposito specifica che l'articolo 5 in questione riproduce – con lievi modifiche – una disposizione che la Commissione ha già discusso in occasione dell'esame, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione finanze, della proposta di legge Ruocco C. 1074, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Infatti un articolo del nuovo testo di quella proposta di legge, elaborato dalla Commissione finanze in sede referente, reca sostanzialmente le stesse misure ora contenute nell'articolo 5 del decreto-legge in esame. Ricorda che sulla proposta Ruocco la Commissione si è pronunciata l'11 aprile e che il parere espresso è stato favorevole. Per inciso, ricorda che la proposta Ruocco è all'esame dell'Assemblea proprio in questi giorni.

Tornando al decreto-legge in esame oggi, ricorda brevemente che l'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010, per stimolare il cosiddetto rientro dei cervelli, ha previsto benefici fiscali a favore di docenti e ricercatori che riportino la residenza in Italia. In particolare, l'articolo citato prevede che, ai fini delle imposte sui redditi gravanti su ricercatori e docenti che rientrano in Italia, il novanta per cento degli emolumenti da loro percepiti sia escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo. Si tratta di docenti e ricercatori non occasionalmente residenti all'estero, che abbiano svolto documentata attività di ricerca o di docenza all'estero per almeno due anni continuativi presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università e che vengano a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

L'articolo 5 del decreto in esame modifica le disposizioni in materia, al fine da una parte di ampliarne l'ambito applicativo e dall'altra parte di chiarire meglio i requisiti richiesti. Fa presente, per completezza, che l'articolo 5 riguarda non solo i docenti e ricercatori – di competenza di questa Commissione – ma anche i lavoratori impatriati. In concreto, il decreto in esame estende il periodo di applicazione dei benefici fiscali: si passa, in generale, da tre a cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui i docenti o ricercatori diventano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Il periodo di applicazione dei benefici viene ulteriormente esteso in presenza di requisiti ulteriori: sale a sette periodi d'imposta nel caso di docenti o ricercatori che abbiano un figlio minore o a carico, anche in affidato preadottivo, oppure che acquistino un'abitazione in Italia contestualmente al trasferimento della residenza; sale ulteriormente a dieci periodi d'imposta nel caso di ricercatori o docenti con due figli; e cresce fino a dodici periodi d'imposta per coloro che abbiano tre figli. Il decreto in esame chiarisce anche alcuni aspetti in merito ai requisiti occorrenti, specificando in particolare che

i benefici sono riconosciuti anche ai cittadini non iscritti all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero), purché essi abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Interessa la VII Commissione – sia pure indirettamente – anche l'articolo 32, che contiene misure per la protezione dei prodotti italiani e di contrasto del cosiddetto *Italian sounding*. In tale contesto si prevede tra l'altro l'inserimento, tra i membri effettivi del Consiglio nazionale anticontraffazione, anche di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Tale scelta, secondo la relazione del Governo, è dovuta alla volontà di coinvolgere le giovani generazioni in attività di formazione e di sensibilizzazione sul tema della contraffazione e della falsa evocazione dell'origine italiana dei prodotti.

Infine, interessa certamente la VII Commissione l'articolo 50, che reca le norme di copertura finanziaria del complesso delle misure del decreto-legge e che prevede, tra l'altro, che 100 milioni di euro per l'anno 2019 siano rinvenuti mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa per la cosiddetta Card cultura per i diciottenni. In proposito, ricorda che la legge di stabilità per il 2016 aveva previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale che compivano 18 anni nel 2016 fosse assegnata una carta di pagamento elettronica – dell'importo nominale massimo di 500 euro – da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre, spettacoli dal vivo, musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali, nonché per l'acquisto di libri. L'iniziativa è stata poi rifinanziata per gli anni successivi. Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Andrea ROSSI (PD), dopo aver espresso una sostanziale condivisione delle misure di crescita complessivamente previste dal decreto, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che l'utilizzo delle risorse

assegnate alla Card cultura per i diciottenni a parziale copertura degli oneri recati dal provvedimento penalizzi i consumi culturali da parte dei più giovani, che invece la Card aveva positivamente incentivato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 35/2019 recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.**

**C. 1816 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 maggio 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che il relatore, deputato Tuzi, ha svolto la relazione introduttiva nella precedente seduta.

Manuel TUZI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Lunedì 13 maggio 2019.*

**Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.**

**Esame C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello).**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 18.40 alle 19.15.



## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONI DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione .....	63
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81. Rilievi alla V Commissione ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	63

#### DELIBERAZIONI DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, comunica che la deputata Sara CUNIAL entra a far parte della Commissione quale componente del gruppo Misto.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81.**

Rilievi alla V Commissione.

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio)*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Elena RAFFAELLI (Lega), *relatrice*, riferisce sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, che attua il comma 98 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 (n. 145 del 2018).

Il Fondo, istituito dai commi 95 e 96, ha una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033 così articolato: 740 milioni di euro per il 2019, 1.260 milioni per l'anno 2020, 1.600 milioni per l'anno 2021, 3.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

Al suo riparto si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2019 (anche se l'atto è stato presentato alle Camere il 29 aprile 2019) su proposta del Ministro dell'economia, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali per le materie di propria competenza.

Il citato comma 98 demanda a tali decreti: *a)* l'individuazione di criteri e modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione; *b)* l'indicazione delle modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato o di soggetti bancari.

Sempre il comma 98 prevede, inoltre, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, che vengano adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le risorse del Fondo sono genericamente finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

Una quota parte, peraltro non quantificata, viene espressamente destinata ai sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria. Al riguardo il comma 96 comunque finanzia per 900 milioni di euro per il periodo 2029-2033, il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano a Monza, (finanziamento che è oggetto di un autonomo provvedimento attualmente all'esame della IX Commissione Trasporti).

Con lo schema di decreto in esame, all'articolo 1, comma 1 si procede pertanto al riparto della quota residua del Fondo, per complessivi 42,7 miliardi di euro tra le Amministrazioni centrali dello Stato, come da elenco riportato nell'Allegato 1 allo schema di decreto, a cui rinvia.

Nella relazione illustrativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri.

Le risorse sono state assegnate per il 37,7 per cento al Ministero delle infra-

strutture, mentre al Ministero dell'Ambiente è assegnato l'1.5 per cento. In particolare, al Ministero per le infrastrutture e i trasporti sono assegnati 158 milioni di euro per il 2019, 291 per il 2020, 320 per il 2021, 15.332 per gli anni dal 2022 al 2033, per un totale di 16.101 milioni di euro. Al Ministero per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare sono assegnate risorse per 12 milioni di euro per il 2019, 79 per il 2020, 97 per il 2021, 462 per gli anni dal 2022 al 2033.

Il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.

I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati. Al riguardo, si richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dell'economia e alle Commissioni parlamentari, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi. Tale relazione, prevista già a partire dal 2018, non risulta fin qui trasmessa alle Camere.

I commi 5 e 6 riguardano le somme assegnate ma non impegnate e dunque la loro revoca. Oltre a riprodurre il contenuto del comma 98 si precisa che la relativa quota di risorse è accantonata e resa indisponibile, per essere eventualmente riassegnata alle amministrazioni interessate. In particolare, il comma 6 concerne le somme assegnate per l'anno 2019 e prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia adottato entro il 15 novembre 2020. Al riguardo, occorre verificare il momento della effettiva assegnazione delle risorse, dal momento che i termini fissati potrebbero non garantire

alle Amministrazioni centrali, per quanto concerne le risorse relative al 2019, di disporre di diciotto mesi prima della eventuale revoca.

Umberto BURATTI (PD) si interroga in ordine al mancato invio alle Camere della relazione sullo stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli

interventi, apparendo già scaduto il termine entro cui tale obbligo deve essere adempiuto.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice della strada. C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38 .....	66
---	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	66
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..	67

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	70
Sull'ordine dei lavori .....	72

##### COMITATO RISTRETTO

*Lunedì 13 maggio 2019.*

##### Modifiche al codice della strada.

**C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.10 alle 13.25.

##### SEDE CONSULTIVA

*Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

##### Sull'ordine dei lavori.

Simone BALDELLI (FI) desidera condividere con i colleghi della Commissione l'urgenza di affrontare la questione dell'annunciata chiusura del traforo del Gran Sasso, decisione che potrebbe avere serie ripercussioni sulla viabilità e sul traffico. Ritiene pertanto necessario un serio confronto con il Governo al fine di individuare le misure più opportune, anche sul piano normativo, nell'intento di scongiurare la chiusura di tale infrastruttura viaria a tempo indeterminato.

Carmela GRIPPA (M5S), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Baldelli, riferisce che in qualità di parlamentare della regione Abruzzo ha chiesto,

unitamente ad altri parlamentari, un incontro urgente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e confida, pertanto, in un intervento tempestivo ed efficace da parte del Governo, auspicando il diretto coinvolgimento della Commissione Trasporti.

Raffaella PAITA (PD), nel giudicare assolutamente necessario un intervento della Commissione trasporti, chiede formalmente che il ministro Toninelli sia chiamato a riferire tempestivamente al fine di scongiurare la chiusura del traforo del Gran Sasso, evitando che l'Italia resti a tempo indefinito divisa in due. Ritiene altresì che tale audizione debba svolgersi quanto prima, nell'arco dell'attuale settimana ovvero nella prossima anche in coincidenza della sospensione dei lavori parlamentari.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, nel prendere atto delle richieste dei colleghi preannuncia che riferirà i termini del dibattito al presidente della Commissione.

**DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ketty FOGLIANI (Lega), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze, sul disegno di legge C. 1907, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Il decreto-legge si compone di 51 articoli, suddivisi in 4 Capi, relativi a misure fiscali per la crescita (Capo I, articoli 1-16), misure per il rilancio degli investimenti privati (Capo II, articoli 17-30),

tutela del *made in Italy* (Capo III, articoli 31-32) e ulteriori misure per la crescita (Capo IV, articoli 33-51).

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, si illustrano le seguenti disposizioni, a partire dall'articolo 37, relativo ad Alitalia.

In particolare, l'articolo 37 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere quote del capitale della NewCo Nuova Alitalia entro un limite massimo pari agli interessi maturati sul prestito ricevuto da Alitalia. Si modifica inoltre la disciplina relativa alla restituzione del prestito, che viene ricondotta nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria.

Il comma 1 autorizza dunque il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione (NewCo) Nuova Alitalia, cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di amministrazione straordinaria dell'Alitalia, fino ad un tetto massimo costituito dall'importo maturato a titolo di interessi sul prestito, ai sensi del comma 3. La copertura finanziaria del comma 1 è costituita pertanto dalle entrate che si prevede di realizzare ai sensi del comma 3 (interessi sul prestito), stimati nella relazione tecnica in 145 milioni di euro. I criteri e le modalità dell'operazione saranno definiti con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei conti. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000.

Il comma 2 prevede che alla società di nuova costituzione (NewCo) Nuova Alitalia, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si applichino le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

I commi 3, 4, 5 e 6 intervengono sulla disciplina della restituzione del finanziamento di 900 milioni di euro concesso ad Alitalia in Amministrazione straordinaria.

Il comma 3 prevede in particolare che Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, corrisponda gli interessi sul finanziamento a titolo oneroso, stimati in 145 milioni di euro nella relazione tecnica, dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e, comunque, sino a non oltre il 31 maggio 2019.

Il comma 4 stabilisce che gli interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le finalità di cui al comma 1.

Il comma 5 interviene sulle modalità di rimborso del finanziamento, sopprimendo la disposizione, contenuta nel comma 1 dell'articolo 50, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevedeva la restituzione del prestito entro sei mesi dall'erogazione in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura. A tale norma si collega la modifica del successivo comma 6, che ridefinisce le modalità ed i tempi di restituzione del prestito: il finanziamento sarà restituito nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria. Vengono pertanto soppresse le modalità che erano state precedentemente definite nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e che prevedevano la restituzione entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e non oltre il termine del 30 giugno 2019.

Come evidenziato nella relazione tecnica, il credito erariale verrà pertanto soddisfatto nel quadro della procedura di

riparto dell'attivo dell'Amministrazione straordinaria, a fronte di apposita istanza davanti al competente tribunale fallimentare di insinuazione del credito allo stato passivo di Alitalia in prededuzione.

Il comma 7 prevede che agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge in esame recante la norma di copertura finanziaria.

Il comma 8 prevede che tutti gli atti e le operazioni posti in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.

L'articolo 29, commi 5-8, reca disposizioni in materia di concessione di agevolazioni finanziarie per i processi di trasformazione tecnologica e digitale.

In particolare il comma 5, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, demanda a un decreto del Ministero dello sviluppo economico la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013 ovvero dell'articolo 29 del Regolamento UE 651/2014.

Il comma 6 prevede che le suddette agevolazioni sono dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale aventi le seguenti caratteristiche:

a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (*advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics*);

b) presentare un importo di spesa almeno pari a 200 mila euro.

Il comma 7 definisce i requisiti per l'accesso alle agevolazioni da parte delle imprese.



Per la concessione delle agevolazioni, il comma 8 autorizza infine la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e destina 80 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 83/2012 (L. 134/2012) per la concessione di finanziamenti agevolati.

L'articolo 34 prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nella misura complessiva di 300 milioni di euro nel triennio 2019-2021, attraverso un apposito Piano per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali.

Il comma 1 prevede in particolare che il Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominata, l'Autorità politica delegata per la coesione, avvalendosi delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), definisca un Piano diretto a favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali nonché per l'attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali. Al Piano, denominato « Piano grandi investimenti – ZES », sono assegnati complessivamente 300 milioni di euro nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020, così ripartiti: 50 milioni di euro nell'anno 2019, 150 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro nell'anno 2021.

In base al comma 2, il Piano può essere utilizzato per investimenti diretti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio. Per la gestione del Piano (o di una sua parte) possono essere stipulate convenzioni con soggetti individuati nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia (comma 3). Il comma 4 rinvia la disciplina delle linee di attività del Piano ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (o se nominata dell'Autorità politica delegata per la coesione), sentiti il

Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, da emanare entro 30 giorni. Il medesimo decreto disciplina inoltre l'ammontare degli investimenti, le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi e le specifiche di investimento oggetto di intervento da parte dello stesso Piano, stabilendo il minimo ammontare dell'investimento.

L'articolo 47 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere, a partire dal 1° dicembre 2019, 100 unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, di alta specializzazione ed elevata professionalità, per efficientare e velocizzare lo svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche. Più nel dettaglio, la suddetta autorizzazione (ed il contestuale incremento della dotazione organica) riguarda l'assunzione, come specificato nella relazione illustrativa, del seguente personale (da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali): 80 unità di elevata professionalità tecnica, nei settori dell'ingegneria, dell'architettura e della geologia; 20 giuristi, esperti di gare e contratti pubblici.

Viene demandata ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) la definizione degli specifici requisiti di cui il personale deve essere in possesso. Le procedure concorsuali per l'individuazione del suddetto personale si svolgono in deroga alle procedure di mobilità volontaria (di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001) e nelle forme del concorso unico (di cui all'articolo 4, c. 3-*quinquies*, del decreto-legge 101/2013, e all'articolo 35 del D.Lgs. 165/2001) mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al loro svolgimento secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della L. 145/2018.

Per le procedure concorsuali bandite anteriormente all'entrata in vigore del predetto decreto, si prevede una procedura semplificata (anche in deroga alla disci-

plina in materia di modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, ex decreto del Presidente della Repubblica 487/1994), che preveda, in particolare: la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250; la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo la possibilità: di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a due volte il numero dei posti banditi; di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla (gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi).

Diego DE LORENZIS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.50.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81.**

(Rilievi alla V Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Valentina BARZOTTI (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la ripartizione delle risorse del fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (d'ora in poi, il « Fondo »), al fine di esprimere i rilievi di competenza.

Ricorda che tale Fondo è stato previsto dalla legge n. 145 del 2018. In particolare, l'articolo 1, commi 95 e 96, della predetta legge dispone che il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7557), con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033, così distribuiti: 740 milioni di euro per l'anno 2019, 1.260 milioni per l'anno 2020, 1.600 milioni per l'anno 2021, 3.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

Ricorda, altresì, che è all'esame della Commissione lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'attribuzione delle risorse del Fondo, pari a complessivi 900 milioni di euro, per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (Atto del Governo n. 82). Conseguentemente, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui oggi avviamo l'esame, assegna, quindi, le risorse del Fondo al netto di quelle assegnate ai sensi del citato provvedimento. Pertanto, si prevede l'assegnazione di 42,7 miliardi di euro sui 43,6 complessivi.

Dal punto di vista procedurale, ricorda che la legge di bilancio per il 2019 prevede che, ai fini dell'assegnazione delle risorse, al riparto del Fondo si provveda con uno

o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza (nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, è richiesta la previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano).

Tali schemi sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che hanno trenta giorni di tempo dalla data dell'assegnazione per l'espressione del parere. Decorso tale termine i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere (articolo 1, comma 98).

I decreti individuano altresì i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla norma istitutiva.

I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

In merito all'attività di monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, ciascun Ministero entro il 15 settembre di ogni anno, illustra lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei

finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

Nello specifico, tale documento denominato « Resoconto » sarà contenuto in una apposita sezione della relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio per il 2017, *Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese*). L'obbligo di presentazione della richiamata Relazione è previsto dall'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018).

Al riguardo segnala che nessuna Relazione (Doc. CCXL) risulta fino ad oggi trasmessa alle Camere.

Passando all'esame del merito del provvedimento evidenzia che il comma 1 dell'articolo 1, rinvia all'elenco allegato (« l'Allegato ») la ripartizione delle risorse sopra citate, mentre il comma 2 rimette alle Amministrazioni centrali dello Stato, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente legislazione, anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie, l'individuazione degli interventi da finanziare.

In particolare il citato Allegato prevede che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano assegnati complessivamente 16 miliardi e 101 milioni di euro per il periodo 2019-2033 e al Ministero dello sviluppo economico 7 miliardi e 170 milioni di euro.

Posto che nella Relazione illustrativa e nella Relazione tecnica si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita « tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri » si chiede al rappresentante del Governo di voler fornire alla Commissione elementi conoscitivi integrativi con riguardo ai programmi settoriali di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, nonché eventuali ulteriori elementi riguardo a programmi settoriali presentati da altre

amministrazioni concernenti aspetti di competenza di questa Commissione in modo da consentire un'adeguata base conoscitiva per l'espressione dei rilievi di competenza.

Il comma 3 prevede, con la finalità di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, che gli interventi finanziati siano identificati dal Codice unico di Progetto (CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi.

Per gli interventi infrastrutturali si prevede inoltre l'applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Il comma 4 stabilisce le modalità di monitoraggio degli interventi finanziati, in conformità con quanto fissato ai sensi del comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019.

Il comma 5, in adempimento alla previsione secondo la quale i decreti di assegnazione delle risorse stabiliscono i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla norma istitutiva (comma 98), stabilisce che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le somme non impegnate e determinate quelle per le quali si procede alla riassegnazione alle amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche con riferimento alle risorse destinate a interventi che siano ritenuti non più di interesse dall'Amministrazione proponente.

La quota di tali risorse iscritta nel conto dei residui passivi è accantonata e resa indisponibile e ad essa si applica, con la successiva legge di bilancio, la proce-

dura di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b) della medesima legge – che prevede che con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, possa essere disposta, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente – ovvero è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

Il comma 6, infine, disciplina le modalità di revoca e riassegnazione delle risorse con riferimento alle somme assegnate per l'anno 2019, con riferimento alle quali il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà essere adottato entro il 15 novembre 2020. Con riferimento a tale esercizio la quota di risorse iscritta nel conto dei residui passivi sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 dicembre 2020 e riassegnata sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

Elena MACCANTI (Lega) condivide l'opportunità che il Governo fornisca ulteriori elementi conoscitivi in ordine ai programmi settoriali di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sull'ordine dei lavori.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, con riferimento alla richiesta formulata da alcuni gruppi di un'audizione del ministro Toninelli, ritiene opportuno verificare anche l'interesse della Commissione Am-

biente, al fine di un'organizzazione efficiente dei lavori.

Raffaella PAITA (PD) ribadisce l'urgenza della richiamata audizione e auspica che l'eventuale coinvolgimento della VIII Commissione Ambiente non ritardi eccessivamente la convocazione del ministro in audizione che dovrebbe tenersi entro la settimana corrente o al massimo nella prossima settimana.

Elena MACCANTI (Lega), intervenendo sull'ordine di lavori con riferimento alla

proposta di legge di iniziativa del collega Baldelli C. 680, in materia di accertamento delle violazioni in materia di sosta, attualmente all'esame dell'Assemblea, ribadisce l'opportunità di un rinvio del provvedimento in Commissione, anche al fine di valutarne l'impatto alla luce del lavoro che la Commissione sta svolgendo sul provvedimento recante modifiche al codice della strada.

**La seduta termina alle 15.05.**

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1698, recante Delega al Governo in materia di turismo, di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), di Roberto Vitali e Flavia Maria Coccia, già componenti del Comitato per la promozione e il sostegno del turismo accessibile, di rappresentanti dell'Associazione nazionale <i>bed &amp; breakfast</i> , affittacamere, case per vacanza, locazioni turistiche (ANBBA), di rappresentanti dell'Associazione italiana Confindustria alberghi e di rappresentanti di Federalberghi – Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo .....	74
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..	74
--	----

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	85
---	----

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Lunedì 13 maggio 2019.*

Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1698, recante Delega al Governo in materia di turismo, di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), di Roberto Vitali e Flavia Maria Coccia, già componenti del Comitato per la promozione e il sostegno del turismo accessibile, di rappresentanti dell'Associazione nazionale *bed & breakfast*, affittacamere, case per vacanza, locazioni turistiche (ANBBA), di rappresentanti dell'Associazione italiana Confindustria alberghi e di rappresentanti di Federalberghi – Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 14.

##### SEDE CONSULTIVA

*Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza della vicepresidente, Gianluca BENAMATI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Jari COLLA (Lega), *relatore*, ricorda che la X Commissione è chiamata a rendere



un parere alle Commissioni riunite V e VI, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento della Camera, sul disegno di legge C. 1807 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante « Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi ». Prima di illustrare nel dettaglio il contenuto del provvedimento, con riguardo alle parti di competenza e d'interesse della X Commissione, desidera fare qualche osservazione preliminare.

Il decreto contiene importanti misure per il rilancio del sistema produttivo del nostro Paese tra cui alcune significative novità in materia fiscale e molteplici misure a sostegno degli investimenti privati e per la tutela del *Made in Italy*: si va dalla revisione della mini-IRES all'aumento della deducibilità dell'IMU per professionisti e imprese; dal potenziamento degli incentivi fiscali per il rientro dei cervelli al bonus per le aggregazioni tra imprese. Si prevede anche la reintroduzione del super ammortamento, degli incentivi per il settore immobiliare, delle agevolazioni a sostegno di investimenti in innovazione e per l'economia circolare: in particolare sono previsti nuovi finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare e si introducono delle disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità, di revisione della disciplina attuativa, in particolare per le aree di crisi industriale e le start-up innovative, e di agevolazioni finanziarie per i processi di trasformazione tecnologica e digitale. Si interviene poi a vario titolo sulla disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), anche in termini di semplificazione, ed è stata ulteriormente potenziata la cosiddetta « Nuova Sabatini », che, come dirà successivamente, è una misura di sostegno che consente alle micro, piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti in beni strumentali « Industria 4.0 », e di

ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti. Altrettanto rilevante è la destinazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nella misura complessiva di 300 milioni di euro nel triennio 2019-2021, alla realizzazione di un Piano per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali e l'autorizzazione conferita al Ministero dell'economia e delle finanze per sottoscrivere quote del capitale della NewCo Nuova Alitalia entro un limite massimo pari agli interessi maturati sul prestito ricevuto da Alitalia.

Da ultimo, desidera ricordare le disposizioni contenute nel Capo III del decreto, molto importanti per la Commissione, perché recano specifiche misure a tutela del *Made in Italy*: si riferisce in particolare all'articolo 31 che affronta il tema dei marchi storici su cui X Commissione ha già avviato una riflessione nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 1518 Fornaro, C. 1631 Molinari e C.1689 Porchietto. La norma inserita nel decreto novella il Codice della proprietà industriale e offre una definizione di marchio storico di interesse nazionale, dettando le regole necessarie per l'istituzione e la tenuta del Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale e per il rilascio del logo « marchio storico di interesse nazionale » che le imprese iscritte nel Registro possono utilizzare per finalità commerciali e promozionali. Viene altresì previsto un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale e si autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di dieci unità di personale presso il Ministero dello sviluppo economico per lo svolgimento dei nuovi adempimenti inerenti, in particolare, la dematerializzazione e la ricerca archivistica della documentazione più datata sui marchi storici. Il successivo articolo 32 introduce, invece, un'agevolazione in favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'*Italian sounding*, inserendo contestualmente, la definizione di pratiche

integranti il fenomeno dell'*italian sounding* nel Codice della proprietà industriale. Questa norma riveste una particolare importanza in quanto estende la competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione anche al contrasto dell'*Italian Sounding* e introduce, per il triennio 2019-2021, il Voucher 3i – « investire in innovazione », destinato a supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative. Viene inoltre riconosciuta un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani da parte di associazioni rappresentative di categoria.

Le norme oggi all'esame della Commissione si ripropongono quindi di completare un ambizioso progetto che il Governo ha già avviato con la manovra di Bilancio per il rilancio e la promozione del *Made in Italy*: si tratta di misure importanti che avranno un forte impatto sulle nostre imprese e che spera consentiranno di far ripartire l'intero sistema produttivo, avviando finalmente una nuova e reale stagione di crescita per il Paese.

Passa a prendere in esame nel dettaglio il contenuto del provvedimento che consta di 4 Capi, divisi in 51 articoli; numerose disposizioni investono direttamente le competenze della X Commissione.

Ad esempio riguardano le competenze della X Commissione molti articoli del Capo II, composto dagli articoli da 17 a 30 e che reca misure per il rilancio degli investimenti privati. Si tratta, in particolare, degli articoli 17, 18, 20, 21, 22, 26, 28, 29 e 30.

L'articolo 17 istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti – di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale fino a 30 anni – erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per almeno il 60 per cento a investimenti in beni materiali. A tal fine la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni di

euro per l'anno 2019. Contestualmente, per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti, viene innalzato, da 2,5 a 3,5 milioni di euro, l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa, mediante una novella all'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011. La copertura finanziaria dell'onere recato dall'articolo 17 è indicata nell'articolo 50 del decreto-legge.

L'articolo 18 interviene in vario modo sulla disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI). In primo luogo, abroga la previsione, contenuta nel secondo periodo della lettera *r*) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che consentiva di limitare, con delibera della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, l'intervento del Fondo alle sole operazioni di controgaranzia nel territorio di regioni in cui fossero coesistenti Fondi regionali di garanzia. Viene prevista una disciplina transitoria per le limitazioni già vigenti. Inoltre, al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la norma consente un intervento in garanzia del Fondo in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di *social lending* e di *crowdfunding*, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo. Le modalità attuative di tale previsione sono rimesse ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

L'articolo 20 novella l'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, al fine di modificare la disciplina, ivi contenuta, della cosiddetta e già richiamata « Nuova Sabatini ». La norma in particolare: innalza l'importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell'intervento, portandolo da due a quattro milioni di euro; modifica le modalità di erogazione del correlato contributo statale, prevedendo che l'erogazione dello stesso avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento,

e, a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro, in un'unica soluzione.

L'articolo 21 estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla citata « Nuova Sabatini » anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento. Per tali operazioni si prevede, a date condizioni, un'applicazione in forma maggiorata del relativo contributo statale. A tal fine, la misura agevolativa viene rifinanziata per 10 milioni per il 2019, per 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per 10 milioni per il 2024. Viene demandato ad un decreto di natura regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze la definizione dei requisiti e delle condizioni di accesso al contributo statale, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo.

L'articolo 22, novella il decreto legislativo n. 231 del 2002 con l'introduzione di un nuovo articolo 7-ter. La norma inserita reca disposizioni relative ai tempi di pagamento tra le imprese, specificando i dati di cui deve essere data evidenza nel bilancio sociale, quali i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, nonché le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni medesime e le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

L'articolo 26 dispone la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare. La definizione dei criteri, delle condizioni e delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie è rimessa ad un decreto attuativo del Ministero dello sviluppo eco-

nomico, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata e per la cui emanazione non è previsto un termine.

L'articolo 28 reca una semplificazione di natura documentale ai fini della definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, prevedendo che le imprese beneficiarie ricorrano a dichiarazioni sostitutive per attestare, in particolare, l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni nei termini, viene accertata la decadenza dai benefici, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute. È previsto un sistema di controlli e ispezioni sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Eventuali irregolarità emerse nell'ambito dei controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Si dispone infine che le risorse residue dei patti territoriali, a determinate condizioni, ove non costituiscono residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese.

L'articolo 29, mediante novelle al decreto legislativo n. 185 del 2000, reca disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità, di revisione della disciplina attuativa in particolare per le aree di crisi industriale e le *start-up* innovative nonché di concessione di agevolazioni finanziarie per i processi di trasformazione tecnologica e digitale.

L'articolo 30 prevede l'assegnazione, con decreto del Ministero dello sviluppo economico e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 e, comunque commisurati alla popolazione

dei comuni beneficiari. I contributi in questione sono corrisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT. I comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l'esecuzione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2019, a pena di decadenza automatica dall'assegnazione del contributo stesso. I comuni beneficiari verificano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso un sistema di monitoraggio. Quanto al procedimento di erogazione del contributo, esso viene disposto: per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019; per il saldo del restante 50 per cento, su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari previsti dal Testo unico degli enti locali i comuni beneficiari che ottemperino agli obblighi di pubblicazione dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione « Amministrazione trasparente » del proprio sito istituzionale. Il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di società in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al provvedimento in esame, secondo modalità la cui definizione è demandata a un apposito decreto ministeriale.

Come già detto, l'intero Capo III, recante disposizioni a tutela del *Made in Italy* e composto dagli articoli 31 e 32, investe in modo primario la competenza della X Commissione.

Sull'articolo 31, che, lo ricorda, riguarda i marchi storici, richiama le con-

siderazioni svolte in premessa. Ricorda che novella il Codice della proprietà industriale al fine di introdurre i seguenti elementi: la definizione di marchio storico di interesse nazionale, quale marchio d'impresa registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo per tale periodo, utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale; la disciplina del Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, istituito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso il quale i marchi storici, su richiesta del titolare o licenziatario esclusivo, possono essere iscritti; il logo « marchio storico di interesse nazionale » che le imprese iscritte nel Registro possono utilizzare per finalità commerciali e promozionali, da istituirsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico; la previsione di un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Infine, per lo svolgimento dei nuovi adempimenti – in particolare, per la dematerializzazione e la ricerca archivistica della documentazione risalente relativa ai marchi storici – il Ministero dello sviluppo economico viene autorizzato ad assumere a tempo indeterminato dieci unità di personale. Nel dettaglio, il comma 1 apporta le citate modifiche al Codice della proprietà industriale. La richiamata disciplina del marchio storico d'interesse nazionale è introdotta nel Codice mediante il nuovo articolo 11-ter. Il medesimo articolo affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico la disciplina del logo dei « marchi storici di interesse nazionale » che le imprese iscritte nel relativo Registro speciale possono utilizzare per le finalità commerciali e promozionali. La disciplina del Registro speciale viene invece introdotta nel codice mediante il nuovo articolo 185-bis. Viene poi introdotto, all'interno del Codice, un nuovo articolo 185-ter, rubricato « valorizzazione dei marchi storici nelle crisi d'impresa », volto ad istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, il già richiamato Fondo per la

tutela dei marchi storici di interesse nazionale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale. Il Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel registro speciale – che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo. Gli interventi del Fondo sono effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione recante gli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Viene demandata ad un decreto di natura regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo. Si prevede altresì che l'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale – che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo – deve notificare senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare: i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione; le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso, incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del gruppo; le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente; le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli *asset* da parte degli stessi. Per il titolare dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio che viola gli obblighi informativi è prevista l'applicazione di una

sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. Il comma 2 dell'articolo 31 destina alle finalità dell'intero articolo 30 milioni per l'anno 2020, consentendo, per le medesime finalità, alle piccole e medie industrie proprietarie o licenziatarie del marchio storico, relativamente alle operazioni finalizzate al finanziamento di progetti di valorizzazione economica dei marchi storici, di accedere alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, demandando le modalità attuative, le condizioni e i criteri per la concessione della garanzia stessa ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 3 dell'articolo 31 autorizza, come detto, il Ministero per lo sviluppo economico ad assumere, nei limiti della vigente dotazione organica, dieci unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, per l'espletamento dei nuovi compiti operativi attribuiti al medesimo Ministero. Si prevede che le dieci unità di personale, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, in possesso di specifici requisiti professionali necessari per lo svolgimento dei predetti compiti, siano selezionate attraverso apposito concorso pubblico e che le relative assunzioni sono effettuate: senza il previo svolgimento delle procedure previste in materia di mobilità volontaria; senza la previa autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca; in deroga alla disposizione secondo cui dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie e agli enti pubblici non economici si svolge mediante concorsi pubblici unici. Per l'attuazione delle suddette assunzioni si autorizza la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dal 2020. Il comma 4 dispone che alla copertura dei relativi oneri si provvede secondo le modalità stabilite dall'articolo 50.



Anche per l'articolo 32 richiama quanto detto in premessa. Ricorda, nel dettaglio, che introduce, in primo luogo, un'agevolazione in favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'*italian sounding*. Contestualmente, la definizione di pratiche integranti il fenomeno dell'*italian sounding* viene inserita nel Codice della proprietà industriale. Si apportano poi ulteriori modifiche al Codice della proprietà industriale. Si specifica che nel divieto già vigente di registrazione come marchi di simboli emblemi e stemmi che rivestono interesse pubblico, sono inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani. Si introduce altresì la previsione che non possono formare oggetto di registrazione come marchi parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia. Si estende la competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione anche al contrasto dell'*italian Sounding*. A tal fine ne viene modificata la denominazione in Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'*Italian sounding*. Viene altresì ampliata la composizione dell'organo. La norma, come già detto, introduce, inoltre, per il triennio 2019-2021, il Voucher 3i – « investire in innovazione », destinato a supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle *start-up* innovative. Si introduce poi la previsione che il Ministero dello sviluppo economico provveda annualmente, con decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi, alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle *start up* e delle imprese giovanili. Viene inoltre riconosciuta un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani da parte di associazioni rappresentative di categoria. Sono poi introdotte nel

Codice della proprietà industriale ulteriori norme che disciplinano l'apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto secondo il *Patent cooperation Treaty*.

Anche il Capo IV, recante ulteriori misure per la crescita e composto dagli articoli da 33 a 49, contiene disposizioni che investono le competenze della X Commissione. Si tratta degli articoli 34, 35, 37, 42 e 48.

L'articolo 34 prevede, come anticipato nella premessa, l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nella misura complessiva di 300 milioni di euro nel triennio 2019-2021, attraverso un apposito Piano per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali.

L'articolo 35 interviene sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche, modificando talune disposizioni introdotte dalla legge. n. 124 del 2017. In particolare, la norma specifica la tipologia delle erogazioni pubbliche che sono assoggettate agli obblighi di informazione e trasparenza in questione. Si tratta di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati. Viene inoltre specificato che si deve trattare di erogazioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Viene soppresso altresì il richiamo alle erogazioni effettuate da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati. Vengono sostanzialmente confermati i soggetti destinatari dell'obbligo di pubblicare nei propri siti *Internet* o analoghi portali digitali le erogazioni in questione percepite nell'esercizio finanziario precedente: si tratta delle associazioni di protezione ambientale, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni, delle Onlus e fondazioni, nonché di talune cooperative sociali, che svolgono attività a favore degli



stranieri e imprese. Per le imprese viene introdotta una specifica disciplina che distingue tra imprese tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e quelle che non sono assoggettate al medesimo obbligo. Si introduce poi un differente regime sanzionatorio per la violazione dell'obbligo.

L'articolo 37, di cui ha richiamato l'importanza nella premessa, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere quote del capitale della NewCo Nuova Alitalia entro un limite massimo pari agli interessi maturati sul prestito ricevuto da Alitalia. Si modifica inoltre la disciplina relativa alla restituzione del prestito, che viene ricondotta nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria. Nel dettaglio, il comma 1 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere le predette quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione NewCo Nuova Alitalia, cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di amministrazione straordinaria dell'Alitalia, fino ad un tetto massimo costituito dall'importo maturato a titolo di interessi sul prestito. La copertura finanziaria della disposizione è costituita dalle entrate che si prevede di realizzare, quantificate nella Relazione tecnica in 145 milioni di euro. I criteri e le modalità dell'operazione saranno definiti con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei conti. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000. Il comma 2 prevede che alla società di nuova costituzione, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si applichino le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il comma 3 prevede che Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in

amministrazione straordinaria, corrisponda gli interessi sul finanziamento a titolo oneroso dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e, comunque, sino a non oltre il 31 maggio 2019. Il comma 4 stabilisce che gli interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1. Il comma 5 interviene sulle modalità di rimborso del finanziamento, sopprimendo la disposizione, contenuta nel comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevedeva la restituzione del prestito entro sei mesi dall'erogazione in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura. A tale norma si collega la modifica del comma 6, che stabilisce che il finanziamento sarà restituito nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria. Vengono pertanto soppresse le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che prevedevano la restituzione entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e non oltre il termine del 30 giugno 2019. Il comma 7 prevede che agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 50, in particolare del comma 2, lettera g). Il comma 8 prevede che tutti gli atti e le operazioni posti in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.

L'articolo 42 proroga la durata del periodo transitorio nel quale le Camere di

commercio e gli organismi abilitati in base alla disciplina abrogata nel 2017 continuano ad effettuare le verificazioni periodiche sugli strumenti di misura.

L'articolo 48 reca autorizzazioni di spesa per l'adempimento di alcuni impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di energia e clima. In particolare si autorizza la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni per l'anno 2021 per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa *Mission Innovation* adottata durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché gli impegni assunti nell'ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima. All'onere predetto si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Altre disposizioni del decreto-legge, pur non investendo direttamente le competenze della X Commissione, rivestono interesse per la Commissione medesima.

Rientrano in questo novero molte disposizioni del Capo I, che comprende gli articoli da 1 a 16, e che riguarda prettamente misure fiscali per la crescita economica. Si tratta degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, relativamente al comma 3, 10, 11, 13 e 16.

L'articolo 1 reintroduce dal 1° aprile 2019 la misura, già ricordata in premessa, del cosiddetto superammortamento, ovvero l'agevolazione che consente di migliorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Rispetto alle norme previgenti, l'articolo introduce un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili.

L'articolo 2 sostituisce, come già anticipato, la vigente agevolazione IRES al 15 per cento, disposta dalla legge di bilancio 2019 in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, con un diverso incentivo, che prevede una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili. Si di-

spone il graduale abbassamento dell'aliquota nel tempo, fino a prevedere – a regime, dal 2022 – un'aliquota pari al 20,5 per cento sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla destinazione specifica degli stessi all'interno dell'organizzazione. Dall'agevolazione sono espressamente esclusi gli intermediari finanziari e le banche.

L'articolo 3 incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere il 70 per cento a regime, ossia a decorrere dal 2022 (più precisamente, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021).

L'articolo 4 mira a semplificare le procedure di fruizione della tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali, la cosiddetta *patent box*, consentendo ai contribuenti di determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate.

L'articolo 5 modifica le venti agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti *ex lege* per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali. Con riferimento in particolare ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale e si prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

L'articolo 6 stabilisce che anche i contribuenti che applicano il regime forfettario o che applicheranno, a partire dal 2020, il nuovo regime sostitutivo delle imposte sui redditi e dell'IRAP, e che si avvalgono dell'impiego di dipendenti e collaboratori, devono effettuare le ritenute

alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In particolare il comma 3 integra la disciplina dell'imposta sostitutiva per esercenti attività d'impresa, arti e professioni in forma individuale, di cui all'articolo 1, comma 17 e seguenti della legge di bilancio 2019, chiarendo che anche i contribuenti che applicano l'imposta sostitutiva sono tenuti a effettuare le ritenute alla *font* e sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

L'articolo 10, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – contestualmente novellati – di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

L'articolo 11 ripropone, per le operazioni di aggregazione di imprese condotte fino al 31 dicembre 2022, il cosiddetto bonus aggregazione. L'agevolazione consente, a fronte dell'effettuazione di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali, fino alla soglia di cinque milioni di euro. Viene introdotta pertanto una deroga al regime di neutralità fiscale che caratterizza tali operazioni, in base al quale il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini fiscali solo dopo l'applicazione e il pagamento delle imposte sulle medesime plusvalenze.

L'articolo 13 prevede che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza

di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea deve trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati relativi alle transazioni effettuate per ciascun fornitore. Anche il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di apparecchi elettronici, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 1° maggio 2019, è tenuto a inviare all'Agenzia delle entrate i dati relativi a dette operazioni nel mese di luglio 2019.

L'articolo 16 chiarisce che il credito di imposta riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico, di cui al comma 924 della legge n. 205 del 2017, spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse. L'articolo chiarisce inoltre come operare in caso di registrazioni indistinte delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni e servizi.

Per quanto riguarda il Capo II del provvedimento, è d'interesse per la X Commissione l'articolo 27, che introduce una specifica tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (Sicaf), con un regime semplificato. La società di investimento semplice a capitale fisso (SIS) deve gestire direttamente il patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di capitale riservata agli investitori professionali; il patrimonio netto della società non deve eccedere i 25 milioni di euro, mentre il capitale sociale deve risultare almeno pari a quello previsto dal codice civile per le S.p.A. (50.000 euro); l'oggetto esclusivo dell'attività deve risultare l'investimento diretto del patrimonio raccolto in piccole e medie imprese non quotate su mercati regolamentati e la società non deve ricorrere alla leva finanziaria. A fronte di tali limiti operativi vengono previsti oneri regolatori ridotti, attraverso la disapplica-

zione della normativa secondaria e di taluni obblighi relativi ai partecipanti al capitale, modificando la disciplina dei gestori che operano al di sotto di specifiche soglie di attivo.

Con riguardo al Capo IV, segnala come d'interesse per la X Commissione l'articolo 49 che concede alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1° gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019, un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, nel limite massimo di 60.000 euro.

Ricorda, infine, che l'articolo 50 riguarda la copertura finanziaria del provvedimento e l'articolo 51 ne dispone l'entrata in vigore secondo il dettato costituzionale.

Sara MORETTO (PD) nell'anticipare che il suo gruppo entrerà nel dettaglio del provvedimento nel corso del dibattito nelle successive sedute dedicate all'esame del decreto-legge, a cui auspica la presenza del Governo, desidera fare qualche osservazione preliminare.

La prima è di natura formale e riguarda la mancata assegnazione del decreto-legge alla X Commissione in sede referente, di cui si rammarica fortemente. Anche se l'argomento è stato già affrontato in sede di Ufficio di presidenza della Commissione, desidera infatti ribadire, come si può anche dedurre dalla copiosa relazione del relatore, che numerose disposizioni del decreto-legge, quali, ad esempio, le misure per le imprese, Alitalia e la tutela del *made in Italy*, ineriscono anche alle competenze della X Commissione.

La seconda considerazione è di natura sostanziale. Ancora una volta, dopo grandi annunci da parte del Governo, ci si trova di fronte a misure non risolutive e di cui, tra l'altro, non si comprende l'urgenza, visto che saranno necessarie 39 norme attuative per portarle a compimento.

Tra i temi affrontati c'è anche la crisi dell'Alitalia di cui la X Commissione, an-

che su sollecitazione del Partito Democratico, si è occupata in più occasioni, unitamente alla IX Commissione. Il contenuto delle disposizioni del decreto crea disorientamento e preoccupazione. Si prevede infatti solo l'eliminazione del termine della restituzione della modalità del prestito e la modalità di partecipazione del Ministero dell'Economia e delle finanze alla gestione della compagnia, che però non è chiaro quale sarà. Osserva, infatti, che Ferrovie dello Stato nel suo piano industriale non cita Alitalia. In conclusione, dal contenuto della disposizione si deduce una sostanziale mancanza di strategia.

Claudia PORCHIETTO (FI) desidera ribadire la contrarietà del suo gruppo, espressa in modo formale al presidente della Camera, alla mancata assegnazione alla X Commissione in sede referente del decreto-legge in esame, in quanto almeno metà degli articoli del provvedimento sono riconducibili, a suo avviso, alle competenze della X Commissione. Chiede che la presidenza possa rendere chiarimenti, nella prossima seduta, sui motivi della suddetta mancata assegnazione.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, ricorda alla deputata Moretto che la presenza del Governo in seduta, in sede consultiva, non è obbligatoria. Sulla questione ricordata dalla deputata Porchietto, fa presente che è stata già affrontata in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Riporterà, comunque, alla presidente le considerazioni svolte dalle due colleghe.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente, Gianluca BENAMATI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese.**

**Atto n. 81.**

(Rilievi alla V Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

Luca SUT (M5S), *relatore*, ricorda che la X Commissione è chiamata a formulare rilievi alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (Atto n. 81).

Lo schema di decreto è emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in attuazione del comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, la legge di bilancio per il 2019, che disciplina il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, istituito dai commi 95-96 della medesima legge, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033. Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I decreti individuano altresì i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stan-

ziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla norma istitutiva. Il comma 98 prevede, inoltre, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, che vengano adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il comma 98 prevede, infine, che nei medesimi decreti devono essere indicate le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7557), è il seguente: 740 milioni di euro per l'anno 2019, 1.260 milioni per l'anno 2020, 1.600 milioni per l'anno 2021, 3.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Le risorse del Fondo sono genericamente finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Il comma 96 prevede che una quota parte – peraltro non quantificata – viene espressamente destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria. Il medesimo comma dispone inoltre l'utilizzo delle risorse del Fondo, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, per il finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Il Governo ha ritenuto di procedere all'assegnazione delle predette risorse per il prolungamento della



citata linea metropolitana 5 (M5) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, all'esame della Commissione Trasporti. Con lo schema di decreto in esame si procede al riparto della quota residua del Fondo, per complessivi 42,7 miliardi di euro, nel periodo 2019-2033. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 105 della legge di bilancio per il 2019 richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti. Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell'ultimo Rendiconto generale dello Stato, la norma prevede, inoltre, che ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri lo stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, nell'ambito di una apposita sezione della Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017.

Lo schema di decreto si compone di un articolo unico.

Il comma 1 stabilisce che le risorse vengono ripartite tra le Amministrazioni centrali dello Stato, come da elenco riportato nell'Allegato 1 allo schema di decreto. Nella Relazione illustrativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri. Le risorse del Fondo, pari a 42,7 miliardi di euro nel periodo 2019-2033, sono state assegnate per oltre due terzi (37,7 per cento) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, il 13,6 per cento al Ministero della difesa e il 9,4 per cento al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. A tutti gli altri ministeri sono state assegnate quote inferiori al cinque per cento. Per quanto d'interesse della X Commissione, sono previsti stanziamenti per il Ministero dello sviluppo economico di complessivi 7.170 milioni euro per il periodo 2019-2033, così ripartiti: per il 2019,

111 milioni; per il 2020, 220 milioni; per il 2021, 269 milioni; per il 2022, 500 milioni; per il 2023, 410 milioni; per il 2024, 385 milioni; per il 2025, 389 milioni; per il 2026, 470 milioni; per il 2027, 531 milioni; per il 2028, 580 milioni; per il 2029 e per il 2030, 646 milioni per ciascun anno; per il 2031 e per il 2032, 670 milioni per ciascun anno e, infine, per il 2033, 673 milioni. Per quanto riguarda gli altri settori di interesse della X Commissione, segnalo che al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a cui afferrisce la ricerca scientifica e tecnologica, sono stati assegnati complessivamente per il periodo 2019-2033 4.000 milioni di euro, mentre al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, competente per la materia del turismo, sono stati assegnati complessivamente 300 milioni di euro, spalmati negli anni dal 2019 al 2028.

Il comma 2 dello schema dispone l'individuazione degli interventi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.

Il comma 3 prevede che, ai fini di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati debbano essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi. Inoltre, per gli interventi infrastrutturali, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai



sensi del già richiamato comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019. Si tratta della relazione annuale presentata ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese. Al proposito, segnala che tale relazione non risulta fin qui trasmessa alle Camere.

Il comma 5 richiama il citato comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che prevede l'individuazione, nei decreti di riparto, dei criteri e delle modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione, e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità del Fondo. Si prevede che, tramite decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, devono essere individuate le somme non impegnate e determinate quelle da riassegnare alle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo, anche con riferimento a risorse destinate ad interventi non più di interesse dell'Amministrazione proponente. La quota di tali risorse iscritta nel conto dei residui passivi, è accantonata e resa indisponibile, ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

Il comma 6 concerne le somme assegnate per l'anno 2019, nell'ambito delle quali, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 novembre 2020, devono essere individuate le somme non impegnate e determinate quelle da riassegnare alle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo. La quota di tali risorse iscritta nel conto dei residui passivi, ai sensi dell'articolo 34-*bis* della legge di contabilità, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 dicembre 2020 e riassegnata sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

Sara MORETTO (PD) chiede al relatore di indicare quali siano gli interventi, richiamati dal comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento, che interessano la X Commissione.

Luca SUT (M5S), *relatore*, si riserva di rispondere in una prossima seduta, stante la necessità di un'interlocuzione con il Governo.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	88
Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	88

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	93
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	94

#### SEDE CONSULTIVA

*Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che la collega Cunial ha cessato di far parte della Commissione. Le augura buon lavoro nella Commissione di destinazione.

#### Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

##### C. 1807 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, fa presente che il decreto-legge, che si compone di 51 articoli suddivisi in quattro Capi, prevede sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela del *Made in Italy* e ulteriori misure per la crescita.

Preannuncia che, nella sua relazione si soffermerà dapprima sulle misure di principale interesse della Commissione Agricoltura, contenute nel Capo III (articoli 31 e 32), che dispone in materia di tutela del *Made in Italy*, per poi illustrare sinteticamente le altre disposizioni che afferiscono ad aspetti di competenza della XIII Commissione.

Osserva che l'articolo 31 (*Marchi storici*) modifica il Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del

2005) introducendo la definizione di marchio storico di interesse nazionale, quale il marchio d'impresa registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo per tale periodo, utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.

Evidenzia, a tal proposito, che l'ordinamento europeo non conosce la tipologia di « marchio storico », né, fino all'intervento legislativo in esame, l'ordinamento nazionale il quale tutela – in modo rinforzato – il marchio che gode di « rinomanza », prevedendo (articolo 20, comma 1, del Codice della proprietà industriale) che il titolare del marchio « ha diritto di vietare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda dello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi ».

L'articolo prevede, inoltre, la disciplina del Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, istituito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, stabilendo che l'iscrizione dei marchi in questione avvenga su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo; l'istituzione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del logo « marchio storico di interesse nazionale » che le imprese iscritte nel Registro possono utilizzare per finalità commerciali e promozionali; l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale, del Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale che opera mediante interventi nel capitale di rischio in imprese, titolari o licenziatrici di un marchio iscritto nel Registro speciale, che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessa-

zione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo.

Si sofferma sull'articolo 32 (*Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi*) che introduce, in primo luogo, un'agevolazione in favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian sounding (commi 1-3 e 5).

Rileva che, come evidenziato nella relazione illustrativa, il fenomeno dell'*Italian sounding* colpisce in maniera molto forte i prodotti italiani (soprattutto quelli tipici), che in alcuni mercati esteri subiscono una concorrenza sleale che sottrae loro rilevanti fasce di mercato. Per contrastare questo fenomeno le imprese italiane devono agire per via giudiziaria, con rilevanti costi da sostenere, che a volte rendono difficile seguire tale strada. Segnala che, per sostenere le piccole e medie imprese italiane in questo ambito, l'articolo 32 intende, dunque, costituire un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti, compresi quelli agroalimentari.

Osserva che, contestualmente, viene introdotta nell'articolo 144 del Codice della proprietà industriale (CPI) la definizione di pratiche integranti il fenomeno dell'*Italian sounding*. Il comma 5 dell'articolo in esame aggiunge, infatti, a tale scopo, un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 144 CPI volto a definire – agli effetti delle norme contenute nella Sezione II del Capo III del Codice – come pratiche di *Italian Sounding* le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti, integrando conseguentemente la rubrica del medesimo articolo 144.

A tale proposito, fa presente che l'articolo 144 CPI – che apre la Sezione II del Capo III del Codice, contenente misure di tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale contro la pirateria (articoli da 144 a 146) – qualifica, al comma 1, come atti di pirateria le contraffazioni

e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 CPI, l'espressione « proprietà industriale » comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

Osserva quindi che sarebbe opportuno inserire un richiamo alle pratiche dell'*Italian sounding* anche nella rubrica della Sezione II, che attualmente richiama solo gli atti di pirateria, nonché operare, per coordinamento formale, una modifica integrativa all'articolo 146 del Codice della proprietà industriale, che attualmente disciplina gli interventi di tutela attivabili contro la pirateria.

Sottolinea che l'agevolazione riconosciuta dal comma 1 è pari al 50 per cento delle spese legali sostenute ed è concessa fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di 30 mila euro. La misura opera comunque entro il limite annuo di spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, autorizzato dal successivo comma 3. Alla copertura di tale onere, si provvede con le misure finanziarie contenute nell'articolo 50 del decreto-legge.

Rileva, inoltre, che il comma 1 dell'articolo in esame cita genericamente i consorzi nazionali che operano nei mercati esteri come soggetti beneficiari dell'intervento ivi previsto, senza operare alcun richiamo alla normativa definitoria dei consorzi vigente in materia. Ai fini dell'individuazione dell'ambito soggettivo e oggettivo del beneficio concesso dal comma 1, andrebbe quindi valutata l'opportunità di un chiarimento al riguardo.

Ricorda, in proposito, che il decreto-legge n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, in legge n. 134 del 2012) ha disciplinato i consorzi per l'internazionalizzazione. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 42 del predetto decreto-legge, i consorzi per l'internazionalizzazione sono costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612

e seguenti del codice civile o in forma di società consortile o cooperativa da piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi, agroalimentari, agricole e ittiche aventi sede in Italia; possono, inoltre, partecipare anche imprese del settore commerciale.

Segnala che il medesimo articolo 32, apportando ulteriori modifiche al Codice della proprietà industriale, estende la competenza del Consiglio nazionale anti-contraffazione anche al contrasto dell'*Italian Sounding*. A tal fine viene modificata la denominazione di tale organo in Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'*Italian Sounding* e ne viene ampliata la composizione (comma 6).

Rileva, inoltre, che, al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e di favorire le esportazioni di prodotti di qualità, l'articolo in esame prevede un'agevolazione per la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione privati da parte di associazioni rappresentative di categoria (commi 12-15).

Fa presente che la relazione introduttiva evidenzia che lo scopo della disposizione è quello di valorizzare e rendere riconoscibile l'eccellenza dei prodotti italiani. La medesima relazione afferma, infatti, che il quadro normativo comunitario osta all'adozione di provvedimenti nazionali che intendano disciplinare, ancorché su base volontaria, l'adozione di marchi collettivi o di certificazione di proprietà dello Stato per promuovere i prodotti nazionali, ritenuti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea incompatibili con il mercato comune. In tale contesto rimane libera all'iniziativa privata, dei settori che si ritenessero interessati, la possibilità di ricorrere all'istituto del marchio collettivo o al marchio di certificazione privato previsti sia a livello nazionale che dell'Unione europea, oltre che internazionale. Tali marchi, che potrebbero anche essere gestiti in forma consortile o equivalente, garantirebbero qualità omogenee dei prodotti attraverso l'osservanza dei disciplinari.

Nel dettaglio, il Ministero dello sviluppo economico concede un'agevolazione – fissata nella misura massima 1 milione di euro per anno – diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, di cui agli articoli 11 ed 11-*bis* del CPI, da parte di associazioni rappresentative di categoria.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono fissati i criteri e le modalità di concessione dell'agevolazione, nonché i requisiti minimi dei disciplinari d'uso, da determinarsi d'intesa con le associazioni rappresentative delle categorie produttive, le disposizioni minime relative all'adesione, alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme dei marchi.

Il Ministero dello sviluppo economico esercita la supervisione sull'attività dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione ammessi alle agevolazioni. Quanto alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla misura agevolativa, pari a 1 milione di euro per ciascun anno, è previsto che a decorrere dal 2019 si provveda ai sensi dell'articolo 50 del provvedimento in esame.

Venendo all'illustrazione delle altre misure di interesse della Commissione, segnala che, nell'ambito del Capo I recante misure fiscali per la crescita, l'articolo 1 reintroduce dal 1° aprile 2019 la misura del cd. superammortamento, ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Rispetto alle norme previgenti, l'articolo introduce un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili.

A tale riguardo osserva che la maggioranza delle imprese agricole soggette a tassazione in base alle regole catastali non può avere accesso a tale agevolazione, considerato il sistema di determinazione del reddito che non prevede la rilevazione dei costi e dei ricavi effettivi. Per consentire, dunque, agli imprenditori agricoli di beneficiare degli incentivi per gli investimenti in questione, sarebbe necessario

introdurre un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi nel lasso di tempo considerato previsto dalla norma.

L'articolo 2 sostituisce la vigente agevolazione IRES al 15 per cento (cosiddette mini-IRES) – disposta dalla legge di bilancio 2019 in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni – con un diverso incentivo, che prevede una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili. Si dispone il graduale abbassamento dell'aliquota nel tempo, fino a prevedere – a regime, dal 2022 – un'aliquota pari al 20,5 per cento sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla destinazione specifica degli stessi all'interno dell'organizzazione.

L'articolo 3 incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere il 70 per cento a regime, ossia a decorrere dal 2022 (più precisamente, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021).

L'articolo 5 modifica le vigenti agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti *ex lege* per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali. Al riguardo, la norma chiarisce – mediante una novella al decreto-legge n. 148 del 2017 – che il regime fiscale agevolativo per i lavoratori rimpatriati si applica nel rispetto della disciplina generale dei cd. aiuti *de minimis*, contenuta nel regolamento (UE) n. 1407/2013, nonché nel rispetto di quella specifica, stabilita nel regolamento (UE) n. 717/2014, sugli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Nell'ambito del Capo II, recante misure per il rilancio degli investimenti privati, fa presente che l'articolo 20 modifica le modalità di funzionamento della c.d. « Nuova Sabatini » innalzando l'importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell'inter-



vento – che viene portato da due a quattro milioni di euro – e prevedendo che l'erogazione del correlato contributo statale avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, e – a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro – in un'unica soluzione.

Ricorda che lo strumento agevolativo cosiddetta « Nuova Sabatini » consente alle micro, piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti in beni strumentali « Industria 4.0 » e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti.

Anche in questo caso, rammenta che, affinché le imprese agricole che effettuano investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature possano avere accesso a tale agevolazione, sarebbe necessario introdurre un equivalente credito d'imposta.

L'articolo 21 estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla c.d. « Nuova Sabatini » di cui all'articolo 2, comma 5 del decreto-legge n. 69 del 2013, anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento.

L'articolo 24 (*Sblocca investimenti idrici nel sud*) reca una serie di modifiche all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011 volte a completare il processo di liquidazione dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia) e accelerare la costituzione della società che dovrà assumerne le funzioni. Tali modifiche riguardano l'esercizio dei diritti di socio da parte del MEF, la tutela occupazionale, l'estinzione delle passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale, il trasferimento dei diritti sui beni demaniali, il trasferimento dei crediti, debiti e dei beni immobili di natura non strumentale, gli effetti dei rapporti giuridici anche processuali, e le procedure di liquidazione dell'Ente.

L'articolo 29 (*Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation*) reca disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità, di revisione della disciplina attuativa in particolare per le aree di crisi industriale e le start-up innovative nonché di concessione di agevolazioni finanziarie per i processi di trasformazione tecnologica e digitale.

Nell'ambito del Capo IV, che contiene ulteriori misure per la crescita, osserva che l'articolo 34 prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nella misura complessiva di 300 milioni di euro nel triennio 2019-2021, attraverso un apposito Piano per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali (ZES).

L'articolo 36 modifica la disciplina operativa del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito dai commi da 493 a 507 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), prevedendo – accanto alle procedure ordinarie, che dispongono l'esame delle domande da parte di una Commissione tecnica – anche una procedura di indennizzo forfettario. A tal fine viene definita una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito dichiarato, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR, nella quale rientrano anche gli imprenditori individuali, anche agricoli, e i coltivatori diretti in possesso di determinati requisiti.

L'articolo 40 riconosce un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45 Orte Ravenna per il sequestro del viadotto Puleto con relativa interdizione totale della circolazione.

L'articolo 44 reca misure volte alla semplificazione e all'efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal



Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui, come noto, beneficia anche il comparto agricolo.

Infine, l'articolo 49 concede alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1° gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019, un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, nel limite massimo di 60.000 euro. Tale credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa UE in tema di aiuti *de minimis*, con specifico riferimento anche al settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura (comma 3). Suddiviso in tre quote annuali, esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi della relativa disciplina generale (articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

#### Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica altresì che, a seguito della riunione di mercoledì 8 maggio 2019 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rap-

presentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

#### PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019

##### MAGGIO

Seguito dell'esame della proposta di legge C 1549 CENNI: « Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione ».

Seguito dell'esame delle proposte di legge: C. 1008 L'ABBATE, C. 1009 D'ALESSANDRO e C. 1636 VIVIANI: « Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale ».

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura (Commissioni riunite XI-XIII, da concludere entro il 30 giugno 2019).

##### GIUGNO

Seguito degli argomenti previsti nel calendario dei lavori per il mese di maggio e non conclusi.

Esame della proposta di legge BRUNETTA « Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana » (C 1682).

Esame della proposta di legge LIUNI ed altri: « Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico » (1824), subordinatamente alla sua effettiva assegnazione alla XIII Commissione.

Esame della proposta di legge CILLIS ed altri « Delega al Governo per la disci-

plina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica » (1258).

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 982 GALLINELLA ed altri: Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 229 Paolo RUSSO ed altri: Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale.

Seguito dell'esame delle proposte di regolamento di riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2021-2027, (COM(2018)392, (COM(2018)393, COM(2018)394);

Seguito dell'esame della risoluzione 7-00170 Golinelli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.

Seguito dell'esame della risoluzione 7-00168 Marzana e 7-00237 Cardinale: Iniziative a sostegno del settore agrumicolo nazionale.

Seguito dell'esame delle risoluzioni sulla canapa industriale (Commissioni riunite XII-XIII).

Due volte al mese avrà luogo il question time in Commissione.

Avrà altresì luogo lo svolgimento di interrogazioni ordinarie in Commissione

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere e i disegni di legge di conversione di decreti legge.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina 14.20.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 184 dell'8 maggio 2019, a pagina 165, seconda colonna, riga 8, la parola: « rinvio » è sostituita dalle seguenti: « conclusione. Parere favorevole ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 185 del 9 maggio 2019, a pagina 74, seconda colonna, riga 2, le parole: « e Unicoop pesca » sono sostituite dalle seguenti: « , Unicoop pesca e UE.COOP ».

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	95
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	96
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996. C. 1797 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	102
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; <i>b)</i> Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; <i>c)</i> Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012. C. 1798 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	104

##### SEDE CONSULTIVA

Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

##### La seduta comincia alle 14.05.

**DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.**

**C. 1816 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 maggio 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, in considerazione dei tempi di

esame previsti dalla Commissione di merito e della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea a partire da lunedì 27 maggio, la Commissione renderà il parere sul testo presentato dal Governo, ferma restando la possibilità di tornare nuovamente ad esprimersi sul testo eventualmente modificato in sede referente, qualora le modifiche apportate riguardino materie di sua competenza. Nessuno domandando di intervenire, chiede alla relatrice se sia già nelle condizioni formulare una proposta di parere.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, ritiene opportuno effettuare un ulteriore approfondimento e si riserva di formulare una proposta di parere nella seduta già convocata per domani.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.****C. 1807 Governo.**

(Parere alle Commissioni V e VI).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, anche al fine di contribuire con il suo parere all'istruttoria presso la Commissione di merito, la Commissione renderà il parere sul testo presentato dal Governo ferma restando la possibilità, ove i gruppi lo ritengano e ve ne siano le condizioni, di tornare nuovamente ad esprimersi sul testo eventualmente modificato in sede referente, qualora le modifiche apportate riguardino materie di sua competenza.

In sostituzione della relatrice, illustra quindi i contenuti del provvedimento, segnalando preliminarmente che esso consta di 51 articoli, ripartiti in 4 capi e soffermandosi sugli aspetti che considera di precipuo interesse per la Commissione. In tal senso osserva che il capo I, che comprende gli articoli da 1 a 16, reca misure fiscali, in massima parte novellando provvedimenti legislativi già in vigore. Mentre l'articolo 1, in materia di cosiddetto superammortamento, proroga l'aumento della voce di costo per l'acquisizione di beni strumentali per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti di arti e professioni, fino all'importo massimo di 2 milioni e mezzo di euro, così consentendo l'abbattimento della base imponibile, l'articolo 2 modifica l'aliquota dell'IRES, secondo un meccanismo di progressiva riduzione correlata al solo reimpiego degli utili. Ricorda che l'articolo 3 incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere il 70 per cento a regime, ossia a decorrere dal 2022. Fa presente che incentivi fiscali per titolari di reddito d'impresa sono previsti anche

nell'articolo 4, in merito ai redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali (cosiddetta *patent box*), consentendo ai contribuenti di determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, mentre nell'articolo 5 sono previste modifiche a diversi provvedimenti già in vigore in materia di incentivo al rientro dei lavoratori dall'estero e su cui è già in corso in Assemblea un dibattito nel contesto della proposta di legge n. 1074-A. Evidenzia che tale disposizione modifica le vigenti agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti *ex lege* per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali. In particolare, per quanto riguarda gli impatriati, con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, si incrementa, tra l'altro, la riduzione dell'imponibile dal 50 al 70 per cento, salve altre misure. Con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (in sostanza, dall'anno 2020), segnala che la durata del regime di favore fiscale viene prolungata da 4 a 6 anni. Si prevede inoltre che le agevolazioni in favore dei richiamati soggetti si applichino anche ai redditi d'impresa prodotti dai lavoratori impatriati, se avviano un'attività d'impresa in Italia a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020. Sottolinea che la norma si preoccupa chiarire – mediante una novella al decreto-legge n. 148 del 2017 – che il regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati si applica nel rispetto della disciplina generale dei cd. aiuti *de minimis*, contenuta nel regolamento (UE) n. 1407/2013, nonché nel rispetto di quella specifica,

stabilita nel regolamento (UE) n. 717/2014, sugli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Osserva che nell'articolo 6 vengono portate modifiche al regime dei forfetari già previsto nella legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) con relative deroghe al statuto del contribuente, mentre nell'articolo 7 reca un regime di tassazione agevolata, con applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa, volto a incentivare interventi di sostituzione di vecchi edifici con immobili ricostruiti con caratteristiche energetiche elevate e rispetto delle norme antisismiche. Inoltre, il successivo articolo 8 estende le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all'acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

Ricorda che l'articolo 9 prevede che il maggiore o minor valore di strumenti finanziari con determinate caratteristiche (definite specificamente dal comma 2), derivante dall'attuazione di specifiche clausole contrattuali, non costituisce, per i relativi emittenti, reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e del valore della produzione netta (IRAP): l'articolo in esame estende a tutti gli emittenti il trattamento fiscale appena richiamato, specificando ulteriormente le caratteristiche di cui devono essere dotati gli strumenti finanziari e, contestualmente, provvede all'abrogazione della disciplina speciale contenuta nell'articolo 2, comma 22-*bis*, del decreto-legge n. 138 del 2011. Evidenzia, come peraltro viene esposto nella Relazione illustrativa del Governo, che la modifica normativa deriva dalla necessità di adeguarsi alle richieste della Commissione europea, la quale ha ritenuto che il riconoscimento di un trattamento fiscale in relazione agli utili derivanti da svalutazioni e da conversioni di strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale potrebbe presentare criticità sotto il profilo della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Ricorda inoltre che nell'articolo 10 sono previsti ulteriori incentivi in campo edilizio, sia per l'efficienza energetica, sia per il contrasto del rischio sismico mentre nell'articolo 11 sono previste agevolazioni per le operazioni di aggregazione aziendale e nell'articolo 12 si prevede che la fatturazione elettronica delle operazioni una cui parte sia la Repubblica di San Marino sia eseguita secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Segnala che, in tema di vendita di beni su piattaforme digitali, l'articolo 13 dispone che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea deve trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati relativi alle transazioni effettuate per ciascun fornitore: anche il soggetto passivo che ha facilitato le vendite a distanza di apparecchi elettronici tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 1° maggio 2019, è tenuto a inviare all'Agenzia delle entrate i dati relativi a dette operazioni nel mese di luglio 2019. Evidenzia che l'articolo 14 estende le agevolazioni previste a fini IRPEF alle associazioni assistenziali, mentre l'articolo 15 estende le disposizioni inerenti alla cosiddetta definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti anche ai crediti vantati dalle regioni e dagli enti locali.

Segnala che l'articolo 16 chiarisce che il credito di imposta riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse: l'articolo chiarisce, inoltre, come operare in caso di registrazioni indistinte delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni e servizi.

Per quanto riguarda il capo II del decreto-legge, ricorda che esso è composto dagli articoli da 17 a 30 e reca misure per



il rilancio di investimenti privati. In particolare l'articolo 17 dispone l'istituzione, all'interno del Fondo di garanzia per le imprese, già previsto dalla legge finanziaria per il 1997 (n. 662 del 1996), di una sezione speciale destinata alla concessione a titolo oneroso di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di 5 milioni di euro secondo la durata specificata nella disposizione mentre l'articolo 18 prevede semplificazioni nella gestione del predetto Fondo, nonché l'introduzione di nuovi sistemi di finanziamento tra cui il *social lending* e il *crowdfunding*.

Rileva che l'articolo 19 rifinanzia con 100 milioni di euro per il 2019 il fondo di garanzia per la prima casa, mentre l'articolo 20 modifica il decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetta « legge nuova Sabatini ») che costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle PMI per l'acquisto, o l'acquisizione in *leasing*, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e *hardware*) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo. In particolare, segnala che si innalza l'importo massimo del sostegno e vengono modificate le modalità di erogazione, in un'unica soluzione). Al medesimo proposito, l'articolo 21 estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla cosiddetta « legge nuova Sabatini » anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento.

Per ciò che concerne le intensità massime di aiuto previste dalla disciplina europea, ricorda che gli aiuti statali concessi a valere sulla « legge nuova Sabatini » sono aiuti di Stato in esenzione a valere sui regolamenti europei relativi al settore di riferimento e pertanto non sono in regime di esenzione *de minimis*. Le agevolazioni, configurabili, sulla base della disciplina generale della citata legge, come « contributo in conto impianti », sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto mas-

sima concedibile in rapporto agli investimenti previste dalle pertinenti norme europee di settore.

Sottolinea che l'articolo 22, nel novellare il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, prevede che sia data evidenza distinta nel bilancio sociale delle società ai tempi con cui le imprese effettuano i reciproci pagamenti. Ricorda in proposito che il citato decreto legislativo costituisce attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Osserva che l'articolo 23 inerisce alla disciplina delle cartolarizzazioni modificando la legge n. 130 del 1999, anche allo scopo di velocizzare il mercato dei crediti deteriorati (*non-performing loans*, NPL) presenti nei bilanci di banche e intermediari finanziari. Segnala in proposito l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un nuovo quadro normativo europeo per le cartolarizzazioni, allo scopo di favorire la diversificazione delle fonti di finanziamento e una migliore allocazione del rischio all'interno del sistema finanziario. Viene introdotta una disciplina uniforme avente caratteristiche di semplicità, trasparenza e standardizzazione (cosiddette cartolarizzazioni STS). Le norme dell'Unione europea si applicano alle cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi dal 1° gennaio 2019. Evidenzia che l'articolo 24 reca norme per il completamento della liquidazione dell'Ente pugliese di irrigazione e trasformazione fondiaria, mentre l'articolo 25 detta ulteriori disposizioni per la dismissione degli immobili pubblici, con particolare riguardo a quelli degli enti territoriali. Segnala che l'articolo 26 reca disposizioni a sostegno della ricerca e dello sviluppo per sostenere l'economia circolare, richiamando espressamente il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato mentre l'articolo 27, novellando il Testo unico della finanza del 1998, concepisce l'istituto della « società di investimento semplice ». Secondo quanto esposto nella Relazione illustrativa del Governo, con l'introduzione di tale nuova forma di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR)



« alternativo » si intende offrire agli investitori, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di gestione collettiva del risparmio, uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del *venture capital*. Per quanto riguarda le politiche pubbliche in sede locale, segnala che l'articolo 28 reca semplificazioni nella disciplina dei patti territoriali e dei contratti d'area. Ricorda che nell'articolo 29 sono portate modifiche al decreto legislativo n. 185 del 2000 per agevolare le imprese di più recente costituzione, richiamando espressamente il rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, mentre l'articolo 30 destina contributi ai comuni che attuino interventi di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile in linea con gli obiettivi di politica energetica nazionale ed europea finalizzati alla riduzione del consumo finale lordo di energia e ad accelerare l'evoluzione verso gli edifici a energia quasi zero.

Illustrando il capo III (articoli 31 e 32) ricorda che in esso sono recate norme di tutela del *Made in Italy*. In particolare l'articolo 31 concerne i marchi storici, di fatto riversando nel testo del decreto-legge parte significativa dei contenuti di due proposte il cui esame era già in corso presso la X Commissione attività produttive della Camera dei deputati. Ricorda che le proposte ivi abbinate erano quella del deputato Molinari (c. 1631) e quella del deputato Fornaro (c. 1518), volte a contrastare il fenomeno della delocalizzazione delle sedi produttive dei cosiddetti marchi storici: mentre la proposta Fornaro prevedeva unicamente la decadenza dall'uso del marchio per la società che acquistasse il controllo dell'impresa ma poi delocalizzasse, la proposta Molinari conteneva – accanto alla predetta causa di decadenza – un più articolato sistema di incentivo al mantenimento della sede produttiva in Italia, prevedendo in particolare la registrazione del marchio come storico, ove riferito a una produzione d'eccellenza, legata in modo specifico al territorio di prima registrazione. Osserva che il decreto-legge all'esame si muove su questo se-

condo solco, prevedendo plurime modifiche al decreto legislativo n. 30 del 2005 (codice della proprietà intellettuale), con l'aggiunta di 3 nuovi articoli (l'11-*bis*, il 185-*bis* e il 185-*ter*).

Rileva come la direttiva (UE) n. 2015/1535 disciplini l'obbligo e la procedura di notifica alla Commissione europea delle regolamentazioni tecniche nazionali prima della loro adozione. Oggetto di vaglio preventivo sono anche i progetti di regole volti a istituire marchi che collegano la qualità di un prodotto alla sua origine, in ragione del potenziale danno che simili regole possono portare alla libera circolazione delle merci e dunque al mercato interno, ai sensi dell'articolo 34 del TFUE.

Ricorda quindi che l'articolo in commento, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale. La norma precisa che gli interventi del Fondo sono effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione recante gli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04).

Segnala inoltre che anche nell'articolo 32 vengono disposte modifiche del medesimo decreto legislativo n. 30 del 2005, in materia di contrasto del cosiddetto *Italian sounding*. Ricorda che per *Italian sounding* si intende l'insieme delle pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana dei prodotti. Peraltro, il comma 1 prevede un contributo diretto per le spese dovute alla tutela legale (nella misura del 50 per cento di tali spese) alle imprese danneggiate dalle pratiche di *Italian sounding*, senza tuttavia richiamare espressamente i limiti derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Evidenzia che la relazione illustrativa segnala che viene, inoltre, introdotta la possibilità per i titolari di una domanda internazionale di brevetto designante l'Italia di avvalersi della procedura di esame presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi

(« fase nazionale ») in aggiunta alla possibilità di avvalersi dell'esame svolto presso l'Ufficio europeo dei brevetti nella cosiddetta « fase regionale ». Ricorda che, secondo la relazione, la possibilità di entrare nella fase nazionale di esame direttamente da una domanda internazionale di brevetto porterebbe ai richiedenti i seguenti vantaggi: una procedura di esame e rilascio generalmente più rapida di quella europea; la possibilità per i richiedenti di ottenere direttamente un modello di utilità; la protezione immediata dal momento del deposito della fase italiana, in quanto la domanda internazionale diverrebbe immediatamente disponibile al pubblico in lingua italiana, determinando tutti gli effetti previsti dal codice della proprietà industriale; maggiori introiti per lo Stato italiano che incasserebbe interamente sia i diritti di deposito della domanda internazionale che entra nella fase nazionale, sia le tasse di mantenimento in vita del brevetto concesso.

Illustra quindi il capo IV (articoli 33-51) ove sono previste ulteriori misure di crescita, a partire dall'assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni (articolo 33).

Ricorda che nell'articolo 34 sono destinate risorse per i grandi investimenti nelle zone economiche speciali (ZES), per favorire le imprese insediate al loro interno nonché attrarre nuove iniziative imprenditoriali in esse, mentre l'articolo 35 interviene sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche, modificando talune disposizioni introdotte dalla legge n. 124 del 2017. In particolare segnala che il nuovo articolo 1, comma 125-*quinquies* – che riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 3-*quater*, comma 1 del decreto-legge n. 135/2018 – prevede che, per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, esaurisce gli obblighi di pubblicazione so-

pra illustrati per associazioni ed imprese, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Sottolinea che nell'articolo 36 sono previste modifiche in materia di Banche popolari, con la proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 del termine per l'adeguamento ai requisiti di attivo delle banche popolari, motivata, ad avviso del Governo, dalla pendenza di un giudizio davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'articolo novella poi anche le disposizioni contenute nella legge di bilancio relative al fondo indennizzo per i risparmiatori precisandone la portata.

Evidenzia che nell'articolo 37 è prevista la sostanziale scissione dell'Alitalia in due società: l'una, l'attuale in amministrazione straordinaria; e l'altra, come nuova compagnia. Anche questa disposizione investe con una certa consistenza il tema, di competenza della XIV Commissione, degli aiuti di Stato.

Ricorda in materia che la Commissione europea ha emanato una comunicazione (la 2014/C 249/01) che reca gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e le ristrutturazioni di imprese non finanziarie in difficoltà, anche alla luce della quale potrà essere valutato l'articolo in esame.

Ripercorre brevemente la vicenda riguardante l'Alitalia – destinataria di diversi contributi fin dagli anni '90 e poi di un prestito ponte nel 2008 – ricordando che essa ha avuto un ulteriore prestito di 600 milioni di euro, assegnato con decreto-legge n. 50 del 2017, a titolo oneroso e per sei mesi la cui restituzione era stata via via prorogata al 15 dicembre 2018.

Rammenta che nel frattempo era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi della cosiddetta legge Marzano (articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347 del 2003). Con il

decreto-legge n. 38 del 2018, sono stati spostati al 31 ottobre 2018 i termini per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia; successivamente tali termini sono stati spostati al 30 giugno 2019. Una nuova fase della procedura di cessione è in corso dal 19 ottobre 2018 con i soggetti che hanno manifestato interesse ad acquisirla.

Sottolinea quindi che in questo contesto, il comma 1 dell'articolo in esame autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione (NewCo) Nuova Alitalia, cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di amministrazione straordinaria dell'Alitalia, fino ad un tetto massimo costituito dall'importo maturato a titolo di interessi sul prestito, ai sensi del comma 3. La copertura finanziaria del comma 1 è costituita pertanto dalle entrate che si prevede di realizzare ai sensi del comma 3 (interessi sul prestito), quantificate nella Relazione tecnica in 145 milioni di euro.

Segnala che il comma 2 prevede che alla società di nuova costituzione (NewCo) Nuova Alitalia, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si applichino le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

Ricorda che il citato finanziamento concesso ad Alitalia è stato notificato alla Commissione europea nel gennaio 2018, in adempimento dell'obbligo di notifica previsto dalle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, e che il 23 aprile 2018 la Commissione europea ha comunicato di avere aperto « un'indagine approfondita per valutare l'eventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato ». Il Governo italiano, il 25 maggio 2018, ha presentato le proprie osservazioni alla decisione della Commissione europea di aprire un'indagine formale. L'Italia ha argomentato che l'intervento non costituisce un aiuto di Stato e che, in ogni caso, sarebbe da considerare un aiuto al salva-

taggio dell'impresa compatibile con il regime previsto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Segnala che in merito a tale indagine non sono state adottate decisioni e ritiene, pertanto, che per quanto di competenza della XIV Commissione appare opportuno attendere gli sviluppi di questa procedura.

Evidenzia quindi che l'articolo 38 concerne i debiti degli enti locali mentre l'articolo 39 prevede, limitatamente al triennio 2019-2021, la possibilità per l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) di avvalersi di società *in house* già esistenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'implementazione degli strumenti necessari all'attuazione del Reddito di cittadinanza.

Segnala che l'articolo 40 viene incontro alle esigenze manifestate dalle popolazioni residenti nelle zone appenniniche interessate dalla chiusura della Tiberina E45, che l'articolo 41 amplia la platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa, in presenza di determinate condizioni, la mobilità in deroga e che l'articolo 42 riguarda la verifica degli strumenti di misura.

Rileva che l'articolo 43 reca semplificazioni per gli adempimenti nella gestione degli enti del terzo settore e alle disposizioni relative agli obblighi di trasparenza di partiti e movimenti politici, mentre l'articolo 44 contiene norme di semplificazione nella programmazione e nella vigilanza sull'attuazione degli interventi di coesione: la finalità delle norme contenute nel suddetto articolo è quella di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli interventi infrastrutturali finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione.

Più in particolare, evidenzia che la disposizione prevede che, su proposta del Ministro per il Sud, si proceda a una

riclassificazione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati al fine di sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) un unico Piano operativo denominato « Piano sviluppo e coesione », con modalità unitarie di gestione e monitoraggio – ricorda, infatti che oggi esistono oltre mille strumenti sottoscritti: 785 accordi di programma quadro (FSC 2000-2006 comprensivi dei diversi aggiornamenti e *addenda*), 188 accordi di programma quadro rafforzati (FSC 2007-2013), 11 programmi operativi (FSC 2014-2020), 23 patti per lo sviluppo (11 regioni, 12 patti città metropolitane). Sottolinea che ogni strumento individua specifiche modalità di attuazione, di monitoraggio e di *governance* che possono incidere negativamente sulla capacità di assicurare il coordinamento delle politiche di sviluppo e coesione.

Osserva inoltre che l'articolo 45 porta una proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali mentre l'articolo 46 prevede modifiche al decreto-legge n. 1 del 2015 relativo all'ILVA di Taranto, disponendo, in particolare, la limitazione dal punto di vista oggettivo dell'esonero da responsabilità alle attività di esecuzione del cosiddetto piano ambientale escludendo l'impunità per la violazione delle disposizioni a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e individua nel 6 settembre 2019 il termine ultimo di applicazione dell'esonero da responsabilità.

Segnala che l'articolo 47 autorizza il Ministero delle infrastrutture a provvedere all'assunzione di 100 unità di personale ad alta specializzazione ed elevata professionalità – 80 tra ingegneri e architetti e geologi e 20 tra le professionalità giuridiche per compiti amministrativi –, finalizzata al più celere ed efficace espletamento dei compiti dei provveditorati interregionali delle opere pubbliche.

Rileva che l'articolo 48 destina ulteriori fondi per l'attuazione degli impegni del COP 21 di Parigi in materia di cambiamenti climatici, mentre l'articolo 49 pre-

vede un credito d'imposta per la partecipazione delle piccole e medie imprese a fiere internazionali; segnala, in particolare, che il comma 3 dell'articolo 49 chiarisce che il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa europea in materia di aiuti *de minimis*, con specifico riferimento anche al settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Conclude segnalando che l'articolo 50 prevede, infine, le disposizioni di copertura finanziaria e l'articolo 51 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Piero DE LUCA (PD) chiede che il relatore, relativamente all'articolo 37 del provvedimento in esame riguardante l'Alitalia, approfondisca la questione circa la possibile violazione della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Guido Germano PETTARIN (FI) chiede che il relatore verifichi se quanto recato all'articolo 38 del provvedimento in esame, concernente i debiti degli enti locali, rispetti gli obblighi del nostro Paese nel quadro della normativa dell'Unione europea.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.**

**C. 1797 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Flavio DI MURO (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione esteri sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996, volta a realizzare la collaborazione tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di estradizione. Evidenzia che lo scopo che si intende raggiungere è il miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda sia il perseguimento dei reati sia l'esecuzione delle condanne, tenuto conto che è interesse comune degli Stati membri assicurare che le procedure di estradizione funzionino in maniera rapida ed efficace. Segnala che si tratta della seconda convenzione adottata in materia di estradizione dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea e ricorda che la prima Convenzione, firmata a Bruxelles il 10 marzo 1995 e vertente sull'istituzione di una procedura semplificata di estradizione, non è stata ratificata dall'Italia. Rileva che la relazione illustrativa che correda il provvedimento in esame evidenzia che le Convenzioni di Bruxelles e di Dublino impegnano soltanto gli Stati appartenenti all'Unione europea, a differenza di quanto avviene nella maggior parte degli accordi conclusi nell'ambito del Consiglio d'Europa, che invece ammettono l'adesione di Stati esterni al Consiglio stesso. Osserva che la Convenzione in esame è volta, infatti, a completare e migliorare il funzionamento di due convenzioni concluse a suo tempo nell'ambito del Consiglio d'Europa: la Convenzione europea di estradizione del 1957 e la Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 1977. Ricorda che la Convenzione di Dublino nasce dalla decisione degli Stati membri dell'Unione europea di considerare l'estradizione una questione di interesse comune – che rientra nella cooperazione prevista dal titolo V della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – e di considerare necessario, inoltre, integrare la disciplina prevista dalla citata

Convenzione europea di estradizione di Parigi del 1957. Con riferimento al contenuto, segnala che la Convenzione in esame consta di 20 articoli preceduti da un preambolo. L'articolo 1 detta le disposizioni generali e richiama le convenzioni vigenti in materia, di cui la Convenzione in esame intende completare le disposizioni e facilitare l'applicazione fra gli Stati membri. Il paragrafo 2 specifica che non è pregiudicata l'applicazione delle norme più favorevoli contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri, né delle intese convenute in materia di estradizione sulla base di una legislazione uniforme o di leggi che prevedono reciprocamente l'esecuzione, sul territorio di uno Stato membro, dei mandati di arresto emessi da un altro Stato membro. Sottolinea che l'articolo 2 individua i fatti che danno luogo all'estradizione specificando (paragrafo 2) che essa non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede lo stesso tipo di misura di sicurezza privativa della libertà contemplata dalla legislazione dello Stato membro richiedente. Evidenzia che l'articolo 3 disciplina l'ipotesi in cui il fatto su cui si basa la domanda di estradizione secondo la legge dello Stato membro richiedente è configurato quale cospirazione o associazione per delinquere mentre l'articolo 4 esclude che la domanda di estradizione ai fini del procedimento penale possa essere rifiutata per il solo fatto che il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente preveda la privazione della libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario. Ritiene opportuno segnalare la rilevanza, in particolare, dell'articolo 5, in forza del quale nessun reato può essere considerato dallo Stato membro richiesto, ai fini dell'applicazione della Convenzione, come un reato politico, un fatto connesso con un reato politico, ovvero un reato determinato da motivi politici, e dell'articolo 7 che detta la disciplina dell'estradizione dei nazionali ove è stabilito che la domanda di estradizione non può essere rifiutata per il fatto che l'estradando è cittadino dello Stato membro richiesto,



come invece previsto dall'articolo 6, lettera a), della Convenzione europea di estradizione. Considera altresì rilevante il disposto dell'articolo 6, che disciplina l'estradizione in materia di reati fiscali e prevede che l'estradizione non possa essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio. Segnala inoltre che l'articolo 8 dispone che l'estradizione non possa essere rifiutata per il motivo che secondo la legge dello Stato membro richiesto l'azione penale o la pena sono prescritte, e che l'articolo 9 disciplina la concessione dell'estradizione per reati coperti da amnistia. Aggiunge che l'articolo 10 disciplina i casi in cui è possibile sottoporre a giudizio penale la persona estradata per fatti commessi anteriormente alla consegna, l'articolo 11 riguarda la presunzione di consenso dello Stato membro richiesto e che l'articolo 12 concerne la riestradizione da uno Stato membro verso un altro. Ricorda altresì che gli articoli da 13 a 17 prevedono disposizioni procedurali. Evidenzia che l'entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 18, è stabilita in novanta giorni dopo la notifica da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione – da parte del Consiglio – dell'atto che stabilisce la Convenzione (avvenuta il 27 settembre 1996), che per ultimo procede a tale formalità. Ricorda che i Paesi membri dell'Unione europea alla data del 27 settembre 1996 erano quattordici: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria e Finlandia. Tra questi quattordici Paesi solo l'Italia non ha proceduto alla notifica e, conseguentemente, la Convenzione non è in vigore. Ricorda che l'articolo 19 stabilisce che la Convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea: rammenta, peraltro, che tra gli Stati divenuti membri dell'Unione europea successivamente alla data di adozione della Convenzione hanno aderito alla medesima Cipro,

Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia e Slovenia. Segnala, infine, che l'articolo 20 individua il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea quale depositario della Convenzione. Ricorda che il disegno di legge di ratifica – già presentato nel corso della XIII e della XIV legislatura senza che ne venisse ultimato l'iter di approvazione – si compone di quattro articoli. In particolare gli articoli 1 e 2 del disegno di legge recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione della Convenzione di Dublino, mentre l'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie e per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni della Convenzione. Segnala, infine, che l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Conclusivamente, nell'auspicare una rapida approvazione della proposta di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione in titolo, segnala che in Commissione esteri si è convenuto di rinunciare alla presentazione di proposte emendative.

Guido Germano PETTARIN (FI) nel ringraziare il relatore per la relazione, rileva che, in considerazione dell'opportunità di garantire una rapida approvazione del provvedimento, la Commissione potrebbe esprimersi già nella seduta odierna, qualora il relatore ritenesse sussistere le condizioni.

Flavio DI MURO (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Guido Germano PETTARIN (FI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo**



**Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010;**  
**c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.**

**C. 1798 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione esteri sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; *b)* Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; *c)* Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012. Ricorda, altresì, che la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 costituisce una delle principali basi legali nel campo dell'extradizione, cioè del procedimento con cui uno Stato provvede alla consegna forzata di un individuo ricercato a un altro Stato, ai fini del perseguimento penale o dell'esecuzione di una pena detentiva e che il campo d'applicazione della Convenzione ingloba tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa più Israele, il Sudafrica e la Corea del Sud. Per quanto riguarda il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, rammento che quest'ultima costituisce il primo strumento internazionale che codifica le norme di assistenza giudiziaria sviluppatasi nel corso del tempo sulla base della prassi internazionale. Rileva che, poiché la Convenzione del 1959 non rispondeva più alle mutate esigenze imposte dalle forme moderne di criminalità, nel 1995 il Comitato di esperti del Consiglio d'Europa, incaricato di esaminare regola-

mente il funzionamento e l'applicazione degli strumenti penali europei giunse alla conclusione che occorre elaborare un Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione, per risolvere i problemi esistenti in materia di assistenza giudiziaria. Osserva, quindi, che il secondo Protocollo aggiuntivo mira a migliorare la capacità degli Stati di reagire contro la criminalità transfrontaliera alla luce delle evoluzioni politiche e sociali in Europa e dei progressi tecnologici intervenuti a livello mondiale. Sottolinea che tale secondo Protocollo è stato elaborato tenendo ampiamente conto delle norme di assistenza giudiziaria adottate nel frattempo dall'Unione europea, e in particolare nella Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria dell'Unione europea del 29 maggio 2000 (MAP) e nella Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990 che prevedono nuove modalità e strumenti investigativi: è entrato in vigore il 1° febbraio 2004, dopo la ratifica di tre stati membri del Consiglio d'Europa (Albania, Danimarca e Polonia). Ricorda che attualmente è in vigore in 39 Stati, tra cui Cile e Israele non membri del Consiglio d'Europa, e che l'Italia lo ha firmato il 23 gennaio 2013 ma non ancora ratificato: segnala che nell'ambito dell'Unione europea esso non è stato ancora ratificato anche dalla Grecia e dal Lussemburgo. Per quanto attiene al suo contenuto, ricorda brevemente che il Secondo Protocollo addizionale è articolato in tre capitoli: il capitolo I, che reca gli articoli da 1 a 6, contiene le disposizioni che sostituiscono o completano diversi articoli della Convenzione del 1959; il capitolo II, composto dagli articoli da 7 a 29, raggruppa le disposizioni nuove; il capitolo III, composto dagli articoli da 30 a 35, contiene le disposizioni finali. Evidenzia che dal punto di vista materiale, il Secondo Protocollo non modifica il tenore della Convenzione del 1959. Per quanto riguarda il Terzo Protocollo, composto di 19 articoli, addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010, ricorda che con esso si creano le basi legali che accelerano e deformaliz-

zano la procedura di estradizione. Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato il Terzo Protocollo addizionale il 7 luglio 2010 aprendolo alla firma per gli Stati membri della Convenzione rispettivamente il 10 novembre 2010. È entrato in vigore il 1° maggio 2012 ed è stato ratificato da 21 paesi, di cui 12 paesi membri dell'Unione europea. L'Italia ha firmato il Terzo protocollo il 23 gennaio 2013. Ribadisce che esso è volto ad accelerare e a deformalizzare la procedura di estradizione. Rileva, quindi, che il Terzo Protocollo reca disposizioni per favorire che l'individuo arrestato può essere consegnato senza domanda e procedura formale di estradizione a uno Stato estero ai fini del perseguimento penale o dell'esecuzione di una pena detentiva, a patto che l'individuo stesso e lo Stato interessato acconsentano alla procedura semplificata di cui agli articoli da 1 a 4. Sottolinea che, al tempo stesso, l'individuo in questione può rinunciare anche alla regola della specialità, prevista dall'articolo 5, nonché che queste disposizioni consentono alla Parte richiedente di giudicare altri reati, commessi anteriormente all'extradizione. Segnala che anche il Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012, entrato in vigore il 10 giugno 2014 e sottoscritto dal nostro Paese il 23 gennaio 2013, è inteso a semplificare e accelerare la procedura di estradizione. Osserva infatti che esso modifica e completa alcune disposizioni della Convenzione facilitando il lavoro delle autorità coinvolte e aumenta la probabilità che gli atti di estradizione vengano consegnati entro i termini. Sottolinea, in particolare, che è volto ad adeguare alle odierne esigenze le norme sulla prescrizione, in quanto ostacolo all'extradizione, ai sensi dell'articolo 1; sulla trasmissione della domanda e degli atti a sostegno di cui all'articolo 2; sulla regola della specialità in caso di domanda suppletiva di cui all'articolo 3; sulla riestradizione prevista dall'articolo 4 e sul transito disciplinato all'articolo 5. Evidenzia, in generale, che il Quarto Protocollo addizionale razionalizza i termini o ne

introduce di nuovi e, inoltre, che prevede anche la possibilità, a determinate condizioni, di trasmettere la domanda e gli atti di estradizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 6. Ritiene opportuno segnalare che nella Relazione tecnica allegata al disegno di legge si evidenzia che i Protocolli addizionali contengono norme che in larga misura sono già previste dal diritto nazionale e, pertanto, non comportano la necessità di adeguamenti legislativi. Per quanto attiene ai contenuti del disegno di legge, ricorda che gli articoli 1 e 2 riguardano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 disciplina la presentazione di dichiarazioni e riserve da parte del Governo italiano all'atto del deposito dello strumento di ratifica. Osserva che l'articolo 4 contiene disposizioni di adeguamento e prevede che gli articoli 18, 19 e 20 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, relativi rispettivamente a consegne sorvegliate, operazioni di infiltrazione e la costituzione di squadre investigative comuni, trovino applicazione in quanto compatibili con gli articoli del decreto legislativo 5 aprile 2017, n. 52, relativo a Norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. Segnala inoltre che l'articolo 5 del disegno di legge contiene le disposizioni finanziarie e per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei protocolli e che, infine, l'articolo 6 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Conclusivamente, nell'auspicare una rapida approvazione del provvedimento che riguarda la ratifica di strumenti internazionali diretti a migliorare la capacità del nostro Stato di reagire contro la criminalità transfrontaliera, segnala che in Commissione esteri si è convenuto di rinunciare alla presentazione di proposte emendative.

Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che, anche in relazione al disegno di legge in esame, sarebbe opportuna una rapida approvazione e chiede quindi al relatore se ritenga possibile formulare un parere già nella seduta odierna.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Guido Germano PETTARIN (FI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenziando in particolare l'importanza di adottare strumenti volti a migliorare la capacità degli Stati di reagire contro la criminalità transfrontaliera e sottolineando altresì che tale problematica è molto sentita nelle regioni nord-orientali del Paese che sono interessate sempre più da fenomeni di delinquenza proveniente dai Paesi balcanici, anche non appartenenti all'area dell'Unione europea.

Piero DE LUCA (PD) ritiene che gli strumenti proposti con il provvedimento all'esame siano del tutto necessari e positivi. Tuttavia ritiene che essi debbano essere affiancati da politiche coerenti da parte del Governo e della maggioranza che lo esprime; in tal senso osserva che non riesce a spiegarsi, quindi, perché i rappresentanti italiani del Movimento 5 Stelle e della Lega al Parlamento europeo abbiano assunto una posizione contraria, lo scorso 17 aprile, in occasione del voto sulla risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea volta a rafforzare i poteri e i mezzi dell'agenzia europea Frontex, in modo che possa sostenere i Paesi che devono affrontare un flusso di migranti, con la previsione di 10.000 agenti alle sue dipendenze. Osserva che pronunciarsi, da una parte, favorevolmente sul rafforzamento degli strumenti per combattere la criminalità transfrontaliera attraverso l'adozione del provvedimento in titolo, ma schierarsi, dall'altra, contro il rafforzamento di Frontex al Parlamento europeo

confermi l'incoerenza dell'attuale maggioranza politica e il suo alto grado di confusione.

Flavio DI MURO (Lega) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Sottolinea l'importanza e la peculiarità degli strumenti recati dal provvedimento all'esame, volti a combattere la criminalità transfrontaliera, ricordando come la delicatezza della questione sia stata anche alla base della recente missione del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione presso il confine italo-francese di Ventimiglia. Conclude rimarcando che un maggior numero di strumenti volti a rafforzare la collaborazione tra le forze dell'ordine potrà aiutare certamente il lavoro di queste ultime nelle zone di confine.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, replicando alle osservazioni del deputato De Luca sottolinea che la ratifica in esame concerne strumenti internazionali diretti a migliorare la capacità di reagire contro la criminalità transfrontaliera cosa che valuta assai positivamente. Per quanto riguarda una valutazione più politica circa le operazioni in ambito unionale denominate Frontex e Sophia, osserva che l'Italia ha tutte le ragioni per potersi dire delusa dei loro esiti. Ritiene, peraltro, che, mentre è importante ed efficace velocizzare gli strumenti di estradizione, assumere 10.000 nuovi agenti senza conoscere le regole di ingaggio cui sarebbero legati non rappresenti un effettivo passo in avanti per il pieno controllo dei confini, in quanto questa iniezione di risorse umane non risolverebbe di per sé i problemi se i nodi politici connessi alla tematica non verranno sciolti prima. È dell'avviso che la politica dell'Unione europea riguardante i confini esterni sia di fatto inesistente e registra con delusione che l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza che non ha saputo risolvere il problema dell'immigrazione è

italiana: Federica Mogherini. Afferma che anch'egli desidera che la politica estera dell'Unione europea sia gestita in comune con gli altri Stati membri, a condizione però che non sia a vantaggio di singoli e ben individuati Stati. Ricorda, quindi, che quello all'esame è un provvedimento che riguarda la ratifica di strumenti di collaborazione giudiziaria e di estradizione tra Stati e non altro. Conclude auspicando che dal prossimo 26 maggio, con le elezioni del nuovo Parlamento europeo, si potrà realizzare una diversa politica riguardante i confini esterni ed interni dell'Unione europea.

Piero DE LUCA (PD) precisa di avere evidenziato nel suo precedente intervento quanto non sia utile restare immobili di fronte all'insorgenza di problematiche legate alla gestione dei flussi migratori e che

la predetta proposta della Commissione europea va nella direzione di realizzare un maggior grado di collaborazione tra gli Stati membri per difendere più efficacemente i propri confini attraverso forze di polizia che rappresentino tutti i Paesi dell'Unione europea, anche a prescindere dalle future politiche di gestione dei flussi migratori. Osserva invece che le cosiddette forze sovraniste stanno bloccando le politiche europee in materia e ritiene che gli interessi italiani siano ben diversi da quelli professati dai *leader* di Paesi vicini alle forze sovraniste italiane, come ad esempio l'Ungheria di Orbán, che, a suo avviso, si avvantaggiano di tale immobilismo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### *S O M M A R I O*

COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA .....	109
---	-----

#### **COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA**

*Lunedì 13 maggio 2019. – Coordinatore  
Piera AIELLO.*

Il Comitato si è riunito dalle 18.10 alle  
21.20.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (III e VIII)

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; <i>b)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1476 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) ...	3
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII)

AVVERTENZA .....	12
------------------	----

### COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

#### SEDE REFERENTE:

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	13
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei direttori dei Conservatori di musica, della Conferenza nazionale dei direttori delle Accademie di belle arti e dell'Accademia d'arte drammatica, della Conferenza nazionale dei presidenti delle Consulte degli studenti delle Accademie di belle arti e degli Istituti superiori per le industrie artistiche ISIA (CPCSAI), della Conferenza dei presidenti delle Consulte degli studenti degli Istituti superiori musicali ISSM (CNSI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (atto n. 79) .....	17
--	----

## I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. Emendamenti C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	18
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato. C. 1797 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	19



ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	27
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione. C. 1798 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	22
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	28

### III Affari esteri e comunitari

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di rappresentanti di <i>Americans for Democracy &amp; Human Rights in Bahrain</i> (ADHRB). (Svolgimento e conclusione) .....	29
--	----

### IV Difesa

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione sulla composizione della Commissione .....	30
Sulla pubblicità dei lavori .....	30
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	31
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) .....	41
DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (Parere alla Commissione XII) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	32
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) .....	42

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	34
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Rilievi alla V Commissione) (Esame rinvio) .....	34

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	36
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Nuovo testo C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani (Seguito dell'esame e rinvio) .....	36
ALLEGATO 3 (Emendamento 10.100 della Relatrice e subemendamenti) .....	43
ALLEGATO 4 (Emendamenti e subemendamenti approvati) .....	45

### V Bilancio, tesoro e programmazione

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti) .....	47
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996. C. 1797 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	52

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; <i>b)</i> Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; <i>c)</i> Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012. C. 1798 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	52
DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	53
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Atto n. 82 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	58
AVVERTENZA .....	58
<b>VI Finanze</b>	
COMITATO DEI NOVE:	
DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. Emendamenti C. 1789 Governo, approvato dal Senato .....	59
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Emendamenti C. 1074-A Ruocco .....	59
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 478 e abbinate, recanti: Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, audizione di Franco Levi, presidente dell'Associazione italiana editori (AIE), e di altri rappresentanti della medesima associazione; di Filippo Arena, segretario generale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM); di Paola Passarelli, direttore della Direzione generale delle biblioteche e degli istituti culturali (MIBAC); di Paolo Fallai, presidente dell'Istituzione sistema biblioteche centri culturali di Roma; di Stefano Parise, direttore delle biblioteche del comune di Milano; di Claudio Saporiti, direttore generale di GDO Opportunity; e di rappresentanti del CODACONS .....	60
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	61
DL 34/2019: Misure urgenti per la crescita economica e la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	61
DL 35/2019 recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	62
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Esame C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello .....	62
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
DELIBERAZIONI DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	63

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81. Rilievi alla V Commissione ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	63
--	----

## **IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice della strada. C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38 .....	66
---	----

### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	66
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..	67

### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	70
Sull'ordine dei lavori .....	72

## **X Attività produttive, commercio e turismo**

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1698, recante Delega al Governo in materia di turismo, di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), di Roberto Vitali e Flavia Maria Coccia, già componenti del Comitato per la promozione e il sostegno del turismo accessibile, di rappresentanti dell'Associazione nazionale <i>bed &amp; breakfast</i> , affittacamere, case per vacanza, locazioni turistiche (ANBBA), di rappresentanti dell'Associazione italiana Confindustria alberghi e di rappresentanti di Federalberghi – Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo .....	74
--	----

### SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..	74
--	----

### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	85
---	----

## **XIII Agricoltura**

### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	88
Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	88

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	93
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	94

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	95
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	96
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996. C. 1797 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	102
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; <i>b)</i> Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; <i>c)</i> Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012. C. 1798 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	104

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA .....	109
--	-----

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0059790\*